



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE E RELAZIONE
SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA CASSA
NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

2020

Determinazione del 21 novembre 2023, n. 129



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE E RELAZIONE
SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA FORENSE

2020

Relatore: Consigliere Maria Luisa Romano



CORTE DEI CONTI

Ha collaborato
per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati:
il dott. Ermete Francocci



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 21 novembre 2023;

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n.20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, a seguito del quale la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con il quale l'Ente è stato trasformato in fondazione e, in particolare, l'art. 3, quinto comma, che ha confermato il controllo della Corte dei conti;

visto il bilancio di esercizio dell'Ente suddetto, relativo all'annualità 2020, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci trasmessi alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Maria Luisa Romano e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente relativa all'esercizio 2020;





CORTE DEI CONTI

ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, si possano, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, comunicare alle dette Presidenze il bilancio di esercizio - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - e la relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce, quale parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958 alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2020, corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per detto esercizio.

RELATORE

Maria Luisa Romano
firmato digitalmente

PRESIDENTE

Manuela Arrigucci
firmato digitalmente

DIRIGENTE

Fabio Marani
depositata in segreteria



INDICE

PREMESSA	1
1. FINALITÀ ISTITUZIONALI E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	2
2. GOVERNANCE E CONTROLLI.....	12
2.1 Gli Organi: composizione, attribuzioni e rinnovi	12
2.2 Attività e compensi.....	13
2.3 Organismo di vigilanza, <i>Internal auditing</i> e trasparenza	17
3. STRUTTURA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE.....	21
3.1 Articolazione organizzativa	21
3.2 Il personale.....	24
3.3 Incarichi professionali e consulenze	29
4. L'ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI.....	31
5. LA GESTIONE PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE	33
5.1 Gestione previdenziale.....	33
5.2 Gestione assistenziale.....	44
5.3 Gestione indennità di maternità	47
5.4 Saldo della gestione previdenziale e assistenziale.....	49
6. GESTIONE DEL PATRIMONIO	51
6.1 Gli investimenti e la composizione degli <i>asset</i> patrimoniali.....	51
6.1.1 Patrimonio immobiliare e investimenti indiretti in beni immobili	53
6.1.2 Investimenti mobiliari.....	57
6.1.3 Partecipazioni societarie	59
6.2 Gestione dei crediti.....	59
7. I RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE.....	63
7.1. Il bilancio 2020.....	63
7.2 Conto economico	65
7.3 Stato patrimoniale.....	69
7.4 Rendiconto finanziario.....	74
8. BILANCIO TECNICO.....	78
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	81

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Commisurazione emolumenti annui esercizio 2020.....	14
Tabella 2 – Analisi costi per gli organi.....	15
Tabella 3 – Scomposizione costi per singoli organi	17
Tabella 4 - Personale in servizio negli esercizi 2019-2020.	25
Tabella 5 – Costo complessivo e costo medio	26
Tabella 6 – Analisi costo del personale e variazioni 2019/2020.....	26
Tabella 7 - Incidenza spesa di personale su costi e ricavi.	28
Tabella 8 - Incarichi professionali e consulenze	29
Tabella 9 - Numero complessivo iscritti	35
Tabella 10 - Entrate contributive previdenziali (netto contributo maternità).....	39
Tabella 11 - Numero trattamenti pensionistici in erogazione, per tipologia.	42
Tabella 12 - Importo pensioni erogate	42
Tabella 13 - Rapporto numero iscritti / numero delle pensioni	43
Tabella 14 – Rapporto iscritti attivi-pensionati attivi	43
Tabella 15 - Saldo entrate contributive prestazioni pensionistiche	43
Tabella 16 - Prestazioni assistenziali ordinarie.....	46
Tabella 17 – Indennità di maternità.....	48
Tabella 18 – Saldo gestione indennità di maternità.....	49
Tabella 19 – Saldo gestione previdenziale e assistenziale.....	50
Tabella 20 - Composizione <i>asset</i> patrimoniali per macro -comparti.	53
Tabella 21 – Beni immobili iscritti fra le immobilizzazioni materiali (valore al costo)	54
Tabella 22 – Beni immobili iscritti fra le immobilizzazioni materiali (valore contabile netto ammortamenti).....	54
Tabella 23 – Patrimonio immobiliare in gestione diretta ed indiretta	55
Tabella 24 – Attività finanziarie mobiliari patrimonializzate	58
Tabella 25 - Crediti – immobilizzazioni finanziarie (netto fondi di svalutazione).....	60
Tabella 26 - Crediti - attivo circolante	62

Tabella 27 - Conto economico	66
Tabella 28 - Costi di funzionamento	68
Tabella 29 - Proventi e oneri finanziari.....	69
Tabella 30 - Stato patrimoniale	70
Tabella 31 - Debiti.....	71
Tabella 32 - Accantonamenti a fondi per rischi ed oneri	72
Tabella 33 - Indici di copertura	74
Tabella 34 - Dati finanziari di reddito di ultima istanza	75
Tabella 35 - Erogazioni e restituzioni (quantità).....	76
Tabella 36 - Rendiconto finanziario.....	76

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della l. 21 marzo 1958, n. 259 e in base all'art. 2 della legge stessa, sulle risultanze del controllo relativo alla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nell'esercizio finanziario 2020 e con aggiornamenti alle vicende gestionali di maggior rilievo intervenute successivamente.

Il precedente referto, avente ad oggetto la gestione dell'Ente per gli esercizi 2018 e 2019, deliberato da questa Sezione con determinazione n. 134 del 9 dicembre 2021, risulta pubblicato in Atti parlamentari, XVIII legislatura, Doc. XV, n. 503.

1. FINALITÀ ISTITUZIONALI E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (di seguito Cassa, Fondazione o Ente) è ente con soggettività di diritto privato, configurazione giuridica acquisita a decorrere dal 1° gennaio 1995, a seguito di trasformazione del preesistente ente pubblico con analoghe finalità istituzionali, disposta dal d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega in tal senso conferita dall'art. 1, comma 32, della l. 24 dicembre 1993, n. 537 ed in ossequio ai criteri fissati, nello specifico, dal successivo comma 33, lettera a), n. 4.

Come già evidenziato nei referti relativi ai precedenti esercizi ed in particolare a quello concernente le annualità 2018- 2019, ai quali tutti si rinvia per completezza, la Cassa è deputata a gestire, in via esclusiva e secondo il disposto dell'art. 21, commi 8, 9 e 10 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (contenente la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"), i trattamenti pensionistici in favore della categoria professionale degli avvocati del libero foro nonché prestazioni assistenziali a domanda, secondo l'articolata normativa statutaria e regolamentare adottata in autonomia dall'Ente, nel quadro delle norme primarie dedicate al delicato settore in argomento.

Giova richiamare, quanto a enunciazione degli scopi istituzionali, l'art. 2, comma 1, dello statuto vigente, approvato con delibera del Comitato dei delegati in data 18 dicembre 2015: *"La Cassa Forense ha i seguenti scopi: a) assicurare agli avvocati che hanno esercitato la professione con carattere di continuità ed ai loro superstiti un trattamento previdenziale in attuazione dell'art. 38 della Costituzione ed in conformità a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti; b) erogare assistenza a favore degli iscritti indicati nell'art. 6 e dei loro congiunti, nonché di altri aventi titolo, secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti; c) gestire forme di previdenza integrativa e complementare nell'ambito della normativa generale vigente."*

La Fondazione non fruisce di finanziamenti pubblici, ad eccezione di quelli connessi a sgravi fiscali ed alla fiscalizzazione degli oneri sociali, avvalendosi esclusivamente delle contribuzioni obbligatorie a carico degli avvocati iscritti, da gestire mediante operazioni di investimento garantite, nonché dei proventi di tale gestione patrimoniale, in conformità a quanto previsto dall'art.1, comma 3, del richiamato d.lgs. n. 509 del 1994. E tuttavia, in ragione della natura pubblica dell'attività esercitata e del carattere forzoso dei prelievi finanziari a carico degli iscritti - comuni peraltro a tutti gli enti consimili - è assoggettata alla vigilanza del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia e finanze, ex art. 3 del medesimo decreto legislativo, nonché al controllo della Corte dei conti, nelle forme di cui all'art. 2 della legge n. 259 del 1958 e, per quanto attiene alla gestione patrimoniale, ai poteri di vigilanza da parte della COVIP, autorità amministrativa indipendente di controllo sui fondi pensione.¹

Nel richiamato quadro ordinamentale, si collocano le funzioni svolte dalla Cassa che - come avviene nel sistema delle casse privatizzate - sono in gran parte disciplinate in base a norme regolamentari adottate in piena autonomia, fatto salvo il rispetto di istituti specifici di volta in volta indicati da norme primarie² e dei principi cardine dei sistemi previdenziali, consistenti nel garantire la copertura nel tempo alle prestazioni pensionistiche in regime di autosufficienza e secondo una equilibrata e prudente gestione dei contributi degli iscritti, quale principale fonte di alimentazione delle stesse, sia diretta sia nel loro utile investimento. Detti principi sono declinati dal legislatore in un nucleo di obblighi puntuali che si compendiano nell'adozione di previsioni di equilibrio di lungo periodo, con lo strumento del bilancio tecnico attuariale³, da aggiornare periodicamente e da raffrontare con le risultanze concrete delle gestioni annue al fine di individuare scostamenti negativi meritevoli di correzione immediata. Parallelamente, assume rilievo sensibile, ai fini della fisiologica continuità della gestione e della

¹ La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è un organismo istituito dal d.lgs. n. 124 del 1993, i cui compiti trovano l'attuale disciplina generale nel d.lgs. n. 252 del 2005. Il controllo sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli Enti di previdenza privati è stato attribuito alla Commissione dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 e si svolge secondo modalità e criteri di cui al d.m. Lavoro e previdenza sociale 5 giugno 2012, pubblicato sulla GU n. 255 del 31 ottobre 2012.

² Come evidenziato nel precedente referto, va richiamata, quanto a rilevanza anche sul settore delle pensioni dei liberi professionisti, la legge n. 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. riforma Dini) di modifica del sistema di computo delle pensioni pubbliche, per la quale le casse sono state chiamate ad adeguare i propri ordinamenti in modo da uniformare per i propri iscritti la base pensionabile a quella dell'Inps e i requisiti per la pensione di anzianità a quelli di tutti gli altri lavoratori. Detta normativa, pur non applicabile obbligatoriamente alle casse quanto alla introduzione del sistema contributivo, in luogo di quello retributivo previgente, ha determinato nel tempo interventi autonomi di adeguamento dei rispettivi regimi pensionistici, ivi compreso quello della Cassa forense, anche a salvaguardia degli equilibri e della sostenibilità nel tempo delle relative gestioni. Rilevano, altresì, con riguardo ad alcuni specifici istituti pensionistici estesi anche alle casse previdenziali private e privatizzate, le norme sui requisiti per la maturazione del diritto a pensione fissati dal d. l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. riforma Fornero). In particolare, ciò vale per l'istituto del cumulo dei periodi contributivi non coincidenti maturati presso gestioni pensionistiche diverse, applicabile ai liberi professionisti in regime di gestione previdenziale autonoma, a partire dal 2017 e previo recepimento in apposite discipline regolamentari, secondo quanto stabilito dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, art.1, commi 195-198 (di modifica della legge 24 dicembre 2012 n. 228).

³ L'obbligo di assicurare l'equilibrio strutturale delle gestioni pensionistiche su un periodo medio-lungo, quale condizione ineludibile per garantire l'effettività della protezione sociale sottesa ai trattamenti di pensione, è fissato dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994. Il bilancio tecnico, attese le numerose variabili che possono incidere sulle previsioni, richiedendo l'adozione di correttivi immediati, va aggiornato ogni tre anni. L'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 estende a cinquanta anni l'arco temporale di riferimento delle previsioni tecnico-attuariali. Le stime attuariali valevoli per il 2020 sono contenute nel bilancio tecnico formalizzato nel dicembre 2018 relativamente al triennio 2017-2020, per il periodo di cinquanta anni; le stesse sono state aggiornate ai dati del 30 dicembre 2020 relativamente al triennio successivo e fino a tutto il 2070.

salvaguardia dei diritti degli iscritti, l'utilizzo della liquidità in investimenti di carattere patrimoniale produttivi di reddito, ma sempre ispirati al criterio della massima prudenza, contrapposto a scelte di rischio più remunerative ma meno sicure.

Le regole ed i principi seguiti nell'attività di competenza, ivi compresa quella inerente alla regolamentazione del regime pensionistico in gestione, sono stati ampiamente illustrati nel precedente referto della Sezione, richiamato in premessa ed al quale si fa qui rinvio, per ogni eventuale esigenza di approfondimento.

Si precisa in proposito che, in aderenza alle prassi seguite dalla Sezione ed alle stesse indicazioni emergenti nell'ambito dei programmi annuali di controllo, la parte relativa all'inquadramento normativo viene aggiornata alla data più prossima all'approvazione del referto, a prescindere dall'esercizio finanziario alla cui disamina il medesimo è nello specifico dedicato, rimanendo in coerenza necessario – per debita completezza – dare evidenza alle sole innovazioni intervenute successivamente e per loro natura destinate a produrre effetti sulla gestione controllata nel suo sviluppo dinamico. Pur con le dette precisazioni, si ritiene qui utile non limitarsi a fare cenno ai soli aggiornamenti ultimi delle norme primarie riferibili all'attività della Cassa, ma anche e prioritariamente riproporre all'attenzione gli interventi normativi di carattere emergenziale che a partire dal 2020 hanno assunto peculiare rilievo sul suo bilancio, con attitudine ad influire sui relativi equilibri.

Le norme in argomento, tutte riconducibili alla medesima *ratio* di tutela dei lavoratori rispetto alle difficoltà economiche conseguenti alle adottate misure sanitarie limitative dell'ordinario esercizio delle attività economiche, si sostanziano in talune agevolazioni nell'adempimento degli obblighi contributivi a carico degli iscritti e in sostegni straordinari in loro favore. Si tratta di disposizioni il cui perimetro applicativo, sia soggettivo sia temporale, è stato più volte ridefinito e delle quali si propone di seguito un dettaglio raggruppato per tipologia, anche allo scopo di illustrarne le modifiche e integrazioni successive in modo meno frammentario e per meglio inquadrarne le ricadute astratte e concrete sui conti dell'Ente.

Norme di sospensione e differimento dei versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali iscritti a ruolo.

In primo luogo, vanno richiamate le plurime disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi alle attività di riscossione coattiva a mezzo ruoli, che hanno determinato rallentamenti ed incertezze nei tempi di realizzo delle entrate contributive scadute.

L'elenco delle disposizioni in argomento è particolarmente lungo e caratterizzato da una complessa stratificazione che ne rende non agevole l'esposizione.

Rientra, innanzitutto, in questo novero l'art. 68, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che aveva originariamente sospeso i termini dei versamenti da entrate tributarie e non tributarie oggetto di cartelle e avvisi di pagamento in scadenza nel periodo 8 marzo - 31 maggio dell'anno 2020, disponendo la possibilità di adempiere in soluzione unica entro il mese successivo al termine di sospensione.

Detta sospensione è stata prorogata già nel corso del 2020, dapprima al 31 agosto (ex art. 154, comma 1, lett a) del d.l. 19 maggio 2020, n. 34) e successivamente al 15 ottobre (ex art. 99, comma 1, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) ed al 31 dicembre 2020 (con l'art. 1 bis, del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, inserito in sede di conversione dalla legge 27 novembre 2020, n. 159).

In base a successive modifiche intervenute nel corso del 2021, anche mediante decreti legge a volte non convertiti ma sempre salvaguardati espressamente dal legislatore negli effetti, la sospensione di cui trattasi è stata confermata continuativamente a tutto il 31 agosto di tale anno (vedasi, da ultimo, art. 9, comma 1, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021 n. 106)⁴.

Rilevano in modo simile sulla gestione esaminata le norme susseguite in tempi recenti in materia di definizione agevolata e di c.d. "rottamazione"⁵ dei carichi iscritti a ruolo, caratterizzate anch'esse da termini lunghi per la presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità da parte delle concessionarie alla riscossione nonché da rinvii nelle scadenze dei ratei di pagamento venuti a maturazione a partire dall'annualità 2020. Lo stesso citato art. 68 del d.l. 18 del 2020, al comma 3 differisce i pagamenti dovuti in applicazione delle disposizioni relative alla c.d. rottamazione ter (introdotta dall'art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 ed ampliata nell'oggetto dall'art. 16 bis del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), disponendo l'esonero da interessi se

⁴ La Cassa evidenzia comunque, nella relazione sulla gestione 2020, il mantenimento di un alto livello degli incassi "da attribuire plausibilmente a quei professionisti che, trovandosi nella disponibilità economica, hanno preferito continuare a pagare in maniera rateale piuttosto che provvedervi in un'unica soluzione entro il mese successivo rispetto a quello di scadenza dell'ultima proroga"

⁵ Si rammenta che la definizione agevolata, consistente nella possibilità di definire, anche in soluzione rateale con appositi scadenziari, i singoli carichi fiscali iscritti a ruolo entro le date indicate dal legislatore, è stata introdotta nell'ordinamento per effetto dell'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n.225.

effettuati entro cinque giorni dalle nuove scadenze. Inoltre, al comma 3 *bis* prevede, per le fattispecie già infruttuosamente scadute e perciò colpite da inefficacia, la possibilità di accordare “nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973”.

Anche queste disposizioni risultano in sequenza modificate a più riprese, con spostamenti in avanti delle scadenze⁶, fissate per ultimo al 31 luglio 2021 per i ratei in scadenza nel 2020 ed al 30 novembre 2021 per quelle relative a tale anno.

In tema e da ultimo, si evidenzia che gli enti previdenziali sono interessati anche dall'applicazione delle disposizioni relative alla c.d. rottamazione *quater* di cui all'art. 1, commi 231-252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), che estendono l'ambito della definizione agevolata ai debiti di singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, consentendone il pagamento al netto di sanzioni ed interessi in soluzione unica al 31 ottobre 2023 ovvero in soluzione rateale fino al 2024 con aggravio di interessi a tasso predefinito.

In questo contesto, non è possibile sottacere, per il rilevante impatto potenziale sulla disponibilità di coperture finalizzate all'erogazione dei trattamenti pensionistici, un richiamo all' art. 4, comma 5,⁷ del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, che ha disposto lo stralcio automatico dei debiti di importo inferiore ai 5 mila euro, iscritti a ruolo fra il 2000 e il 2010, secondo le modalità definite con decreto direttoriale Mef 14 luglio 2021.

Si tratta di norma non nuova, che fa seguito a disposizioni antecedenti di contenuto analogo, la cui estensione anche ai crediti contributivi è attualmente *sub judice*.⁸

Si tratta, chiaramente, di norme suscettibili di influire sui dati dimensionali delle entrate

⁶ Il comma 3 dell'art. 68 risulta modificato dall'art. 154, comma 1, lett. c) del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; dall'art. 13 *septies*, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e nel testo vigente dall'art. 4, comma 1, lett. b) del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

⁷ La norma dispone che: “Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro”.

⁸ Come indicato in atti, la Cassa ha intrapreso un giudizio inteso a contestare l'applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 118 del 2019, evidenziando come l'estensione della norma ai liberi professionisti possa produrre effetti penalizzanti, rilevando per il calcolo della pensione il montante contributivo individuale.

ordinarie iscritte a bilancio, modificandone gli andamenti in particolare tra le due annualità 2020 e 2021, nonché sull'entità delle risorse derivanti dalle procedure di riscossione coattiva avviate dalla Cassa presso i concessionari alla riscossione per il recupero dei versamenti pretermessi.

Norme di esonero contributivo.

Si richiamano, altresì, in questa sede le norme di esonero contributivo per i professionisti in regola con precedenti versamenti dettate dall'art. 1, commi da 20-22 bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che abbiano percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore ai 50 mila euro e che abbiano subito nel 2020 un calo del fatturato non inferiore al 33 per cento rispetto a quello del 2019, con integrazione a carico dell'apposito Fondo di ristoro istituito nello stato di previsione di spesa del Mef fino a concorrenza di un tetto di spesa di 2,5 milioni di euro⁹. Sulla fattispecie è intervenuto, poi, anche il d. l. 25 maggio 2021, n. 178, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con le disposizioni dell'art. 47 bis, che ha differito i termini per la verifica della regolarità contributiva. Le modalità attuative della detta misura sono state stabilite, come per legge, con D.I. Lavoro e politiche sociali e Mef n. 82 del 17 maggio 2021, pubblicato in G.U. nel luglio del 2021.

Le disposizioni in questione hanno avuto ricadute concrete sull'attività della Cassa, che ha dovuto farsi carico delle numerose istanze di esonero pervenute per valutarne l'ammissibilità e quantificarne gli effetti¹⁰.

Norme istitutive di ausili finanziari.

Sempre nell'ambito delle disposizioni emergenziali adottate nel 2020 per offrire ausilio alle categorie professionali colpite dalla crisi economico-sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, rientrano quelle relative all'istituzione del c. d. "reddito di ultima istanza", consistente nell'erogazione di un'indennità sostitutiva per i mesi di aprile e maggio di tale anno, da

⁹ Il fondo in questione è stato rifinanziato in tale misura dall'art. 3, comma 1, lett. a) del citato d.l. n. 41 del 2021.

¹⁰ Nella relazione sulla gestione unita al rendiconto 2021, si espone che gli esiti delle procedure sono stati formalizzati con decreto presidenziale del 3 dicembre 2021, trasmesso con asseverazione del Collegio dei revisori ai Ministeri del Lavoro e dell'Economia. Le domande di ammissione al beneficio sono state pari a 25.135, per un importo complessivo di contributi oggetto di esonero pari a oltre 68 milioni di euro (relativi ai contributi minimi soggettivi e relative integrazioni per il 2021, al contributo di maternità per il 2021 e alle eccedenze di contributo soggettivo del 2020 di cui al mod/5 nel limite massimo di 3mila euro).

anticipare per cassa a carico degli enti stessi (art. 44 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come successivamente modificato, nonché art. 13, comma 1, del d. l. 14 agosto 2020, n. 104, con annessi decreti ministeriali attuativi), con rimborso a gravare su apposito Fondo istituito nello stato di previsione di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,¹¹ secondo le modalità e i criteri indicati con appositi decreti ministeriali, tutti emanati nel corso del 2020 (d.m. 28 marzo 2020; d.m. 4 maggio 2020, n. 10 e d.m. 29 maggio 2020). Si tratta di un ausilio esteso anche ai liberi professionisti percettori di emolumenti previdenziali per invalidità ex art. 37 del d. l. 25 maggio 2021, n. 73, che ha prodotto una rilevante mole di lavoro per gli uffici della Cassa oltre ad effetti sulla liquidità di breve periodo, nel corso sia del 2020 sia del 2021.

Le ulteriori novità normative della legge di bilancio 2023.

Ulteriori norme primarie di rilievo per la gestione della Cassa, introdotte dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) - che qui si citano non solo per completezza di aggiornamento ma anche per gli effetti prospettici sui conti dell'Ente - attengono alla tempistica delle comunicazioni di insolvenza e discarichi per inesigibilità dei ruoli da parte degli agenti della riscossione, profilo notoriamente assai problematico a motivo delle innumerevoli proroghe nel tempo concesse per tali attività di verifica della riscuotibilità delle contribuzioni iscritte a ruolo, con ricadute in termini di incertezza della contabilizzazione di tali risorse nei bilanci degli enti creditori.

In effetti, le normative previgenti erano improntate ad un meccanismo che prevedeva dapprima il controllo sui ruoli più recenti ed a ritroso consentiva verifiche sui ruoli più antichi, di fatto rendendone impossibile il controllo effettivo da parte dell'ente impositore. Le nuove norme, contenute nell'art. 1, commi 253 e 254, hanno ridefinito la calendarizzazione delle comunicazioni di cui trattasi, dando priorità temporale ai ruoli più antichi ed adottando uno scaglionamento per il quale la verifica dei ruoli pregressi dal 2020 a tutto il 2022 va chiusa nel 2032, con una riduzione complessiva di un decennio dell'arco temporale in precedenza assegnato.

Va poi richiamato il disposto dell'art. 1, comma 311, che sostituisce l'art. 4, comma 3, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2011, n. 111, che affidava all'emanazione di un decreto ministeriale (mai perfezionato) la regolamentazione dei rapporti

¹¹ Anche il fondo in argomento è stato rifinanziato di ulteriori 10 milioni, per l'anno 2021, dall'art.13, comma 1, del d.l. n. 41 del 2021.

in materia di investimenti fra enti previdenziali e banca depositaria. La nuova norma accresce il margine di autonomia normativa degli enti, quali investitori istituzionali, disponendo che: “Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509”.

I regolamenti adottati dalla Cassa.

Accanto alle norme legislative sopra sinteticamente richiamate, si collocano le norme adottate dalla Cassa nell'esercizio della propria autonomia statutaria e regolamentare, anche per il recepimento di istituti di nuova introduzione.

Al riguardo, si precisa che le disposizioni in questione sono tutte presenti sul sito istituzionale della Cassa e che di esse è stato fornito un quadro aggiornato nell'ultimo referto approvato dalla Sezione in ordine di tempo. Si segnalano, perciò, di seguito alcuni aggiornamenti nell'intervenuto perfezionamento dell'iter di controllo ministeriale dei regolamenti innovativi adottati dall'Ente a tutto il 2020, con relativa entrata a regime, nonché le iniziative avviate successivamente ed attualmente in corso.

Sotto il profilo delle modifiche statutarie, si rappresenta che la Cassa, nel 2022, ha posto mano ad una nuova revisione dello statuto, dopo quella che ha portato nel 2016 all'approvazione di quello attualmente vigente. La stessa non risulta allo stato ancora perfezionata, stante la mancata approvazione da parte del Ministero vigilante¹².

¹² Come evidenziato nella relazione sulla gestione annessa al rendiconto 2022: “Un percorso accidentato nei rapporti con i Ministeri vigilanti hanno incontrato, nell'anno 2022, anche il regolamento dell'Assistenza e il nuovo Statuto, entrambi non ritenuti meritevoli di approvazione e riproposti dall'Ente, con alcune modifiche. Questa situazione sorprendentemente conflittuale ha, peraltro, indotto il Consiglio di Amministrazione a tutelare gli interessi dell'Ente anche in via giudiziaria mediante specifici ricorsi al TAR, con riferimento ai rilievi ministeriali che non potevano essere accolti. Ciò al fine di ricondurre in termini corretti il rapporto tra controllore e controllato, nel reciproco rispetto dei ruoli e dell'autonomia riconosciuta all'Ente dal D. Lgs. 509/94. Giova sottolineare che è la prima volta, dopo la

Quanto all'impianto regolamentare in dotazione, si rammenta che nel corso del 2020 è giunto a compimento l'articolato iter di perfezionamento del regolamento unico della previdenza forense, varato con delibera del Comitato dei delegati del 23 novembre 2018 e modificato, su indicazione dei Ministeri vigilanti, con successiva delibera del n. 3 del 21 febbraio 2020. Detto regolamento è stato definitivamente approvato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, con nota del Ministero del Lavoro in data 21 luglio 2020, con pubblicazione del relativo avviso nella G.U. Serie Generale n. 200 dell'11 agosto 2020 ed è entrato in vigore dal 1° gennaio 2021. Successivamente, peraltro, l'Ente ha inteso porre mano ad una riforma integrale del regime previdenziale, allo stato improntato a connotazione solidaristica e retributiva¹³, deliberata dal Comitato dei delegati nella seduta del 28 ottobre 2022, allo scopo di superare le criticità emerse dal bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2020, con previsione del passaggio al sistema contributivo "per anzianità", sulla falsariga della legge n. 335 del 1995 (c.d. riforma Dini). Alla data di chiusura della presente istruttoria, detto regolamento risulta essere in pendenza di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti. Sempre nell'esercizio di riferimento del presente controllo, dalla data dell'approvazione ministeriale, formalizzata con avviso pubblico il 5 giugno, è entrato in vigore il regolamento sulle prestazioni previdenziali in regime di cumulo, con cui la Cassa ha recepito nel proprio ordinamento l'estensione ai liberi professionisti, per effetto della legge n. 232 del 2016, della facoltà di cumulare periodi contributivi non coincidenti maturati presso gestioni pensionistiche diverse. Nel corso del 2021, poi, risulta perfezionato anche il regolamento concernente gli aspetti previdenziali delle società tra avvocati, parimenti deliberato nel testo originario nel novembre 2018 in ossequio alle disposizioni del menzionato art. 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2017,

privatizzazione del 1995 che l'Ente si trova costretto ad impugnare giudizialmente provvedimenti ministeriali di diniego. Anche per questo motivo è auspicabile che la revisione dei testi operata dall'Ente in via amministrativa possa essere sufficiente a superare ogni criticità con conseguente approvazione sia dello Statuto sia del Regolamento dell'Assistenza e abbandono dei contenziosi avviati" (pag. 5 relazione sulla gestione 2022). Il detto regolamento dell'Assistenza è stato revisionato nel luglio del 2023 ed ha recentemente ricevuto l'approvazione di cui trattasi. L'entrata in vigore è prevista con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

¹³ Con taluni temperamenti introdotti tanto sul fronte dei contributi, tanto su quello delle prestazioni volti, a tutela degli equilibri della gestione e in linea con i principi della legge n. 335 del 1995, estesi espressamente agli enti previdenziali privati dalla legge n. 296 del 2009 (art.1, comma 763).

Per ciò che attiene alle contribuzioni, si segnala l'incremento delle aliquote dei contributi minimi (integrativo e soggettivo) e di quelli integrativi. Quanto alle prestazioni, le principali modifiche del sistema, adottato dal 2021, hanno riguardato la individuazione della base pensionabile, rapportata alla base reddituale dell'intera vita lavorativa, l'innalzamento progressivo dei requisiti (anagrafici e di contribuzione) per l'accesso alle pensioni di vecchiaia, la riduzione dei coefficienti di rendimento per il computo della pensione retributiva. Il vigente regolamento delle prestazioni previdenziali della Cassa, poi, ha introdotto l'istituto della quota di pensione modulare, consistente in una quota di pensione di vecchiaia aggiuntiva, finanziata da contribuzioni volontarie e calcolata secondo il sistema contributivo, e disciplinato il diritto alla pensione minima, conseguibile con integrazioni volontarie legate al reddito.

n. 205 (legge di bilancio 2018 e di bilancio pluriennale 2018-2020)¹⁴ e successivamente emendato su indicazione ministeriale, con riavvio nel gennaio 2020 delle procedure approvative. Dette procedure sono state portate a compimento con pubblicazione dell'avviso di intervenuta approvazione da parte del Ministero del Lavoro sulla Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2021. Non si segnalano, ad oggi, ulteriori novità normative di rilievo. Si dà, tuttavia, conto delle iniziative adottate, da un lato, sul fronte delle agevolazioni contributive, con l'intendimento di prorogare di un ulteriore anno, e cioè a tutto il 2023, l'esonero dal pagamento del contributo minimo integrativo ex art. 24 del vigente regolamento unico della previdenza forense, già in atto applicato per il quinquennio 2018/2022, dall'altro, in materia di nuova regolamentazione dell'attività di assistenza. Il primo deliberato non ha ancora avuto positivo riscontro da parte dei Ministeri vigilanti, comportando rispettivamente l'invio di una richiesta di riesame e un'impugnativa del diniego in sede giudiziaria. L'evoluzione delle vicende di cui trattasi sarà seguita nel tempo. Quanto al regolamento Assistenza, anch'esso inizialmente oggetto di rilievi, risulta in atti intervenuto il recente perfezionamento con la prescritta approvazione.

Per ciò che attiene al 2019, è indicata in atti l'assunzione di un'iniziativa, da parte della Commissione "Bilanci e Patrimonio" del Comitato dei delegati, volta a far confluire in apposito regolamento dedicato le regole di condotta relative alla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Cassa, attualmente contenute in delibere non aventi valenza regolamentare. Detto *iter* non risulta ad oggi concluso.

Si precisa, altresì, che la Cassa non ha attivato, allo stato, fondi allo scopo con bilanci separati dedicati alla previdenza integrativa e complementare.¹⁵

¹⁴ La norma ha integrato integra la disciplina delle società tra avvocati dettata dall'art. 4bis della legge n. 247/2012, demandando alla Cassa forense l'emanazione di norme regolamentari di attuazione entro il 31 dicembre 2018. Tale adempimento risulta regolarmente espletato dall'ente, che ha perfezionato il detto regolamento con delibera del 24 novembre 2018, in forma di integrazioni al "Regolamento Unico della Previdenza", inoltrandolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la prescritta approvazione.

¹⁵ Tale attività istituzionale rientra tra gli scopi dell'Ente secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, 141 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori."

2. GOVERNANCE E CONTROLLI

2.1 Gli Organi: composizione, attribuzioni e rinnovi

La governance della Cassa, come definita a norma di statuto, fa perno sul Comitato dei delegati, organo di tipo assembleare composto dai rappresentanti degli iscritti, eletti a suffragio diretto nell'ambito di collegi elettorali corrispondenti ai distretti delle Corti di appello e per una durata in carica quadriennale, con possibilità di elezione per sole due volte anche non consecutive.

In effetti, il Comitato - che ha funzioni normative e di indirizzo, oltreché di approvazione dei bilanci e di definizione del regime previdenziale applicato - esprime nel suo seno il Presidente¹⁶ ed elegge i dieci consiglieri che, oltre al Presidente stesso, compongono il Consiglio di amministrazione¹⁷, anch'essi con incarichi quadriennali, e possibilità di rinnovo e di rielezione per una sola volta, come previsto dal vigente statuto rinnovato nel 2016, che ha così inteso ciclicizzare temporalmente in modo univoco le nomine in questione.

Con riguardo al Consiglio di amministrazione, si rappresenta che il medesimo è soggetto a rinnovo parziale, in ragione della metà dei suoi componenti, ogni due anni, il che - attesa la durata quadriennale dei mandati individuali - dovrebbe assicurare una continuità nell'operato dell'organo con la permanenza in carica "a scavalco" di cinque componenti anche oltre la durata del Comitato dei delegati che li ha espressi.

Va qui rammentato, per doverosa continuità con quanto evidenziato nel precedente referto, che, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni statutarie, l'operatività di tale meccanismo è stata inficiata dalla situazione concreta delle diverse scadenze degli organi in carica venutesi a determinare, evenienza che ha comportato nel 2020 il prolungamento in carica, in via di fatto, del presidente uscente e, per effetto della mancata regolare cadenza dei passati rinnovi biennali parziali del C.d.a., l'assenza di variazioni nella composizione di tale organo, rinnovato solo nel 2019 e da parte del nuovo Comitato dei delegati insediatosi in tale anno. Il pieno ripristino della ciclicità ordinaria a partire dall'esercizio 2021, con il primo rinnovo biennale disposto dal nuovo

¹⁶ A norma dell'art.8 dello Statuto attualmente vigente, relativo alle funzioni presidenziali, il Presidente:

-ha la rappresentanza legale della Cassa forense, anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva ed il Comitato dei delegati e svolge le altre funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti,

- in caso di urgenza, adotta provvedimenti da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Consiglio di amministrazione;

- vigila sull'attuazione delle delibere e impartisce direttive tramite comunicazioni indirizzate al Direttore generale;

-può, di volta in volta, delegare uno o più Consiglieri di amministrazione per il compimento di singoli atti.

¹⁷ Il Consiglio di amministrazione, in particolare, elabora le manovre gestionali cicliche e approva il bilancio tecnico attuariale, ed è responsabile della salvaguardia degli equilibri della gestione. Può procedere alla nomina di esperti.

Comitato.¹⁸

L'Ente ha dato conto degli esiti infruttuosi e definitivi delle azioni giudiziarie reiteratamente intraprese da parte di alcuni iscritti dinanzi al giudice civile per contestare la validità di tale operato e invocare la declaratoria di decadenza per il Presidente, precisando che la carica non comporta il compimento di atti di straordinaria amministrazione, salva la necessità di adozione di atti urgenti che, peraltro, nella specie non si è verificata. Siffatta assenza di interventi urgenti da sottoporre a ratifica è stata asseverata anche al Ministero vigilante e dal Collegio dei revisori.

Analoghi slittamenti hanno interessato anche la nomina del Vicepresidente, spettante al C.d.a. a cadenza biennale ed in concomitanza con ogni rinnovo parziale. Tale carica di supporto al Presidente e di *alter ego* in caso di assenza o impedimento è stata ricoperta nel biennio 2019-2020 dall'attuale Presidente, la cui sostituzione è stata disposta con delibera n. 336 del 29 aprile 2021 e, più recentemente, con delibera del C.d.a. n. 306 in data 18 maggio 2023.

Altri organi della Cassa sono:

- la Giunta esecutiva, deputata ad adottare gli atti gestionali e che consta del Presidente e di quattro componenti (due effettivi e due supplenti) eletti dal C.d.a. tra consiglieri in carica e con scadenza legata alla durata del mandato di consigliere, non interessata a modifiche nel corso del 2020, ma anch'essa rinnovata nel maggio 2021;
- il Collegio dei sindaci¹⁹, avente durata quadriennale, con compiti di vigilanza e controllo in applicazione delle disposizioni dell'art. 2403 del codice civile, in quanto compatibili, che nell'anno di riferimento era quello nominato con appositi provvedimenti nel 2018; la sostituzione è avvenuta regolarmente alla scadenza.

2.2 Attività e compensi

L'attività svolta dagli organi nel corso del 2020 non ha evidenziato sintomi disfunzionali, nel numero e nell'oggetto delle riunioni. In effetti, secondo gli elementi acquisiti in istruttoria, il Comitato di delegati e il C.d.a. si sono riuniti nell'anno rispettivamente per n. 8 e n. 26 sedute, dati del tutto in linea con quelli degli ultimi due esercizi, trattando all'ordine del giorno

¹⁸ Come da statuto, la nomina del nuovo Presidente e il rinnovo biennale nella composizione del cda sono stati disposti nella seduta di approvazione del bilancio, con delibere nn. 48 e 49 del 24 aprile 2021. In successione, nell'aprile 2023, si è avuto un altro rinnovo biennale, come indicato nel testo.

¹⁹ Il Collegio dei sindaci è costituito da 5 componenti, uno designato dal Ministro della Giustizia, uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dal Consiglio Nazionale Forense tra gli iscritti alla Cassa. I Sindaci nominati eleggono nella prima riunione il Presidente; sono altresì nominati 5 supplenti con le stesse modalità di designazione.

argomenti non ripetitivi. Imprecisato risulta il numero di riunioni della Giunta esecutiva.

I verbali in atti del Collegio sindacale documentano n. 24 riunioni.

Profilo sensibile della gestione è, invece, da considerare - anche per effetto delle osservazioni effettuate dal Ministero vigilante - quello degli oneri per il funzionamento degli organi gravanti sul bilancio della Cassa, già oggetto di attenzione da parte della Sezione nello scorso referto. In particolare, le osservazioni critiche ministeriali si sono appuntate sull'importo - fissato in misura più elevata (euro 600) rispetto a quella riferibile alle altre casse previdenziali private - del gettone di presenza da corrispondere per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, anche da parte dei componenti degli organi già percettori di una indennità di carica (Presidente, con estensione al Vicepresidente, e consiglieri di amministrazione), oltreché da parte dei componenti del Comitato dei delegati, che non ricevono altra forma di compenso.

Si premette che la misura delle dette spettanze, nell'importo al lordo degli oneri fiscali e contributivi, non ha subito variazioni rispetto al passato, ed è rimasta determinata negli importi fissati con delibera del Comitato dei delegati del 15 marzo 2019, come di seguito esposto con rappresentazione dell'entità massima dei compensi fissi erogabili, senza dare seguito al meccanismo di indicizzazione automatica che pure nella stessa era stato contemplato a decorrere dal 1° gennaio 2020 e che l'Ente ha revocato, secondo le raccomandazioni formulate dal Ministero vigilante²⁰.

Tabella 1 - Commisurazione emolumenti annui esercizio 2020

Organi	Importo spettanze <i>pro capite</i>	Importo spettanze complessive annue
Presidente	92.000	92.000
Vicepresidente	72.000	72.000
Consiglieri (9)	50.000	450.000
Presidente Collegio sindacale	35.000	35.000
Componente Collegio sindacale (4)	30.000	120.000
Totale indennità	279.000	769.000
Gettone di presenza	600	600

Elaborazione Corte conti su dati bilancio Cassa forense

²⁰ Vedasi nota del 20 maggio 2020.

I costi complessivi contabilizzati a conto economico 2020 fra gli oneri per servizi, alla voce b1, ammontano ad euro 3.119.777, e sono dettagliati in nota integrativa come esposto nella successiva tabella, in raffronto comparativo con i dati omologhi del bilancio 2019.

Tabella 2 - Analisi costi per gli organi

	Costi 2019*	Costi 2020	% inc. sul totale annuo	Variazione in valore assoluto
Compensi/Ind. di carica	968.163	967.903	31,02	-260
Gettoni di presenza	1.736.347	1.781.293	57,10	44.946
Rimborsi spese	934.895*	370.581	11,88	-564.314
Totale	3.639.405	3.119.777	100,00	-519.628
Sopravvenienze passive	16.639	0,0	0,0	-16.639
Totale	3.656.044**	3.119.777	3.119.777	-536.267
Dettaglio rimborsi spese				
Rimborso spese dirette	248.333	91.654	-	-156.679
Rimborso spese indirette	668.639	278.927	100,00	-389.712
<i>di cui:</i>				
<i>Rimborsi- fatture per servizi non ripartibili</i>	17.923	-	0,00	-17.923
<i>Oneri sociali (Inps, Inail)</i>	-	-	0,00	-
<i>Fatture pervenute per servizi resi in convenzione</i>	309.606	125.188	44,88	-184.418
<i>Spese con carta di credito**</i>	319.001	129.399	46,39	-189.602
<i>Spese non in convenzione**</i>	40.030	11.499	4,12	-28.531
<i>Spese anni precedenti</i>	0	12.841	4,60	12.841

Elaborazione Corte conti su dati bilancio Cassa forense

*Dato comprensivo di euro 17.923, relativo a spese per servizi catering, qualificati come "non ripartibili" tra i singoli organi;

** Dato rettificato dall'Ente a meri fini comparativi a seguito della riclassificazione del bilancio, con abolizione delle partite straordinarie, operata a carico del consuntivo 2020, con l'inclusione di sopravvenienze passive per euro per euro 16.639 (nel 2019 contabilizzate fra gli oneri straordinari) riferite a fatturazioni di debiti relativi ad esercizi pregressi.

La riportata scomposizione evidenzia che gli oneri per la corresponsione dei gettoni rappresentano la voce di costo più significativa nell'ambito di quelle che concorrono alla determinazione del totale.

Si tratta di dato rispetto al quale si rileva, rispetto all'esercizio 2019, un'oscillazione incrementale, sebbene non particolarmente significativa in termini percentuali, ragionevolmente legata all'andamento delle variabili che influiscono per natura sul medesimo (numero di riunioni "remunerate" e numero di partecipanti a ciascuna).

Detto andamento è coerente con l'assenza di misure volte, nello specifico, ad abbattere e/o a differenziare l'importo del gettone ovvero a circoscriverne strutturalmente l'erogazione,

avendo la Cassa ritenuto la sua scelta coerente con la complessità dei compiti concretamente affidati agli organi e con quella della gestione intestata alla Fondazione, dimensionalmente più imponente di quella delle altre casse, quanto a bacino di utenza e conseguente volume economico/finanziario dei rapporti giuridici di dare ed avere nonché del patrimonio alla medesima facenti capo.²¹

Secondo quanto si evince in atti, l'Ente ha adottato alcuni accorgimenti intesi ad evitare la crescita dei costi complessivi di cui trattasi, senza intervenire però sull'importo del gettone reputato congruo rispetto all'impegno richiesto dalle questioni affrontate nelle riunioni.

Tra queste iniziative, oltre alla sopra segnalata invarianza delle indennità di carica, è stata sottolineata la presenza di regole interne di contenimento, delle quali peraltro si è già riferito in passato, consistenti nel divieto di cumulo di gettoni per riunioni che si tengono nella stessa giornata e nella fissazione di un numero massimo di riunioni annue e di commissioni istruttorie, attualmente pari a n. 18²².

Si tratta di iniziative lodevoli, ma comunque non tali da comportarne la contrazione e/o la razionalizzazione strutturale dei costi di cui trattasi, come emerge del resto dai dati contabili all'esame, che registrano una flessione prevalentemente legata alla contrazione dei rimborsi spese, attribuita nella specie dallo stesso Ente - che pure richiama l'intervenuta adozione di più stringenti regole al riguardo - allo svolgimento di riunioni a distanza caratterizzante obbligatoriamente l'attività istituzionale nella fase dell'emergenza pandemica.

Con specifico riguardo alle diverse modalità di erogazione dei rimborsi spese - avvalendosi di convenzioni con soggetti terzi per l'organizzazione delle trasferte nonché dell'utilizzo di carte di credito aziendali - la Sezione si riserva approfondimenti mirati.

Si ritiene qui di sottolineare che, anche per il 2020, la nota integrativa è conforme alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 16) c.c. nella parte in cui espone, con specifico report, l'ammontare analitico e cumulativo delle spettanze maturate dalle singole categorie di amministratori nell'anno.

²¹. E' quanto si evince dalla nota di precisazioni n. 58395 in data 22 marzo 2022 che Cassa forense ha inteso pubblicare sul proprio sito istituzionale a seguito delle osservazioni contenute nell'ultimo referto di questa Sezione.

²² Si rammenta che il Comitato dei delegati con delibera in data 16/12/2016 ha rideterminato il tetto previsto per i gettoni di presenza, elevando da 15 a 18 il numero complessivo delle partecipazioni indennizzabili ad attività collegiali.

Tabella 3 - Scomposizione costi per singoli organi

	2019			Totale	2020			Totale
	Amm.	Delegati	Sindaci		Amm.	Delegati	Sindaci	
Compensi/Ind. di carica	779.043	-	189.120	968.163	779.043	-	188.860	967.903
Gettoni di presenza	341.815	1.195.674	198.857	1.736.347	363.130	1.204.956	213.206	1.781.293
Rimborsi spese ripartibili	274.548	588.504	53.920	916.972	112.541	244.672	13.367	370.581
Rimborsi spese per servizi non ripartibili				17.923	-	-	-	-
Totale	1.395.406	1.784.178	441.897	3.639.405	1.254.715	1.449.629	415.433	3.119.777

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

Nella voce dei compensi/indennità per gli amministratori rientrano quelli per il Presidente e per il Vicepresidente, che ammontano - al lordo degli oneri a carico della Cassa - rispettivamente ad euro 116.730 e 91.353.

Non si ritiene qui di riproporre il calcolo ipotetico del gettone medio pro-capite annualmente percepito dai singoli componenti degli organi, tenuto conto delle precisazioni rese in istruttoria in ordine alla non significatività dell'informazione, atteso che i detti componenti, tutti promanazione del Comitato dei delegati, partecipano alle riunioni delle pluralità degli organi collegiali in cui siedono. Per il 2021, infatti, l'Ente ha ritenuto di confrontare l'importo dei gettoni proprio al numero di presenze individuali assicurate nelle diverse sedi collegiali.

Per le stesse ragioni, non si ripropone l'ipotizzata ricostruzione del costo complessivo medio pro-capite dei componenti incaricati, come elaborato nello scorso referto. Si dà doverosamente atto, peraltro che la relativa tabella era affetta da errore materiale come rilevato dalla Cassa nella nota di replica n. 58395, del 22 marzo 2022, pubblicata sul sito istituzionale.

2.3 Organismo di vigilanza, *Internal auditing* e trasparenza.

Quale soggetto giuridico potenzialmente assoggettato a responsabilità amministrativa per reati commessi al proprio interno, secondo la disciplina dettata dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., la Cassa si è dotata di apposito Modello di organizzazione e di gestione, con finalità di prevenzione ed agli effetti esimenti di cui all'art. 6 del detto decreto, fin dal 2012²³, che viene

²³. Il modello, adottato con deliberazione del C.d.a. del 19 dicembre 2012, è stato costruito assumendo a riferimento le *Linee guida* adottate dalla Confindustria il 7 marzo 2002, aggiornate nel marzo del 2014, nonché le *Linee guida* adottate dall'ACRI (Associazione di Fondazione e di Casse di Risparmio S.p.A.), con gli adattamenti reputati necessari a rendere il medesimo meglio aderente alle finalità e all'attività della Fondazione.

periodicamente aggiornato ed integrato, come avvenuto anche nell'esercizio 2020 con apposita deliberazione del C.d.a. del 26 novembre.²⁴

Come ampiamente riferito nel precedente referto, il Modello è stato elaborato tenendo presenti le apposite Linee guida di Confindustria e di Acri (Associazione casse risparmio), con gli adattamenti reputati necessari a renderlo meglio aderente alle attività della Fondazione, e secondo uno studio preliminare approfondito delle linee procedurali di competenza che testimonia la particolare attenzione posta dalla Cassa nella costruzione di un compiuto sistema di *risk management*.

Lo stesso contempla l'adozione di un insieme coordinato di misure organizzative e di controllo finalizzate a prevenire la commissione di reati nell'esercizio delle attività di competenza della Cassa. In particolare, ne costituiscono elementi essenziali l'adozione: di un sistema organizzativo fondato su disposizioni formalizzate e su una chiara distribuzione funzionale; di un sistema di autorizzazioni (deleghe e procure) per l'assegnazione di compiti di rappresentanza esterna della Cassa; di procedure interne ispirate alla segregazione delle funzioni (separazione tra decisori, operatori e controllori) e alla tracciabilità dei passaggi procedurali, soprattutto nei settori che vengono pre-individuati come particolarmente esposti alla commissione di reati.

Rientrano nel Modello anche i controlli di gestione e sui flussi finanziari, che l'Ente riferisce di aver attivato proficuamente, nonché le istruzioni sulla corretta tenuta della documentazione.

In merito ai primi, si ribadisce che l'Ente dispone di un servizio di *internal auditing* chiamato a supportare il *management* dell'Ente nelle decisioni strategiche volte al perseguimento degli obiettivi istituzionali e al miglioramento dell'efficienza dell'organizzazione e di efficacia ed economicità dei servizi resi, mediante lo svolgimento di attività indipendente di garanzia e consulenza. Nell'organigramma aziendale a tale servizio è assicurata una posizione autonoma rispetto agli altri settori di attività. Al medesimo è preposta un'unità di personale reclutata a tempo determinato con contratto dirigenziale.

A garanzia del buon funzionamento del Modello, l'Ente si è dotato di apposito Organismo di vigilanza, con composizione, compiti e modalità di funzionamento stabilite, oltreché nello stesso, anche in apposito regolamento interno. Giova qui rammentare che detto Organismo si

²⁴ Modifiche precedenti sono state formalizzate con le deliberazioni in data 10 gennaio 2014, 17 dicembre 2015, 3 maggio 2017, 6 dicembre 2018, marzo 2019 e 5 dicembre 2019. Si registrano anche modifiche successive, in particolare con deliberazione del C.d.a. 13 ottobre 2022.

compone di tre membri, di cui due individuati *ratione officii* nell'ambito del Servizio di *Internal Audit* e del Collegio dei sindaci. Il terzo componente, con funzioni di Presidente, è invece titolare di incarico esterno ed è scelto sulla base delle competenze specifiche in attività ispettive e consulenziali, legate alle esperienze professionali nel settore in cui opera l'Ente. Nel corso del 2020, era in carica l'Organismo nominato dal C.d.a. con delibera n. 355 del 10 maggio 2018 e modificato nella composizione con delibera n. 193 del 14 marzo 2019.

Si inserisce nell'ambito di tali misure di contrasto all'illegalità anche l'adozione, a far tempo dal 2009, di un Codice etico e di condotta, vincolante per organi, dipendenti e collaboratori, pure modificato con cadenze analoghe a quelle di revisione del Modello e da ultimo aggiornato dal C.d.a. in data 13 ottobre 2022.

Come puntualizzato in atti, *“la violazione dei principi contenuti nel Codice Etico costituisce inadempimento agli obblighi connessi al rapporto di lavoro e, in quanto tale, comporta l'applicazione delle sanzioni indicate dal Codice Disciplinare, adottato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento del 26/02/2009 e da ultimo aggiornato il 6 dicembre 2018, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro di categoria”*.

Quanto al rispetto degli obblighi di trasparenza, ai quali la Cassa è iscritta quale soggetto di diritto privato che persegue finalità pubblicistiche e di rilevante interesse generale ai sensi dell'art. 2 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, si è già riferito delle iniziative adottate in conformità alle indicazioni di cui alle linee guida adottate dall'Anac con la deliberazione n. 1134 del 8 novembre 2017, consistenti nell'adozione di un “Codice della trasparenza” (deliberazione C.d.a. 8 novembre 2018) e nella emanazione di linee guida in materia di accesso agli atti e di accesso civico (delibera C.d.a. 6 dicembre 2018).

La Fondazione ha allestito, in ottemperanza alle norme vigenti, un'apposita Sezione trasparenza nel proprio sito *web* istituzionale, che risulta particolarmente curata e aggiornata con atti e informazioni di attuale rilievo. Sono pubblicati e reperibili sul sito: gli atti di carattere generale; quelli concernenti l'organizzazione ed i costi di funzionamento e di gestione; le informazioni e i dati riguardanti i due rami della gestione istituzionale (previdenziale-assistenziale e patrimoniale); gli atti relativi alle procedure di appalto. Risultano, poi, presenti sul sito i bilanci in versione integrale e ritualmente pubblicate le relazioni degli organi di controllo, ivi comprese le relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria, in ossequio all'art. 33 del d.lgs.n. 33 del 2013.

Al fine di rendere effettivo il rispetto del principio di trasparenza, il Consiglio di amministrazione della Cassa si è munito di un "Responsabile per la trasparenza", figura professionale alla quale sono affidati la definizione di appropriate procedure di selezione e formazione dei dipendenti che operano nei settori istituzionali, l'adozione di misure volte ad improntare il lavoro alla massima apertura informativa, nonché il controllo interno sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

In chiave di aggiornamento rispetto alle informazioni sull'adeguamento alle norme di pubblicità e trasparenza, si riferisce che la Cassa ha ottemperato, tramite il proprio Organismo di vigilanza, all'inoltro e pubblicazione delle attestazioni relative al puntuale adempimento degli obblighi di trasparenza, finalizzate al monitoraggio dell'Anac ex art. 45 del d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i, come recentemente ricognite dall'Autorità stessa con delibera n. 294 del 2021.

3. STRUTTURA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE

3.1 Articolazione organizzativa

Come già si è avuto modo di evidenziare in passato, l'articolazione organizzativa dell'Ente è definita nell'ambito del Modello di gestione adottato ex art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001 e dei relativi aggiornamenti. La stessa, dichiaratamente ispirata alla separazione tra funzioni strategiche, gestionali e di controllo nonché all'adeguamento delle strutture interne a principi di razionalità ed efficienza, secondo le esigenze concrete delle diverse linee procedurali in carico, sulla base delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione ex art. 15, comma 1, lett d) dello statuto e dei provvedimenti adottati dal Direttore generale nella qualità di vertice amministrativo della Fondazione, nell'ambito delle funzioni assegnate anch'esse dalla normativa statutaria (art. 34)²⁵.

Costituisce, pertanto, carattere intrinseco di tali assetti un alto grado di flessibilità, accentuato dall'assenza di regole di riferimento interne che definiscano quantomeno le linee di base dell'articolazione, consentendo di contemperare dinamicità e continuità dell'organizzazione. Si tratta, peraltro, di un aspetto già rilevato criticamente nello scorso referto, ma considerato dall'Ente come elemento caratterizzante e punto di forza della sua soggettività privatistica. Al riguardo, l'Ente ha inteso perciò rimarcare come l'adozione di una regolamentazione in materia - a differenza di quanto avviene per gli enti pubblici - non abbia alcun carattere di obbligatorietà e che in ogni caso la scelta di non irrigidire l'organizzazione, disciplinandone livelli e tipologie di strutture interne di cui l'Ente può dotarsi, non implica alcuna estemporaneità nelle misure organizzative adottate, le quali sono attentamente valutate dal C.d.a. di concerto con la Direzione generale "a valle di uno specifico studio condotto da parte di una società esterna specializzata nella materia"²⁶.

²⁵ Secondo la declinazione di competenze statutaria, il Direttore generale in particolare: provvede all'organizzazione dei servizi e degli uffici, determina le attribuzioni e la distribuzione del personale in conformità agli indirizzi stabili dal C.d.a.; esercita la disciplina o promuove l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale dipendente; nei limiti fissati dal C.d.a., provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione dell'Ente ed alla manutenzione degli immobili in cui sono allocati gli uffici; liquida i rimborsi spese agli organi della Cassa e ai suoi componenti; esprime, se richiesto dal Presidente, parere sulle relazioni e proposte di deliberazioni predisposte dai dirigenti per gli organi collegiali; informa il Presidente su ogni fatto di rilievo relativo all'Ente; cura la regolare tenuta delle scritture contabili; è responsabile delle dichiarazioni obbligatorie per legge nonché del rispetto delle norme previdenziali dei dipendenti e dell'osservanza delle regole di tutela del lavoro e della *privacy*.

²⁶ In questi termini vedasi nota di replica n. 58395/P in data 2 marzo 2022, a firma del Presidente.


Nel prendere atto di quanto eccepito, la Sezione osserva come nel contesto indicato gli organigrammi dell'Ente siano assoggettati a variazioni che non seguono alcuna ciclicità e che anche nelle modifiche di maggior rilievo, attinenti alla creazione e/o all'accorpamento di nuovi uffici, non siano agevolmente ricostruibili se non mediante raffronti comparativi tra le diverse versioni che si susseguono nell'ambito degli aggiornamenti del Modello *ex lege* n. 231 del 2001, che intervengono all'occorrenza e senza cadenze temporali predeterminate.

Non risulta che l'Amministrazione disponga di un quadro di sintesi che periodicamente illustri e dia conto con completezza dei provvedimenti di ristrutturazione interna adottati e delle loro finalità. Frammentari appaiono, tra l'altro, i riferimenti alle dette iniziative contenuti nelle relazioni sulla gestione allegate ai bilanci. Posto quanto sopra, non si può qui che riproporre l'organigramma esposto nel referto precedente, già aggiornato al 2020, che non risulta aver subito sostanziali innovazioni a tutto ottobre 2022, epoca della più recente revisione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte del Consiglio di amministrazione²⁷.

Dall'esame dello stesso si evince che l'Ente dispone di una pluralità di uffici e strutture variamente denominati per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto, tutte facenti direttamente capo alla Direzione Generale. Per l'esercizio dell'attività istituzionale, invece, si è dotato di due macro-aree funzionali di livello dirigenziale, rispettivamente denominate Area istituzionale e Area patrimonio, intestatarie delle diverse linee procedimentali di competenza della Cassa. L'Ente dispone, altresì, di Uffici di stretto supporto alla attività della governance aziendale. Si tratta degli Uffici di segreteria del Comitato dei delegati e del C.d.a., nonché dei servizi di documentazione e studio di riferimento per i detti organi collegiali. Fa capo, inoltre, direttamente agli organi dell'Ente il Servizio di internal audit.

Si ritiene qui di anticipare, con riserva di approfondimenti nei referti delle pertinenti annualità, che le modifiche nella struttura organizzativa deliberate nel corso del 2022 hanno riguardato in prevalenza la ristrutturazione degli uffici di supporto, senza intervenire negli assetti delle due aree istituzionali.

²⁷ Si ricorda, in proposito, che l'Ente era già intervenuto in termini generali sulla propria organizzazione nel corso del 2019 (secondo gli indirizzi impartiti dal C.d.a. nella seduta del 28 marzo 2019) ed agli esiti di un lavoro di ricognizione e studio dei processi affidato a una società esterna e che ha proceduto ad esternalizzare progressivamente dal 2018 il proprio servizio di *Call center*, prima gestito internamente. Da tale ridefinizione dell'organigramma aziendale, varata dal 1° ottobre 2019, era scaturita poi una revisione di competenze delle unità organizzative elementari che operano nell'ambito dell'area istituzionale, con ridenominazione dei singoli uffici e redistribuzione fra questi del personale.



3.2 Il personale

La Cassa aderisce all'Associazione degli Enti Previdenziali Privatizzati (A.d.E.P.P.) e, come sopra detto, fa riferimento alle regole dei contratti collettivi, dirigenziali ed impiegatizi, di tale comparto nella disciplina dei rapporti di lavoro con il proprio personale²⁸. Gli impiegati sono classificati secondo le disposizioni del contratto vigente, oggetto di rinnovo in data 15 gennaio 2020, ed in conformità al mansionario ivi stabilito²⁹, con inquadramento legato alle competenze professionali in quattro aree di riferimento e possibilità di inquadramento in un'area quadri del personale di area più elevata.

La struttura amministrativa ha al vertice un Direttore generale, responsabile della gestione degli uffici secondo le disposizioni dell'art. 34 dello statuto, sotto le direttive del Consiglio di amministrazione ex art. 15, comma 1, lett. d) dello statuto stesso. L'attuale Direttore generale è stato incaricato con contratto a termine secondo il menzionato Ccnl Dirigenti degli Enti Previdenziali Privatizzati, a decorrere dal 1° agosto 2016. L'incarico è stato rinnovato alla scadenza fino al 31 dicembre 2021 e successivamente per un ulteriore triennio.

Si evidenzia che i dati della consistenza del personale, ripartiti per categorie e secondo la distribuzione per uffici, al 31/12 sono indicati con puntualità dalla Cassa nella nota integrativa al bilancio di esercizio, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 2427, punto 15) del codice civile.

Gli elementi in atti ufficiali restituiscono, pertanto, al 31 dicembre 2020 la situazione illustrata nella tabella seguente, in comparazione con i dati del precedente esercizio.

²⁸ I Ccnl del comparto sono stati rinnovati da ultimo nel gennaio del 2020 per il triennio 2019-2021 sia per il personale dipendente sia per l'area dirigenziale, con il riconoscimento di adeguamenti economici e di una quota di arretrati relativi al 2019, destinata ad impattare sui bilanci delle Casse per il 2020.

²⁹ Le Aree di riferimento, con la relativa declaratoria di mansioni, sono le seguenti:

-area A - relativa al personale in possesso di elevata competenza tecnico-professionale che svolge attività caratterizzata dall'importanza ed autonomia delle funzioni, di studio e programmazione di problemi di carattere complesso anche diretti all'organizzazione, razionalizzazione delle procedure;

- area B - per il personale che svolge attività istruttoria, di iniziativa promozionale, studio, di addestramento, qualificazione e aggiornamento del personale, elaborazione e progettazione di natura tecnica contabile e/o amministrativa che presuppongono specializzazione e preparazione professionale nelle attribuzioni di settore o di modulo organizzativo, capacità di valutazione e perseguimento dei risultati, nonché capacità di decisione, di proposta e di individuazione dei procedimenti necessari all'istruttoria dei casi esaminati;

- area C - comprensiva del personale che svolge attività tecnica e/o amministrativa ovvero attività ausiliarie polivalenti che richiedono conoscenze inerenti a tecniche e processi operativi;

- area R - professionale per i dipendenti che assumono la personale responsabilità nello svolgimento dell'attività professionale nel rispetto delle norme che regolano il relativo Ordine e Collegio.

Tabella 4 - Personale in servizio negli esercizi 2019-2020.

Grado/Livello	2019	2020
Direttore generale	1	1
Dirigenti	7	9
Quadri	6	4
Area A	126	126
Area B	115	111
Area C	12	13
Area R	9	9
Portiere	0	0
Totale	276	273

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

La variazione riscontrata tra i due esercizi è legata al saldo fra nuove assunzioni (n. 2) e cessazioni (n. 5, di cui una per decesso).

Secondo le informazioni desumibili dalla nota integrativa, i dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono n. 263, di cui n. 21 in regime di *part time*, con un'attività considerata equivalente a quella di n. 15 unità *full time*.

L'incremento del personale dirigenziale è dovuto all'assunzione, con contratto di durata triennale, di due unità già in precedenza in carico nel livello quadri. Delle nove unità con tale qualifica, cinque sono a tempo determinato.

L'Ente, nel proprio modello organizzativo ed annesso codice etico, fa richiamo ai principi di trasparenza nella attività di reclutamento del personale. In concreto, le assunzioni vengono pianificate dal C.d.a. in base a ricognizioni del fabbisogno effettuate presso i singoli uffici e vagliate da apposita Commissione per il personale, istituita presso il Comitato dei delegati. La ricerca del personale è affidata a soggetti esterni operanti nel campo dell'intermediazione del lavoro, a loro volta scelti a trattativa diretta. Segue esame curriculare degli aspiranti da parte della detta Commissione e proposta di assunzione per il C.d.a., che assume la decisione finale.

Il costo complessivo registrato a conto economico riporta un contenuto incremento rispetto ai dati del 2019 riclassificati, dovuto agli adeguamenti salariali obbligatori derivanti dai rinnovi contrattuali, dei quali si era già evidenziato, tra i fatti di rilievo sopravvenuti alla chiusura dell'esercizio 2019, l'impatto prospettico sul bilancio proprio a partire dall'annualità 2020. L'incremento è quindi da reputarsi strutturale. In coerenza,

si rileva la crescita del costo medio unitario a dipendente.

Tabella 5 – Costo complessivo e costo medio

	2019	2020	Var.% 2019-2020
Costo totale del personale	20.411.778	20.693.650	1,4
Unità di personale	276	273	-1,1
Costo unitario medio	73.956	75.801	2,5

Elaborazione Corte conti su dati di bilancio dell'Ente

I costi di cui trattasi sono distribuiti nelle diverse voci analitiche indicate nella seguente tabella, che trovano puntuale esposizione a conto economico.

Tabella 6 – Analisi costo del personale e variazioni 2019/2020.

	2019	2020	Var.% 2019-2020
Costi complessivi del personale	20.411.776	20.693.650	1,4
Retribuzioni	13.881.119	13.919.956	0,3
Oneri sociali	3.866.941	3.895.167	0,7
Trattamento di fine rapporto	420.906	421.990	0,3
Trattamento di quiescenza	1.149.973	1.268.337	10,3
Sub totale comp. fissa obblig.	19.318.939	19.505.450	1,0
Altri costi	1.092.837	1.188.200	8,7

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

Si precisa che ciascuna delle esposte voci di costo è ulteriormente dettagliata in nota integrativa nelle componenti elementari. Tali dettagli sono sufficientemente esplicativi, ad eccezione di quelli concernenti la voce “altri costi”, che contiene anche sottovoci generiche, descritte in modo frammentario e di non immediata intellegibilità.

Va qui evidenziato, peraltro, che detta voce “altri costi” presenta una composizione sensibilmente diversa da quella dei precedenti bilanci, a motivo dell'intervenuta ristrutturazione della contabilità legata al pieno adeguamento dell'articolazione dei conti alle regole civilistiche. Ciò ne ha comportato la riclassificazione a fini comparativi dei dati del 2019, non allineabili a quelli del bilancio approvato, con espunzione di alcune componenti che in precedenza vi erano incluse.

Nella nuova impostazione contabile seguita dall'Ente, la voce in questione comprende oneri per polizze assicurative e sanitarie in favore del personale, oltreché oneri per benefici erogati ai dipendenti in applicazione di istituti di *welfare* previsti nel vigente contratto integrativo aziendale. Rientrano nella voce in argomento anche i costi per accertamenti sanitari, comprensivi di accertamenti legati alla pandemia. Il riscontrato incremento complessivo rispetto al dato 2019, rielaborato dall'Ente, interessa pressoché tutte le singole sottovoci. Non rientrano nei costi per il personale, come da nuova classificazione del conto economico, gli oneri per servizio sostitutivo mensa (che l'Ente ha erogato sotto forma di buono pasto anche per le giornate di lavoro agile), per formazione e per rimborsi spese, tutti annoverati alla voce CE - b 23 cioè fra i costi per servizi a favore del personale, ammontanti nel 2020 ad euro 381.954 (a fronte di euro 425.313 del 2019).

L'Ente computa in bilancio anche oneri potenziali per la monetizzazione di ferie non godute, su invito del Collegio sindacale e per ragioni prudenziali, sebbene al riguardo permanga il generale divieto di corresponsione ex art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 e relativa legge di conversione, valevole per tutti gli enti inseriti - come la Cassa - nel perimetro del consolidamento dei conti pubblici *ex lege* n. 196 del 2009. Sul punto, va dato espressamente atto - anche per doverosa precisazione correttiva rispetto ai rilievi formulati nel precedente referto - che l'Ente rispetta il divieto, procedendo solo ad effettuare accantonamenti correlati. Si tratta, in ogni caso, di partita che va poi correttamente gestita a stato patrimoniale e che può essere movimentata nel solo caso di impossibilità assoluta a fruire nel semestre successivo le ferie maturate annualmente, cioè nel caso di premorienza. La disposta contabilizzazione, quindi, genera una complicazione nella tenuta delle scritture la cui effettiva utilità, a fronte dei rischi ipoteticamente da sterilizzare, potrebbe, ad avviso della Sezione, essere rivalutata, anche alla luce della loro effettiva attualizzazione in concreto negli anni passati.

Quanto alla gestione dei rapporti con il personale, si ritiene di segnalare che la Cassa annette particolare rilievo al benessere psico-fisico dei dipendenti. Risulta in atti che l'Ente dispone da tempo di un Piano Welfare aziendale che prevede l'erogazione di *benefits* e regimi di sostegno, implementabili volontariamente a livello individuale mediante conversione del premio aziendale di risultato e la possibilità di erogazione di prestiti ai dipendenti.

Tale facoltà è stata concessa, a partire proprio dal 2020, per assicurare l'estensione della polizza sanitaria del personale anche ai componenti dei nuclei familiari.

All'introduzione ed erogazione di tali misure la Cassa evidenzia di aver improntato i contenuti del contratto integrativo aziendale rinnovato nel luglio del 2020, in adeguamento al rinnovo, in data 15 gennaio di tale anno, del Ccnl del personale degli Enti previdenziali privati, applicato dalla Cassa. Detto contratto, valevole per il biennio 2021/2021 e prorogato a tutto giugno 2022, è integrato da una serie di disciplinari allegati che regolamentano le diverse tipologie di benefici e che la Cassa riferisce aver revisionato nel 2021.

Circa le innovazioni qualificanti del medesimo, viene posto l'accento sull'introduzione di un sistema, prima mancante, di valutazione individuale per l'erogazione del premio aziendale di risultato e per la sua regolamentazione con apposita deliberazione del C.d.a. allegata al contratto (n. 278 del 2 luglio 2020).

Ampio spazio è dato nella relazione sulla gestione alla descrizione delle misure adottate durante il periodo emergenziale per tutelare la salute dei dipendenti ed al tempo stesso garantire la piena operatività dell'Ente, nello svolgimento dei servizi essenziali che gli sono intestati. Si evidenzia come in questo periodo sia stato necessario potenziare l'attività per rispondere adeguatamente all'accresciuta domanda di servizi assistenziali straordinari, organizzando turni di lavoro in *smart working* e limitando allo stretto necessario le attività in presenza. Si dà notizia anche della costituzione di un nucleo di vigilanza sanitaria composto dal Direttore generale e dal medico competente.

La tabella sottostante, infine, mostra l'incidenza dei costi del personale su quelli complessivi registrati in bilancio nelle annualità esaminate, nonché sui ricavi della gestione caratteristica.

Tabella 7 - Incidenza spesa di personale su costi e ricavi.

	2019 bilancio ufficiale	2019 bilancio riclassificato	2020	Var. valore assoluto	Var% 2019-2020
Costo personale	20.827.907	20.411.784	20.693.651	281.867	1,4
Costi annui	1.384.302.531	1.224.736.018	1.132.006.063	-92.729.955	-7,6
Incidenza %	1,50	1,67	1,82	0	9,0
Ricavi annui	2.322.085.274	1.811.674.304	1.839.633.540	27.959.236	1,5
Incidenza %	0,89	1,13	1,12	0	-0,9

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

I raffronti comparativi sono basati sui dati del bilancio 2019 riclassificato e, per tale ragione,

presentano un ricalcolo delle percentuali di incidenza rispetto ai dati forniti con il precedente referto, non adeguatamente illustrati in nota integrativa. Gli stessi si propongono, pertanto, per mera completezza espositiva.

3.3 Incarichi professionali e consulenze

L'Ente espone a conto economico cospicui costi per rapporti di lavoro autonomo di natura professionale e per incarichi di consulenza esterna, offrendone una descrizione sommaria in nota integrativa.

Tabella 8 - Incarichi professionali e consulenze

	2019	2020	Var.% 2019-2020
Consulenze legali e notarili	617.414	606.027	-1,8
Sopravvenienze passive	51.362	-	-100,0
Totale consulenze legali e notarili	668.776	606.027	-9,4
Consulenze amministrative e tecniche	704.240	684.635	-2,8
Sopravvenienze passive	11.527	-	-100,0
Totale consulenze amministrative e tecniche	715.7677	684.635	-4,3
Altre consulenze	666.574	911.865	36,8
Sopravvenienze passive	188.87	-	-100,0
Totale altre consulenze	855.449	911.865	6,6
Totale compensi professionali e lavoro autonomo	2.239.992	2.202.527	-1,7

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

I dati esposti riflettono rapporti di carattere occasionale volti a fronteggiare fabbisogni funzionali legati alla gestione di singoli affari, ma che tendono a riproporsi in concreto con continuità perché attinenti all'attività istituzionale della Cassa, cioè all'instaurazione ed allo sviluppo dei rapporti previdenziali/assistenziali con gli iscritti. Conseguentemente, il calo registrato nell'esercizio è legato a variabili non governabili dall'Ente (andamento dei contenziosi in carico e necessità di consulenze notarili per vidimazione libri e procedure) e non può considerarsi strutturale.

In termini di maggior dettaglio, si osserva che la contrazione interessa tanto le consulenze legali e notarili, tanto quelle amministrative e tecniche, mentre andamenti di segno opposto si rilevano con riguardo alla voce promiscua delle c.d. altre consulenze.

Va rammentato che l'Ente contabilizza nella prima sottovoce, oltre alle spese notarili che hanno importi piuttosto contenuti e residuali (euro 5.131,29 nel 2020), non solo le spese correlate all'assistenza stragiudiziale e alla difesa in giudizio, ma anche gli oneri da soccombenza che

riflettono strettamente gli esiti dei contenziosi che si chiudono in corso d'anno. Si tratta di oneri che, diversamente da quanto rilevato per gli anni precedenti, appaiono in crescita. Gli stessi, peraltro, sono in parte sterilizzati dalla previsione di accantonamenti a fondo per spese di liti in corso, che l'Ente riferisce di quantificare a fine esercizio avuto riguardo capillarmente ad ogni singola causa pendente.

Le spese da contenzioso sono, peraltro, concretamente ed in parte compensate dalle entrate per rimborsi spese legali iscritte in bilancio alla voce CE "Altri ricavi - Recupero vari", che è pari nel 2020 ad euro 242.770 (euro 298.546 nel 2019).

La registrata contrazione dei costi per consulenze tecnico-amministrative è attribuita dall'Ente principalmente all'assenza di oneri per la redazione del bilancio tecnico attuariale, oltreché a minori spese per consulenze fiscali e immobiliari. In quest'ambito, peraltro, crescono le spese per consulenze informatiche. I dati delle "altre consulenze" segnano un incremento pari al 7 per cento circa, rispetto a quelli del precedente esercizio. L'Ente afferma che la voce si riferisce ad oneri per accertamenti sanitari finalizzati alla verifica dei requisiti per l'ammissione a trattamenti pensionistici di inabilità/invalidità o di tipo assistenziale (indennizzi per malattia o infortunio) erogabili agli iscritti in base alle vigenti disposizioni regolamentari, ivi compresi quelli richiesti dal giudice in ambito contenzioso e quelli necessari ai rimborsi a carico della polizza sanitaria.

Non si dispone di elementi conoscitivi puntuali sugli accertamenti sanitari disposti nell'anno e sui criteri di imputazione all'esercizio in correlazione ai dati delle pensioni di tale tipo e degli indennizzi di siffatta natura erogati.

4. L'ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI

Con riguardo all'attività di acquisizione di beni e servizi, la Cassa riferisce di applicare già da tempo nell'affidamento delle commesse le norme sui contratti pubblici, contenute per l'anno di riferimento nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sopravvenute modifiche, nonché la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fissata dagli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dalle disposizioni di interpretazione e di attuazione di cui all'art. 6 del d.l. 12 novembre 2010, n.187 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217³⁰.

La gestione degli acquisti presso l'Ente è ripartita tra il Servizio affari generali e sicurezza, per le commesse affidabili in via diretta ai sensi delle norme citate e successive modificazioni e innovazioni³¹, e l'Area legale e giuridica, deputata a gestire le procedure di gara.

Si tratta di riparto interno di competenze revisionato proprio a partire dal 2020 per esigenze di redistribuzione dei carichi di lavoro e per assicurare maggiore funzionalità al settore, anche in concomitanza con l'avvio di una più articolata procedimentalizzazione della fase di confronto concorrenziale relativa agli acquisti di minore importo, secondo le indicazioni contenute nella circolare Anac n. 4, introdotta con apposita delibera del C.d.a. in data 14 maggio 2020. L'espletamento delle dette procedure, relative alle indagini di mercato e al ricorso ai sistemi elettronici di scelta del contraente, infatti, è stato intestato parimenti all'Area legale e giuridica, restando in capo al Servizio affari generali e sicurezza la predisposizione della documentazione preliminare (progetti e capitolati) e la gestione della fase esecutiva.

In atti si riferisce che l'Ente si avvale, oltretutto del ricorso al MEPA, anche della piattaforma elettronica messa a punto dall'Adepp per l'utilizzo dell'elenco dei fornitori comune a tutte le Casse e per la verifica telematica certificata dei requisiti degli operatori economici.

In atti si apprende che l'Ente utilizza, altresì, l'albo dei fornitori predisposto dall'Adepp per la generalità delle Casse previdenziali e che la razionalizzazione del settore acquisti - per beneficiare di economie di scala anche attraverso semplificazioni procedurali ed

³⁰ Circa le modalità di applicazione delle dette disposizioni, si segnala da ultimo la determinazione Anac n. 556 del 31 maggio 2017.

³¹ Si tratta delle procedure di cui all'art. 36, lett a), del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, la cui soglia di valore, già fissata in euro 40mila è stata elevata a 75mila euro, dapprima in via transitoria a tutto il 2021 per effetto dell'art. 1 del d.l. n. 76 del 2020 (c.d. decreto semplificazioni), convertito dalla legge n. 120 del 2020, con estensione al 30 giugno 2023 in base all'art. 51, comma 1, lett. a), n. 1), d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, e poi ridisciplinate dall'art. 48 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 nuovo Codice dei contratti pubblici.

implementazione delle sinergie fra enti aderenti - ha formato oggetto di attenzione nell'ambito del progetto WISE, varato dall'Adepp stessa a partire dal 2018, con iniziative che hanno visto il coinvolgimento di tutti i responsabili degli approvvigionamenti nelle diverse realtà istituzionali. In tale ambito, la Cassa ha aderito ad un progetto di creazione di una piattaforma informatica condivisa, che è stata attivata nel 2020. Si riferisce, poi, che la Cassa fa ricorso anche alle convenzioni ed agli accordi quadro Consip, ove ciò comporti margini di risparmio di costi effettivi.

Le selezioni mediante gara pubblica sono attivate per i contratti di importo superiore alle soglie di legge, sia per gli affidamenti che seguono a rapporti in scadenza sia per quelli relativi a nuovi beni e servizi.

Si desume in atti che nel 2020 sono state attivate n. 208 procedure di approvvigionamento contenute nei 75.000 euro, mediante esperimento di confronto competitivo fra operatori, per un importo complessivo di circa 1,8 milioni.

Tra le numerose procedure di gara avviate e/o concluse nell'anno si segnalano l'avvio della gara per i servizi di pulizia della sede e quella per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'ente.

Parimenti degna di menzione appare l'aggiudicazione, previa gara avviata nel 2019, di un servizio di consulenza specialistica relativo ad uno studio preparatorio per la creazione di una Sicav (società di investimento a capitale variabile) e per esplorare le migliori modalità di selezione del gestore.

5. LA GESTIONE PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE

L'attività istituzionale della Cassa, come accennato in premessa, si sostanzia nei due diversi settori di intervento attinenti alla previdenza ed all'assistenza in favore della categoria professionale ad essa obbligata ad aderire, nonché nella gestione di investimenti patrimoniali finalizzati al reperimento delle risorse finanziarie che, unitamente alle contribuzioni degli iscritti, finanziano l'attività istituzionale.

Il mantenimento di rapporti fisiologici fra entrate ed uscite delle diverse componenti della gestione è determinante per garantire la sostenibilità nel tempo dell'erogazione dei trattamenti obbligatori e dell'efficacia e puntualità delle attività di tipo assistenziale in favore degli iscritti. Si evidenzia, in particolare, che i contributi soggettivi versati alla Cassa dagli iscritti per la costituzione della propria posizione pensionistica, fatte salve alcune contribuzioni allo scopo, finanziano indistintamente tanto l'erogazione dei trattamenti di pensione, tanto gli interventi di assistenza, la cui entità è definita annualmente in sede di bilancio previsionale entro la misura massima del 12,50 per cento delle risorse da contributo minimo integrativo risultanti dall'ultimo bilancio, a garanzia di effettiva copertura e di equilibrio nella allocazione delle risorse tra le due attività caratteristiche.

La gestione del rapporto contributivo con gli iscritti assume, dunque, importanza determinante nel garantire la funzionalità della Cassa e gli equilibri della sua gestione caratteristica, anche in ossequio al principio della continuità aziendale.

La disamina che segue espone in sintesi dati ed indicatori concernenti il volume di attività svolta, nei diversi ambiti, dalla Cassa negli esercizi di riferimento, evidenziandone anche gli aspetti salienti di impatto sul bilancio dell'Ente. Giova qui sottolineare che il controllo ha potuto beneficiare anche della pluralità di informazioni contenute nella relazione sulla gestione presentata a corredo dei bilanci di esercizio, che appaiono particolarmente puntuali ed esaustive.

5.1 Gestione previdenziale

Va rammentato che la Cassa è, allo stato, unico ente erogatore di trattamenti pensionistici agli avvocati iscritti ai pertinenti albi professionali, come stabilito dall'art. 21 della legge n. 247 del 2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), secondo il quale non sono

ammesse per tali professioni forme di previdenza alternative, fatte salve quelle complementari private.

Per effetto della normativa sopra richiamata, gli avvocati sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa in ragione della sola iscrizione ai pertinenti albi professionali, anche se iscritti contemporaneamente in altri albi professionali (salvo l'esercizio del diritto opzione per l'altra gestione previdenziale se previsto ed esercitato prima dell'entrata in vigore della nuova legge forense) e indipendentemente dal possesso di determinati requisiti reddituali, diversamente da quanto avveniva in passato. Ciò ha determinato la totale fuoriuscita della categoria dalla gestione Inps, in precedenza ammessa per gli avvocati con redditi minimi, con possibilità di ricorso all'istituto della ricongiunzione ex art. 1, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 45 dei periodi contributivi antecedentemente maturati presso la detta gestione Inps, per la maturazione del diritto a pensione presso la Cassa.

In applicazione di tali nuove norme e come in esse espressamente previsto, la Cassa ha adottato modifiche regolamentari concernenti il regime contributivo e le modalità di ricongiunzione, con apposito "Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012", vigente a tutto il 31 dicembre 2020. Ha introdotto, altresì, nuove regole concernenti le modalità di perfezionamento dell'iscrizione obbligatoria. La medesima, infatti, a sensi dell'art. 1, del detto regolamento è disposta d'ufficio in base alle comunicazioni di iscrizione all'Albo che pervengono dai Consigli dell'ordine e, obbligatoriamente, da ogni singolo professionista.

Dette disposizioni hanno influito sull'incremento, a partire dal 2014 (anno di prima applicazione), del numero dei professionisti iscritti alla Cassa, con un fisiologico rallentamento registrato proprio nel 2020.

L'analisi dei dati in argomento è offerta doviziosamente nelle relazioni annue sulla gestione che si soffermano su tali fattori incrementali, evidenziando in particolare il *trend* di crescita della categoria su base nazionale e la relativa distribuzione territoriale, nonché il computo dei redditi medi conseguiti, dai quali dipendono le entrate contributive realizzate in ciascun esercizio e la stima di quelle realizzabili in futuro.

In conformità alle disposizioni statutarie (art.6), oltre agli avvocati iscritti almeno in un albo professionale (c.d. iscritti attivi), la Cassa raccoglie in apposito elenco anche le adesioni volontarie dei professionisti pensionati che, previa cancellazione dagli albi, sono cessati

dall'attività, nonché quelle dei percettori di pensione indiretta o di reversibilità. Lo statuto disciplina anche le modalità di cessazione dell'iscrizione.

E' inoltre consentita l'iscrizione volontaria alla Cassa per i praticanti, sia abilitati sia non abilitati al patrocinio, purché non svolgenti contestualmente altra attività lavorativa, con le modalità ed alle condizioni ora trasfuse nell'art. 5 del vigente regolamento unico di previdenza.

La tabella che segue mostra le variazioni nel tempo ed a tutto l'esercizio 2020 della platea dei soggetti contribuenti della Cassa, in parte già fruitori di trattamenti di quiescenza.

Tabella 9 - Numero complessivo iscritti

Anno	Iscritti attivi		Pensionati attivi		Totale	
	Numero	Var. %	Numero	Var. %	Numero	Var. %
2017	229.205	6,8	13.030	-0,4	242.235	6,4
2018	229.972	0,3	13.261	1,8	243.233	0,5
2019	231.423	0,6	13.529	2,0	244.952	0,7
2020	231,288	-0,1	13.742	1,6	245.030	0,0

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

I provvedimenti di iscrizione obbligatoria in base alla descritta normativa, emessi nel 2020, sono stati pari a 4.935 (a fronte di 6.365 del 2019). Alle iscrizioni in argomento provvede il Direttore generale su delega della Giunta esecutiva, che invece continua a provvedere direttamente sulle richieste di iscrizione dei praticanti e sulle istanze concernenti altri istituti contemplati dalla normativa regolamentare (retrodatazione dell'iscrizione al periodo di praticantato, iscrizione degli avvocati ultraquarantenni, ricongiunzioni in entrata e in uscita, riscatti e rettifiche). I provvedimenti emessi dalla Giunta, in quest'ambito, sono stati nell'anno n. 2.339 (a fronte dei n. 2.737 del 2019).

Ha subito, invece, nell'anno una contrazione il *trend* di crescita delle cancellazioni a domanda dei praticanti e di quelle legate a cancellazioni o sospensioni sia d'ufficio sia a domanda, secondo la disciplina di cui all'art. 20 della legge n. 247 del 2012.

La Cassa riferisce di aver "lavorato" nel 2020 oltre 13mila pratiche sfociate in provvedimenti di iscrizione e cancellazione.

Alla gestione previdenziale fa capo l'instaurazione e la conduzione del rapporto contributivo con gli iscritti, disciplinato per gli anni all'esame oltreché dal richiamato regolamento di

attuazione del nuovo ordinamento della professione forense, anche dall'apposito regolamento contributi, di cui si è detto, adottato con deliberazione del Comitato dei delegati 26 giugno 2015, approvata dal Ministero vigilante in data 30 maggio 2016. Il detto regolamento è poi confluito nel regolamento unico per la previdenza forense, perfezionato a seguito di approvazione ministeriale in data 21 luglio 2020 e formalmente in vigore dal 2021, che non ha mutato sul piano sostanziale il regime pensionistico applicato, trattandosi, come precisato nella relazione sulla gestione, "di un testo eminentemente compilativo che riproduce sostanzialmente il quadro normativo previgente consentendone, però, una più semplice e coordinata lettura."

Circa le tipologie di contribuzione, si richiama integralmente quanto riferito nei precedenti referti della Sezione, solo rammentando sinteticamente che sono obbligatoriamente dovuti alla Cassa:

- un contributo soggettivo di base, commisurato al reddito e quantificato secondo aliquote variabili per tetti reddituali, con corresponsione di un minimo obbligatorio che prescinde dal reddito prodotto, stabilito per il 2018 in euro 2.815 e per il 2019 in euro 2.875³²;
- un contributo integrativo a carico del committente, pari al 4 per cento del fatturato, da versare a prescindere dal recupero effettivo in capo al cliente, parimenti dovuto a regime in misura minima prefissata, della quale è stato previsto il generalizzato esonero per il quinquennio 2018-2022³³;

A questi si aggiunge il *contributo soggettivo modulare*, che gli iscritti possono versare, in via

³² Il *contributo soggettivo di base* risulta fissato al 14,5 per cento (aliquota accresciuta al 15 per cento nel 2021, con possibilità di incrementi ulteriori a partire dal 2022, a salvaguardia degli equilibri della gestione previdenziale) del reddito netto professionale. Per l'anno 2020 la misura di tale contributo è stata fissata in via ordinaria in euro 2.890 e nelle previsioni agevolative in euro 1.445 per i praticanti avvocati iscritti alla cassa e infratrentacinquenni al primo anno di iscrizione e in euro 772,50 per gli avvocati e per i primi sei anni di iscrizione alla Cassa, sempre che il primo anno di iscrizione sia avvenuto prima del compimento del 35° anno di età, per redditi fino al tetto massimo di euro 100.700, oltre il quale è dovuta la contribuzione del 3 per cento. Il contributo è dovuto anche dai pensionati contribuenti, nella misura del 7,25 per cento del reddito Irpef fino al tetto indicato; per la parte eccedente tale limite reddituale il contributo è fissato nel 3 per cento.

³³ Il *contributo integrativo* è dovuto da tutti gli iscritti nella misura del 4 per cento del volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva. Per i primi cinque anni di iscrizione tale contributo non è dovuto. Il Comitato dei delegati di Cassa forense, nella seduta del 29 settembre 2017, ha deliberato che il contributo minimo integrativo, di cui all'art. 7, primo comma, lettera b) del regolamento di attuazione ex art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247 del 2012, non sarà dovuto per gli anni dal 2018 al 2022. La delibera è stata approvata con atto del Ministero vigilante in data 11 aprile 2018. In sostanza, la nuova normativa, introdotta per il quinquennio 2018/2022 e che la Cassa ha deliberato di estendere al 2023 con disposizione allo stato contestata dal Ministero vigilante, estende il beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo integrativo minimo a tutti gli iscritti, senza distinzione alcuna, mentre la normativa pre-vigente riservava il beneficio medesimo alle seguenti categorie: praticanti avvocati iscritti alla Cassa; avvocati nei primi cinque anni di iscrizione alla Cassa; pensionati di vecchiaia che proseguono l'attività; iscritti beneficiari dell'esonero temporaneo ex art. 10 del regolamento di attuazione della l. n. 247 del 2012. Nessun iscritto sarà tenuto al pagamento del contributo integrativo minimo, mentre, come già avviene per le quattro categorie sopra indicate, sarà regolarmente dovuto il contributo integrativo nella misura del 4 per cento sull'effettivo volume di affari Iva dichiarato.

volontaria, pari a un'ulteriore contribuzione, dall'1 per cento al 10 per cento del reddito professionale Irpef, con la medesima destinazione e con i medesimi limiti reddituali del contributo soggettivo obbligatorio.

Il più volte richiamato regolamento di attuazione dell'art. 21 della legge n. 247 del 2012, inoltre, è intervenuto non solo sul regime delle agevolazioni e delle esenzioni previgente, ma anche sul versante dell'implementazione volontaria dei versamenti contributivi. In particolare, all'art. 9 ha previsto una riduzione pari alla metà del contributo soggettivo obbligatorio minimo annuo, con riconoscimento di un periodo ridotto di anzianità contributiva (sei mesi in luogo dell'intero anno), per i percettori di redditi inferiori ad euro 10.300, nel contempo attribuendo agli interessati la facoltà di adeguamento volontario ai minimi obbligatori di base nell'arco temporale dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa, per il computo dell'intero anno a fini sia di maturazione del diritto a pensione sia di quantificazione del trattamento spettante.

Le dette contribuzioni vengono versate a scadenze predeterminate che rientrano, per ciò che attiene alla componente minima obbligatoria di base ed integrativa, nell'anno coincidente con quello di produzione del reddito e di fatturazione e nell'anno successivo per la parte eccedente, versata in regime di autoliquidazione.

In particolare, i contributi minimi possono essere versati in quattro rate annue, mentre il versamento delle eccedenze dovute avviene in autoliquidazione a seguito della presentazione del modello di autodichiarazione, l'anno successivo e nei termini fissati dal Comitato dei delegati.

Nel corso del 2020, tenuto conto delle difficoltà incontrate dalla categoria professionale degli avvocati nel periodo emergenziale, la Cassa ha adottato provvedimenti di rateizzazione e dilazione dei contributi minimi, con possibilità di pagamento a due anni, nonché di differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alla componente dei contributi in autoliquidazione relativi all'anno 2019. I termini in questione, infatti, solitamente fissati al 30 settembre, sono stati stabiliti al 31 dicembre, senza alcun aggravio di interessi e sanzioni. Analoga proroga è stata prevista per i versamenti contributivi da effettuare mediante bollettini Mav per l'anno 2021.

Le entrate contributive dedicate alle prestazioni pensionistiche (che come detto anche per l'esercizio 2020) non comprendono il contributo integrativo minimo, constano del contributo minimo di base relativo a ciascuna annualità e delle integrazioni in autoliquidazione relative all'annualità precedente, separatamente esposte a conto economico, oltretutto del contributo

integrativo del 4 per cento sul volume d'affari dichiarato nell'anno precedente ai fini IVA. Parimenti, in apposita voce vengono indicati gli importi dei versamenti per contribuzione volontaria ex art. 9 del regolamento sopra richiamato e dei contributi di maternità, questi ultimi posti in riscossione tramite MAV con scadenza autonoma.

Per quanto sopra, i contributi di base e modulare in autotassazione si riferiscono ai redditi prodotti dagli iscritti nell'annualità precedente, come da apposite dichiarazioni rese al 31 dicembre (c.d. mod. 5) e, pertanto, il relativo andamento non riflette l'aumento di iscrizioni relativo all'annualità di bilancio considerata. Viceversa, la componente minima obbligatoria è posta in riscossione ed iscritta in bilancio con riguardo alle debenze relative all'esercizio di riferimento.

Si evidenzia che, accanto alle ordinarie contribuzioni soggettive degli iscritti, le entrate contributive constano anche di risorse che presentano diverso titolo giuridico di acquisizione. Le medesime, pur concorrendo a finanziare la gestione previdenziale dell'Ente, non hanno natura strutturale e sono, per tipologia e provenienza, connotate da andamenti non pianificabili con la stessa puntualità.

Si tratta di risorse da sanzioni per omesso o irregolare versamento, applicate in esito alle attività di verifica, e dalle contribuzioni trasferite da altri enti previdenziali ed in particolare dall'Inps per ricongiunzioni. Ad esse si aggiungono le entrate iscritte sotto la voce "altri contributi", che raccoglie erogazioni da regolarizzazioni di iscrizioni e insolvenze, da domande di riscatto e altre ricongiunzioni, da rateazioni e sanatorie varie.

Gli iscritti alla Cassa sono tenuti, altresì, a versare contributi obbligatori per la corresponsione delle indennità di maternità, di cui si dirà più avanti nella parte dedicata alle prestazioni assistenziali.

Si riportano di seguito i dati di conto economico relativi alle diverse entrate contributive ordinarie iscritte in contabilità nell'anno 2020, comparativamente raffrontati anche con le risultanze contabili omologhe concernenti il 2019 e con separata evidenza delle risorse dedicate alla gestione pensionistica rispetto alle contribuzioni di maternità, non incluse nel computo.

Tabella 10 - Entrate contributive previdenziali (netto contributo maternità).

	2019	2020	Var. % 2019/2020
Contributi soggettivi di base (minimi ed eccedenze) e modulare	1.124.707.588	1.154.162.841	1,9
Contributi integrativi *	554.668.804	549.217.893	2,6
Totale contributi previdenziali ordinari	1.679.376.392	1.703.380.734	1,4
Contributi previdenziali diversi **	94.049.059	100.482.010	6,8
Totale contributi previdenziali	1.773.425.451	1.803.862.744	1,7

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense -

*di cui a titolo di integrazione volontaria ex art.9 reg. legge n. 247/2012 rispettivamente euro 3.867.326 per il 2019 ed euro 4.106.982 per il 2020. **Comprende tutte le voci contributive di cui alla voce A1 CE ad eccezione del contributo maternità.

I dati evidenziati sono utili, ad avviso della Sezione ed in coerenza con rilevazioni attuariali, a dare evidenza agli equilibri effettivi della gestione pensionistica ed ai loro andamenti annui, ancorché diversi da quelli normalmente utilizzati per il calcolo del c.d. saldo previdenziale contabile, che comprendono anche la quota di contributi di maternità, in realtà a destinazione vincolata a tale comparto assistenziale, con maggiorazione apparente delle coperture destinabili al pagamento delle pensioni. La Cassa, peraltro, effettua tale calcolo rettificando le entrate contributive complessive registrate a conto economico dalle entrate da condono previdenziale e da sanatoria, pervenendo ad un risultato meno favorevole di quello conseguibile con utilizzo delle entrate contributive nella loro interezza. A soli fini di confronto con il bilancio attuariale, poi, depura i contributi stessi anche da quelli di maternità.

Per quanto attiene alle prestazioni pensionistiche, si riportano in sintesi, rinviando al citato "Regolamento per le prestazioni previdenziali" per maggiori dettagli, i requisiti e la disciplina del sistema di calcolo.

La Cassa corrisponde pensioni di vecchiaia, di vecchiaia contributiva, di anzianità, di inabilità e di invalidità.

Pensione di vecchiaia: è corrisposta alla maturazione dei requisiti di età e degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, come individuati dall'articolo 2 del regolamento per le prestazioni previdenziali. È costituita da due distinte quote e cioè: una di base, calcolata secondo il criterio retributivo sulla media dei redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef per tutti gli anni di iscrizione maturati fino all'anno antecedente a quello della decorrenza del

trattamento pensionistico (redditi rivalutati con le modalità previste dal regolamento per le prestazioni previdenziali); una quota modulare, definita con il metodo di calcolo contributivo previsto dalla legge n. 335 del 1995 e dall'art. 6 del predetto regolamento. Il montante contributivo individuale è costituito al 31 dicembre di ciascun anno dalla somma dei contributi facoltativi versati dall'iscritto e viene anch'esso rivalutato secondo i criteri regolamentari. I pensionati di vecchiaia, che hanno versato il contributo soggettivo modulare volontario, hanno diritto ad una prestazione contributiva calcolata sulla quota del reddito professionale dichiarato fino al tetto reddituale individuato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del regolamento dei contributi.

È comunque prevista, su domanda dell'iscritto, una integrazione al trattamento minimo nel caso in cui la pensione annua sia inferiore ad un importo definito dal regolamento e rivalutato annualmente.

Pensione di anzianità: è corrisposta, subordinatamente alla cancellazione dall'albo degli avvocati e dall'albo speciale, alla maturazione dei requisiti di età e degli anni effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, come individuati dall'articolo 7 del regolamento per le prestazioni previdenziali, e calcolata secondo i criteri previsti per la pensione di vecchiaia.

Pensione di vecchiaia contributiva: possono far domanda gli iscritti, con più di cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione, che pur avendo maturato l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia non abbiano l'anzianità prevista dall'art. 2 del regolamento. Viene corrisposta una pensione di vecchiaia contributiva, salvo la possibilità di proseguire nei versamenti al fine di raggiungere una maggiore anzianità o maturare prestazioni di tipo retributivo. Non possono accedere alla pensione di vecchiaia contributiva coloro che si siano avvalsi dell'istituto della ricongiunzione verso un altro ente previdenziale ovvero della totalizzazione. Non è riconosciuta la possibilità di corrispondere l'integrazione al minimo. Il calcolo della quota di base della pensione è effettuato secondo i criteri previsti dalla legge n. 335 del 1995 in rapporto al montante contributivo formato dai contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di euro 98.050 e dall'aliquota di calcolo del 14,5 per cento, nonché dalle somme corrisposte a titolo di riscatto e/o congiunzione. Per il calcolo della quota modulare valgono le disposizioni previste per la pensione di vecchiaia.

Pensione di inabilità: è corrisposta nel caso in cui l'iscritto non abbia, per malattia o infortunio, la capacità di esercitare la professione e abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione e che l'iscrizione sia in atto in modo continuativo dalla data anteriore al compimento

del quarantesimo anno di età. Si fa riferimento alle modalità di calcolo della pensione di vecchiaia con la possibilità dell'integrazione al trattamento minimo. Anche in questo caso, per il calcolo della quota modulare valgono le disposizioni previste per la pensione di vecchiaia. La pensione è corrisposta subordinatamente alla cancellazione dagli albi professionali e viene sospesa in caso di nuova iscrizione. È data facoltà alla Cassa, entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, di verificare la condizione di inabilità.

Pensione di invalidità: è corrisposta nel caso in cui l'iscritto abbia una riduzione a meno di un terzo della capacità per l'esercizio della professione per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione, che abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e che l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età. La misura della quota di base della pensione è pari al 70 per cento di quella determinata per la pensione di vecchiaia e non può essere inferiore al 70 per cento della pensione annua minima per l'anno della decorrenza. La quota modulare è liquidata secondo i criteri previsti per la pensione di vecchiaia al compimento della relativa età anagrafica o al momento della cancellazione da tutti gli albi se antecedente. Anche in questo caso è data facoltà alla Cassa di accertare ogni tre anni la persistenza dell'invalidità, ad eccezione che per le pensioni non revisionabili. L'iscritto che abbia continuato ad esercitare l'attività e abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la corresponsione del relativo trattamento pensionistico in sostituzione della pensione di invalidità.

Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa vengono aumentati annualmente, con atto del Consiglio di amministrazione, a partire dal secondo anno successivo a quello di decorrenza in proporzione alla variazione dell'indice annuo Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tale meccanismo di rivalutazione è stato rivisto a partire dal 2019, in adeguamento alle regole applicate dalla generalità degli enti previdenziali privati, fissando l'indicizzazione all'anno precedente. Si ricorda che nel 2019, anno di transizione al nuovo sistema, l'indice di rivalutazione è stato fissato al 2,2 per cento, cumulando quello relativo al 2017 e al 2018; per il 2020, la rivalutazione è rimasta fissata secondo le regole di indicizzazione ordinarie.

Nella tabella che segue sono esposti i dati sul numero dei trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa nel periodo 2019- 2020, con analisi per tipologia.

Tabella 11 - Numero trattamenti pensionistici in erogazione, per tipologia.

	2019	2020	Var. assoluta	Var. % 2019-2020
Anzianità e vecchiaia	15.483	15.695	212	1,4
Invalidità e inabilità	1.578	1.673	95	6,0
Reversibilità	7.764	7.832	68	0,9
Indirette	2.859	2.836	-23	-0,8
Contributive	1.741	1.741	0	0,0
Totali	29.425	29.777	352	1,2

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

L'importo contabilizzato a conto economico 2020, alla voce pensioni agli iscritti, ammonta a complessivi euro 872.366.486 a fronte di un dato del 2019, assunto a raffronto comparativo, pari a euro 859.563.191, che non trova corrispondenza in quello iscritto nel bilancio di tale esercizio (pari a euro 861.680.732). In nota integrativa è al riguardo rappresentato che tale disallineamento deriva dalle diverse logiche di esposizione dei dati in contabilità, giacché "la voce pensioni viene rettificata delle voci di ricavo a questa connesse e prende in considerazione le sopravvenienze che vengono lasciate in evidenza nel 2019 a fini di riconciliazione con quanto indicato nel precedente esercizio (per il 2020 sono state attribuite ai conti di riferimento)".

L'importo delle pensioni in erogazione è esaminato per categorie in nota integrativa, come rappresentato nella tabella sottostante.

Tabella 12 - Importo pensioni erogate

Prestazioni pensionistiche	2019 dati riclassificati	2020	Var. % 2019 ri-cl.- 2020
Pensioni agli iscritti (vecchiaia-anzianità-invalidità - inabilità - indirette -reversibilità)	839.405.932	851.918.829	1,5
Altre tipologie di pensioni agli iscritti (contributive- totalizzazione -cumulo)	22.274.800	22.882.393	2,7
Interessi passivi su pensioni	43.299	16.484	-61,9
Totale lordo recuperi e sopravvenienze (criteri bilancio 2019)	861.680.732	874.817.706	1,5
Recupero prestazioni	-2.008.488	-2.451.219	-22,0
Sopravvenienze	-152.352	0,0	-100,0
Totale prestazioni pensionistiche CE (nuovi criteri)	859.563.191	872.366.486	1,5

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

Nelle seguenti tabelle è evidenziato l'andamento degli indici più significativi (rapporto tra: iscritti-

pensionati; iscritti attivi-pensionati attivi; entrate contributive-spese per prestazioni pensionistiche) concernenti la gestione previdenziale.

Tabella 13 - Rapporto numero iscritti /numero delle pensioni

	2019	2020	Var. % 2019-2020
Iscritti attivi A)	244.952	245.030	0,0
Pensioni anzianità e vecchiaia B)	15.483	15.695	1,4
Rapporto A/B	15,8	15,61	-1,2
Totale trattamenti pensionistici C)	29.425	29.777	1,2
Rapporto A/C	8,3	8,2	-1,2

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

Tabella 14 - Rapporto iscritti attivi-pensionati attivi

	2019	2020	Var. % 2019-2020
Iscritti attivi A)	231.423	231.288	-0,1
Pensionati attivi B)	13.529	13.742	1,6
Rapporto A/B	17,1	16,83	-1,6

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

Tabella 15 - Saldo entrate contributive prestazioni pensionistiche

	2019	2020	Var. % 2019-2020
Entrate contributive previdenziali (*) A)	1.773.425.451	1.803.862.744	1,7
Prestazioni pensionistiche B)	859.563.191	872.366.486	1,5
Differenza (A-B)	913.862.260	931.496.258	1,9
Rapporto A/B	2,06	2,06	0,0

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

(*) Comprende l'intera voce delle entrate contributive e previdenziali al netto dei contributi per maternità a CE, escluse quelle da sanatoria e da condono previdenziale, come quantificate a CE analitico

A fronte di una tendenziale crescita degli iscritti attivi, gli indici demografici si mostrano sostanzialmente stabili. L'indice di copertura (saldo entrate contributive/prestazioni), calcolato secondo i dati contabili, si attesta su dati stabili. E' bene evidenziare che la Cassa calcola tale indicatore in modo diverso, cioè assumendo a riferimento le entrate contributive al netto del contributo di maternità, per la sola parte ma anche delle entrate non strutturali da condoni e sanzioni. L'andamento delle grandezze da cui dipende il calcolo dell'indicatore di cui trattasi è commentato dalla Cassa nella relazione sulla gestione avuto riguardo agli scostamenti rilevati rispetto alle previsioni attuariali relative all'annualità 2020, per la cui

esposizione si rinvia ad apposito paragrafo del presente referto, precisando che sono stati riscontrati disallineamenti “migliorativi” nel computo delle entrate prese in considerazione in tale ambito, spiegate in istruttoria con la precisazione che la nettizzazione del contributo di maternità attiene ai soli oneri sociali fiscalizzati.

5.2 Gestione assistenziale

L'erogazione di prestazioni assistenziali rappresenta l'altra componente dell'attività istituzionale che la Cassa svolge in favore degli iscritti e dei loro familiari, rientrando - come avviene in generale per le casse private e come stabilito nello specifico dall'art. 2, comma 1, lett. b) del vigente statuto - tra gli scopi istituzionali dell'Ente.

All'attività siffatta, lo stesso statuto dedica, altresì, un'altra sola norma e cioè l'art. 42, che così dispone: *“1. La Cassa forense eroga trattamenti previdenziali ed assistenziali in conformità a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. 2. Le erogazioni assistenziali possono essere deliberate dal Consiglio dell'Ordine nei casi previsti”*.

La disciplina regolamentare in materia, innovata ed in vigore dal 2016, per l'anno 2020 è contenuta in apposito *“Regolamento per l'erogazione dell'assistenza”* (delibera del Comitato dei delegati del 24 luglio 2015, approvato con nota Ministeriale del 25 settembre 2015) che, come riferito nel precedente referto, è improntato ad una logica di pianificazione e definizione preventiva dei costi degli interventi diversa da quella precedente, prevedendo un sistema più ampio e flessibile di sostegni economici alla categoria. Si precisa che la Cassa ha rinnovato la propria normativa regolamentare in materia emanando un nuovo Regolamento per l'Assistenza con deliberazione del Comitato dei delegati in data 21 luglio 2023. Detto regolamento, approvato dal Ministero vigilante il successivo 19 settembre, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024.

Il *budget* destinabile ad interventi di tipo assistenziale è predeterminato annualmente in sede previsionale e secondo criteri predefiniti. Le risorse per l'assistenza, infatti, sono quantificate moltiplicando un importo fisso di euro 290 (oggetto di rivalutazione secondo gli indici Istat) per il numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente. Detti stanziamenti, non possono, comunque, superare il 12,50 per cento del contributo integrativo risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il tetto massimo di riferimento, tenuto conto dei tempi di approvazione dei diversi documenti contabili generali, viene ricavato per ciascun anno dal rendiconto del penultimo esercizio precedente. La pianificazione delle diverse tipologie di

prestazioni di sostegno erogabili è, in linea teorica, affidata ad un apposito piano di riparto degli stanziamenti. Per le modalità di accesso ai singoli regimi di ausilio si rinvia a quanto esposto nel precedente referto³⁴.

Circa le prestazioni di natura assistenziale gestite nel corso del 2020, va qui evidenziato che in tale annualità agli interventi di carattere ordinario, si sono aggiunti numerosi interventi di ausilio straordinario in favore degli iscritti e dei loro familiari volti a mitigare gli effetti negativi della pandemia. Di tali misure, si offre un'efficace sintesi descrittiva nella relazione sulla gestione.

Emerge da tali elementi che l'Ente ha orientato la propria azione verso l'erogazione di sostegni alla professione (contributi per il pagamento dei canoni di locazione per studi legali e per l'acquisto di strumenti informatici, nonché contribuzioni forfetarie per rimborso costi professionali relativamente ai periodi di chiusure per pandemia) e verso misure di assistenza sanitaria in caso di ricoveri a causa di accertato contagio Covid. La Cassa ha sostenuto anche progetti di intervento dei Consigli dell'ordine forense delle dieci province italiane più colpite dall'emergenza epidemiologica nella primissima fase e successivamente ha stanziato risorse a supporto di progetti per garantire la ripresa delle attività giudiziarie in sicurezza.

Alle dette misure, si sono aggiunte una serie di convenzioni con istituti bancari privati e compagnie assicurative per garantire l'accesso a forme di credito agevolato per l'acquisizione di attrezzature necessarie ad agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per estendere la copertura sanitaria già assicurata agli iscritti anche ai familiari e per l'erogazione di servizi di consulenza telefonica e video-consulento a distanza in caso di sintomi di contagio.

Le dette prestazioni di carattere straordinario sono state finanziate mediante prelevamenti da appositi fondi straordinari istituiti in bilancio per fare fronte a particolari eventi calamitosi di carattere eccezionale, con economie maturate in passato nel settore assistenziale secondo le pregresse normative regolamentari di riferimento, in applicazione delle disposizioni dell'art. 22, comma 4, del regolamento assistenziale vigente nell'esercizio 2020.

Si tratta di fondi utilizzati in misura pari a 40 milioni di euro, cioè per la totalità delle dotazioni

³⁴. L'accesso ai diversi regimi di aiuto avviene a domanda, preceduta in alcuni casi da appositi bandi emessi dal Consiglio di amministrazione.

Sono previsti e disciplinati in questo contesto sostegni per i professionisti che versano in situazioni di grave difficoltà economica (aiuti in caso di bisogno) nonché sostegni alla famiglia (per familiari non autosufficienti e genitorialità), alla salute (polizze sanitarie per gravi eventi morbosi e grandi interventi chirurgici), alla professione (impossibilità di esercitare la professione per infortunio o malattia) e per spese funerarie.

di riferimento contabilizzate a stato patrimoniale al 31 dicembre 2019 e solo in parte ricostituiti già a fine 2020 con le economie sui fondi per assistenza ordinaria realizzate dal 2016 al 2020 ed accantonate o da accantonare anch'esse a bilancio, per utilizzi negli esercizi precedenti. Detta operazione di ricostituzione parziale è stata autorizzata con apposita delibera del Consiglio di amministrazione del 3 marzo 2021, in fase di predisposizione del bilancio 2020.

A gravare su uno dei fondi in argomento era stata ipotizzata la copertura dei debiti da domande di liquidazione della misura assistenziale sanitaria per i malati Covid ricoverati, da liquidare anche in favore dei familiari dei deceduti e per coniuge e figli conviventi. Trattasi di debiti, quantificati in oltre 7 milioni di euro, formati per carenza di stanziamenti dedicati e per conseguente impossibilità di evadere nell'anno le richieste pervenute, poi riconosciuti e finanziati a carico del fondo con apposita delibera del C.d.a.

Questa operazione è stata, peraltro, annullata nel corso del 2021, come suggerito dai Ministeri vigilanti in sede di approvazione del bilancio 2020, autorizzando la copertura di queste partite a carico delle previsioni di bilancio 2021, appositamente variate.

Con riguardo alle prestazioni di carattere ordinario, si ripropone la tabella seguente, intesa a fornire informazioni sintetiche sulle tipologie di misure di ausilio attivate, fra quelle consentite dalle norme regolamentari, e sui loro costi.

Tabella 16 - Prestazioni assistenziali ordinarie

	2019	2020	Var. % 2019-2020
In caso di bisogno	2.026.000	645.382	-68,1
A sostegno della famiglia	8.054.853	5.871.500	-27,1
A sostegno della salute	27.265.000	26.175.700	-4,0
A sostegno della professione	27.417.049	19.864.016	-27,5
Per spese funerarie	2.650.000	2.956.376	11,6
Totale	67.412.902	55.512.974	-17,7

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

La flessione evidenziata rispetto al 2019 è attribuita in atti al rispetto del tetto degli stanziamenti sopra citato, che per il 2020 è stato calcolato in base all'entità dei contributi iscritti a bilancio 2018, scontando la riduzione transitoria che sui medesimi si è determinata in tale primo anno di applicazione della sospensione del contributo minimo integrativo.

Detta spiegazione, peraltro, non appare pienamente coerente con la affermata presenza di economie da gestione ordinaria, peraltro non quantificate con puntualità in nota integrativa, anche del 2020, da dedicare al ripristino dei fondi straordinari accantonati in bilancio ai sensi del richiamato art. 22 del regolamento per gli interventi assistenziali.

In effetti, il dato consuntivo risulta pienamente corrispondente alla previsione di bilancio 2020. Come per il passato, le voci di maggior rilievo, in entrambi gli esercizi considerati, riguardano i sostegni alla salute, consistenti nei premi della polizza sanitaria che la Cassa sottoscrive in favore degli avvocati, e quelli per la professione.

Tra questi si segnala, in particolare, la sottoscrizione con avvio ad operatività nell'anno di apposita convenzione con il Ministero della giustizia per garantire l'utilizzo da parte degli iscritti della banca dati della Corte di Cassazione.

5.3 Gestione indennità di maternità

L'erogazione dell'indennità di maternità di cui alla abrogata legge 11 dicembre 1990, n. 379, ispirata ai principi di cui alla l. 30 dicembre 1971, n. 1204, ed al successivo decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (artt. 70 e seguenti), finanziata con contributi obbligatori di scopo, è rimasta nell'anno assoggettata, nel rispetto del principio della salvaguardia del necessario equilibrio tra risorse dedicate e prestazioni erogate, alla disciplina dettata da vetuste norme regolamentari antecedenti alle più recenti innovazioni di cui alle citate norme primarie³⁵. Le disposizioni in argomento sono state abrogate e sostituite da quelle contenute nel titolo VII (art. 17-20) del nuovo regolamento dell'assistenza approvato, come detto, definitivamente con delibera del Comitato dei delegati del 19 luglio 2023 e recentemente perfezionato con l'approvazione ministeriale, con prevista entrata in vigore dal 1° gennaio 2024.

Per la corresponsione delle indennità di maternità, erogabile anche al padre secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 385 del 1985, la Cassa ha istituito una contribuzione obbligatoria dedicata, ai sensi degli artt. 78 ed 83 del richiamato d.lgs. n. 151 del 2001, di misura variabile in considerazione delle esigenze di assicurare una situazione di equilibrio rispetto alle prestazioni erogate. In tale ottica, l'entità del contributo posto a carico degli iscritti, secondo quanto stabilito dal C.d.a. con deliberazione dell'8 ottobre 2015 in

³⁵ Si tratta del regolamento adottato dal Comitato dei delegati nella seduta del 19/20 aprile 1991 e aggiornato con delibera in data 17 aprile 1998.

recepimento delle indicazioni dei Ministeri vigilanti, è fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione sulla base delle risultanze a consuntivo conseguite nell'esercizio precedente in tale segmento gestionale, con "procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi, versati e prestazioni assicurate".

In base alle disposizioni del nuovo regolamento, è riconosciuta un'indennità di paternità che copre i tre mesi successivi all'evento nel caso in cui la madre non ne abbia diritto, con finanziamento a carico dei fondi assistenziali.

Si precisa che a partire dall'esercizio 2009, a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione (del. 451 del 2008), la Cassa ricorre ai benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali previsti per il contributo di maternità dall'art. 78 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Tale scelta pone a carico del bilancio dello Stato ogni singola indennità di maternità erogata dalla Cassa fino alla concorrenza dell'importo stabilito annualmente dall'Inps per prestazioni relative all'astensione obbligatoria (euro 2.086,24).

Ne consegue che il contributo obbligatorio è rivolto a coprire le indennità di maternità al netto dei benefici di fiscalizzazione contemplati dal richiamato art. 78, il cui importo a carico del bilancio dello Stato è stabilito periodicamente dall'Inps. Il contributo obbligatorio in argomento per l'anno 2020, dovuto da iscritti e pensionati attivi, è stato fissato in euro 95,39 con termini di versamento prorogati, a titolo di agevolazione straordinaria emergenziale, al 31 dicembre dell'anno 2020 (euro 117,00 nel 2019).

La tabella che segue riporta in serie storica triennale i dati relativi al numero delle indennità concesse, il relativo importo complessivo e quello corrispondente alla media semplice dei trattamenti corrisposti, come calcolato sulla base delle informazioni in atti.

Tabella 17 - Indennità di maternità

Anno	Provvedimenti	Var. %	Importo Totale	Var. %	Importo Medio	Var. %
2018	3.675	-14,4	27.166.892	-10,1	7.392,35	5,0
2019	4.120	12,1	27.259.742	0,3	6.616,44	10,5
2020	3.883	-5,8	25.903.248	-5,0	6.670,93	0,8

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense.

Quanto agli equilibri della gestione, si rappresenta di seguito il saldo conseguito negli esercizi

all'esame e nel precedente esercizio 2019.

Tabella 18 – Saldo gestione indennità di maternità.

	2019	2020	Var. % 2019-2020
Contributi di maternità	27.818.353	31.478.775	13,2
<i>Notifica diretta</i>	19.635.371	23.742.364	20,8
<i>Rimborsi Inps</i>	8.164.921	7.736.410	-5,2
<i>Sopravvenienze attive</i>	18.061	0	-100,0
Indennità di maternità	27.259.742	25.903.248	-5,1
Saldo	558.611	5.575.527	898,1

Elaborazione Corte dei conti su dati Cassa forense

Come si rileva dalle tabelle, la spesa per l'indennità di maternità si riduce del 5,1 per cento rispetto ai dati del 2019, andamento che appare coerente – sia pure a livello meramente indicativo, trattandosi di dati che sono legati alla durata dei periodi di corresponsione - coerente con il minor numero di provvedimenti di ammissione a fruizione.

Gli importi dei contributi annui, che vengono posti in riscossione mediante MAV a scadenze predeterminate (usualmente entro il 30 settembre e, come detto, per il 2020 entro il 30 dicembre), sono registrati in contabilità secondo il principio di competenza economica, come quelli dei rimborsi attesi dallo Stato, che vengono calcolati dagli Uffici competenti.

Il saldo tra gettito contributivo e oneri per indennità corrisposte nell'esercizio si è attestato su un valore positivo di euro 5.575.527, in crescita rispetto al saldo omologo registrato nel 2019. Non emerge in atti la destinazione impressa a tale saldo, che ad avviso della Sezione andrebbe accantonato per il conseguimento degli scopi della gestione in argomento, attesa la natura vincolata dei contributi dai quali è sostanzialmente formato.

5.4 Saldo della gestione previdenziale e assistenziale

La tabella seguente riporta il risultato della gestione istituzionale caratteristica, conseguito dalla Cassa negli esercizi esaminati, in raffronto comparativo con i dati del 2019. Tale valore esprime la differenza fra il totale delle entrate contributive iscritte in bilancio e quello delle spese per oneri previdenziali ed assistenziali e serve a misurare il grado complessivo di equilibrio delle due componenti fondamentali della gestione stessa.

Tabella 19 - Saldo gestione previdenziale e assistenziale

	2019	2020	Var. % 2019-2020
Totale entrate contributive	1.801.243.805	1.835.341.519	1,9
Totale spese per prestazioni previdenziali e assistenziali	955.454.955	955.605.553	0,0
Saldo	845.788.850	879.735.966	4,0
indice di copertura	1,88	1,92	2,1

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

Gli indici di copertura, che segnano un leggero miglioramento fra le due annualità considerate (con ritorno ai valori del 2017), sono comunque positivi.

I detti andamenti sono spiegati dall'Ente in nota integrativa e nell'esame degli scostamenti negativi dalle previsioni attuariali, per la cui disamina si rimanda a specifico paragrafo del presente referto.

6. GESTIONE DEL PATRIMONIO

6.1 Gli investimenti e la composizione degli *asset* patrimoniali

L'altra componente dell'attività istituzionale della Cassa, come per la generalità degli enti previdenziali di cui al d.lgs. n. 509 del 1994, è quella di investimento della liquidità finalizzata anch'essa a salvaguardare gli equilibri della gestione pensionistica, con produzione di utili a copertura delle rivalutazioni ed a protezione del capitale versato dagli iscritti. Si tratta di un segmento gestionale che influisce sulla composizione del patrimonio e che è assoggettato a controllo ex art. 14 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

In base alla citata normativa, la disciplina del settore avrebbe dovuto formare oggetto di un successivo decreto ad oggi non emanato. Essa, pertanto, è sostanzialmente rimessa alle disposizioni interne ed alle scelte di ciascuna Cassa.

Nella specie, si ribadisce, come già accennato nella parte normativa, che Cassa forense non dispone di un regolamento che disciplini l'attività di investimento, fissandone a priori ed in astratto i criteri ispiratori e di definizione del livello di rischio assumibile. L'assunzione di un'iniziativa in tal senso, auspicata in passato dai Ministeri vigilanti e dalla Sezione, da parte della Commissione "Bilanci e Patrimonio" del Comitato dei Delegati, come detto, si è avuta proprio nel 2019 e non risulta ad oggi ancora perfezionata. Sugli sviluppi del relativo iter di perfezionamento si formula riserva di approfondimenti specifici nel prossimo ciclo di controllo.

Le regole di condotta e gli indirizzi in materia, per gli esercizi all'esame, erano fissati in un atto generale risalente al 2016, con larghi margini di intervento al Consiglio di amministrazione nelle scelte concretizzate di volta in volta.

L'Ente ha precisato in atti di essere dotato di un modello di *asset liability management* (ALM) che garantisce adeguate analisi del rischio di *asset allocation*, e consente di pianificare in sede di predisposizione del bilancio di previsione, su base sia annuale sia triennale, la attività di investimento. Poiché la proposta di bilancio pertiene al Consiglio di amministrazione, ma l'approvazione compete al Comitato dei delegati, si avrebbe in questo modo il rispetto delle disposizioni statutarie che in materia prevedono l'intervento di entrambi i suddetti Organi, in funzione proprio di proponente e deliberante, a garanzia e a tutela del patrimonio della Cassa.

L'attività in argomento, secondo quanto dichiarato in atti, è improntata non tanto alla massimizzazione del rendimento degli investimenti, quanto piuttosto all'ottimizzazione della copertura delle passività potenziali, cioè del debito pensionistico futuro, secondo criteri prudenziali.

L'Ente dispone di una struttura tecnica di supporto nella attività in questione (Ufficio investimenti) ed è dotato anche di *risk advisor*, servizio che è stato commissionato *ex novo* con gara europea ad altro affidatario nel corso del 2018 e per la durata di un quadriennio.

La composizione del patrimonio è illustrata in dettaglio in bilancio, con analisi dell'andamento dei rendimenti ottenuti e pubblicata in estratto sul sito istituzionale dell'Ente.

Si precisa che la Cassa non gestisce direttamente beni immobili ad uso non strumentale, se non per valori e rendimenti minimi. La gran parte del patrimonio è quindi investita in titoli azionari ed obbligazionari ed in fondi di investimento.

Nella relazione sulla gestione viene fornita la valutazione del portafoglio attualizzata a fine esercizio secondo indicatori e criteri economici, come elaborata dall'*advisor* e dall'Ufficio investimenti, con il riparto fra le diverse classi allocative. Si tratta di un valore che differisce da quello contabile, basato sui diversi criteri valutativi di cui al codice civile, sui quali l'Ente si sofferma in termini generali nella parte introduttiva della nota integrativa, con la finalità di illustrare i mutamenti intervenuti nei medesimi rispetto al passato ed a seguito del pieno adeguamento dei conti alle disposizioni civilistiche. Gli investimenti in carico al termine dell'esercizio sono valutati in oltre 14 miliardi di euro a fronte dei 13 miliardi del 2019, con delta di rendimento e tasso di rischio reputati rispettivamente più e meno elevati di quelli risultanti dal *benchmark* di riferimento. Rimane prevalente nella composizione del portafoglio la classe di investimento nel mercato obbligazionario.

Di seguito, si riporta la composizione del portafoglio della Cassa a valori contabili, nella principale differenziazione fra investimenti del comparto immobiliare (*real estate*) e del comparto mobiliare, la cui varia articolazione è esposta nei paragrafi successivi.

Tabella 20 - Composizione asset patrimoniali per macro -comparti.

	Comparto immobiliare*	Comparto mobiliare	Totale
2019	1.604.083.044	9.538.868.841	11.142.951.885
2020	1.672.006.215	10.607.620.105	12.279.686.320

Elaborazione Corte conti su dati bilancio Casa Forense

**Esclusi immobili in gestione diretta anche per la quota minima non ad uso strumentale.*

Ai detti beni vanno aggiunti gli immobili non strumentali in gestione diretta, valorizzati al costo in euro 2.551.904,43, al lordo degli ammortamenti, ed in euro 1.580.862 al netto dei medesimi, che producono ricavi da canoni di locazione di poco superiori a 100 mila euro annui. Tali valori non hanno subito alcuna variazione tra il 2019 e il 2020.

6.1.1 Patrimonio immobiliare e investimenti indiretti in beni immobili

Posto quanto sopra in termini generali, va detto che la Cassa non effettua direttamente investimenti in beni immobili, avendo optato fin dal 2014 per il conferimento dei propri cespiti ad un Fondo di investimento immobiliare chiuso (denominato Cicerone), al cui patrimonio partecipa anche con risorse liquide e che nel corso del 2020 è stato trasformato da fondo mono-comparto a fondo multi-comparto, come meglio illustrato più avanti.

Per quello che qui occupa, va evidenziato che per effetto di tale scelta, nella composizione del patrimonio dell'Ente i beni immobili in gestione diretta - contabilizzati in bilancio al costo di acquisto ed al netto di ammortamenti³⁶ e migliorie capitalizzabili fra le immobilizzazioni materiali secondo i principi contabili civilistici, diversamente da quanto avveniva in passato - presentano un'incidenza limitata con valori tendenzialmente statici, come evidenziato dai dati riportati nella tabella sottostante.

³⁶ Gli immobili di cui trattasi sono tutti ammortizzati a quote annue costanti del 3 per cento, secondo i coefficienti indicati nel decreto Mef 31 dicembre 1988. In precedenza, gli ammortamenti venivano rappresentati separatamente a conto, redatto a sezioni contrapposte, in deroga alle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, che ne prevede la detrazione direttamente dal calcolo del valore del bene. Il fondo di ammortamento nel 2020 è pari ad euro 34.432.158 a fronte di quello di 33.300.406 del 2019.

Tabella 21 - Beni immobili iscritti fra le immobilizzazioni materiali (valore al costo)

	2019	2020	Var. % 2019-2020
Valore al costo dei fabbricati in gestione diretta *	53.086.008	53.086.008	0
<i>Di cui</i>			
<i>Immobili ad uso strumentale</i>	<i>50.534.103</i>	<i>50.534.103</i>	<i>0</i>
<i>% sul totale</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>	<i>0</i>
<i>Immobili a reddito</i>	<i>2.551.904</i>	<i>2.551.904</i>	<i>0</i>
<i>% sul totale</i>	<i>4,8</i>	<i>4,8</i>	<i>0</i>

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

* Il valore contabile al netto degli ammortamenti iscritti a conto economico in misura identica di euro 1.131.751,62, è rispettivamente pari a euro 18.635.850 nel 2020 e ad euro 19.785.602 nel 2019.

In maggior dettaglio, si evidenzia che i fabbricati intestati alla Cassa sono in prevalenza adibiti ad utilizzo diretto quali sedi di uffici e strutture tecniche e che nel corso del 2020 l'Ente non ha acquistato nuovi immobili con tali finalità, elemento che determina la sostanziale invarianza di questa componente del patrimonio in gestione diretta³⁷.

Tabella 22 - Beni immobili iscritti fra le immobilizzazioni materiali (valore contabile netto ammortamenti)

	2019	2020	Var. % 2019-2020
Valore al costo dei fabbricati in gestione diretta *	19.785.602	18.653.850	-5,7
<i>Di cui</i>			
<i>Immobili ad uso strumentale</i>	<i>18.130.856</i>	<i>17.072.988</i>	<i>-5,8</i>
<i>% sul totale</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>	<i>0,0</i>
<i>Immobili a reddito</i>	<i>1.654.746</i>	<i>1.580.862</i>	<i>-4,5</i>
<i>% sul totale</i>	<i>4,8</i>	<i>4,8</i>	<i>0,0</i>

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

Va rammentato che l'Ente annovera fra i cespiti strumentali anche Villa Carmignani in Collesalveti, bene storico ricevuto in eredità e che, nelle more delle procedure di conferimento al Fondo Cicerone deliberate dall'Ente ed in corso negli anni considerati, ospita in alcuni locali il centro informatico *disaster recovery*. Si tratta di immobile che l'Ente non è ancora riuscito a dismettere, come ritiene di fare, pur avendo ricevuto il relativo nulla osta

³⁷ I beni di proprietà in gestione diretta non utilizzati per finalità strumentali consistono in alcuni locali commerciali siti nello stabile che ospita la sede storica della Cassa in Roma e in un cespite di cui non è specificata la vocazione d'uso sito in Napoli.

nel 2018 da parte del COREPACU Toscana ai sensi degli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 42 del 2004. In atti si riferisce che, nelle more del conferimento alla gestione del Fondo Cicerone, l'Ente ha vagliato alcune manifestazioni di interesse per la vendita o la locazione del complesso immobiliare, prendendo in considerazione n. 4 proposte intese tutte ad utilizzare il bene per attività di rilievo socioassistenziale. Nel 2022, il Consiglio di amministrazione, previo confronto con il Comune di Collesalveti, "ha ritenuto più idonea e conveniente" la proposta progettuale avanzata da una Onlus per la gestione di una struttura terapeutica per la cura di dipendenze da sostanze patologiche, sottoscrivendo con la stessa un contratto di locazione ad un canone di euro 55.000 annui.

I beni di proprietà in gestione diretta non utilizzati per finalità strumentali consistono in alcuni locali commerciali siti nello stabile che ospita la sede storica della Cassa in Roma e in un cespite di cui non è specificata la vocazione d'uso sito in Napoli. Riguardo agli introiti ricavati dai medesimi, si formula riserva di approfondimenti specifici in linea di continuità nel prossimo referto annuale della Sezione. Come detto, la consistenza dei detti immobili non ha subito variazioni nel corso del 2020 ed è piuttosto contenuta.

Gli andamenti incrementali del valore contabile di tale componente della gestione patrimoniale, tra il 2019 ed il 2020, si devono, pertanto, in prevalenza all'acquisto di quote di fondi e di certificati immobiliari, contabilizzati in apposita voce dello stato patrimoniale fra le immobilizzazioni finanziarie. Al riguardo si propone la seguente tabella di sintesi.

Tabella 23 - Patrimonio immobiliare in gestione diretta ed indiretta

	2019	2020	Inc. sul totale A	Var. % 2019-2020
Fabbricati a reddito	1.654.746	1.580.862	0,09	-4,5
Fondi e certificati immobiliari	1.604.083.044	1.672.006.214	99,91	4,2
<i>di cui Fondo Cicerone</i>	<i>1.289.946.858</i>	<i>1.289.946.858</i>		<i>0,0</i>
Totale (A)	1.605.737.790	1.673.587.076	100	4,2
Totale Attivo (B)	13.331.857.377	14.342.876.282		7,6
Incidenza % A/B	12,04	11,67		-3,1

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

Il valore degli investimenti immobiliari indiretti è di gran lunga più significativo e presenta andamenti in crescita nel biennio in esame, dati dal saldo algebrico fra fondi che presentano valori migliorativi e fondi in decremento.

La maggior parte dei valori iscritti in questa voce dello stato patrimoniale, fra le immobilizzazioni finanziarie, è riferita al Fondo Cicerone, che da solo è valorizzato in misura di euro 1.289.946.858, invariata rispetto al dato del 2019. La gestione del fondo, interamente in titolarità della Cassa al 31 dicembre 2020, è affidata ad una società di gestione del risparmio selezionata con gara. Sulla regolamentazione del fondo, che rappresenta per valore la principale modalità di gestione indiretta del patrimonio immobiliare che fa capo alla Cassa, si soffermano ampiamente tanto la relazione sulla gestione tanto la nota integrativa. Al riguardo, si ricorda che la Fondazione già a fine 2018 (delibera C.d.a. in data 6 dicembre) aveva deliberato l'incremento del patrimonio del Fondo fino ad 1,4 milioni e che nel 2019 ha stabilito di modificare il Fondo in argomento da mono a multicomparto, trasformandone la struttura con apposite modifiche regolamentari in tal senso formalizzate nel gennaio 2020, che hanno dato avvio ad un complesso processo di trasformazione per fasi, avviato nel corso del 2021 e portato a compimento nel 2022. Siffatta iniziativa, secondo quanto dichiarato in atti, è stata ispirata non solo da finalità di aumento dell'efficienza gestionale del Fondo, ma anche da quella di riqualificare l'attività di investimento secondo principi di sostenibilità internazionale, nella specie intese a seguire l'evoluzione del mercato residenziale in termini di *housing sociale*, indirizzata al soddisfacimento non solo di bisogni abitativi ma anche di relazioni di comunità e di servizi con spazi dedicati.

In estrema sintesi, la modifica del Fondo mira alla differenziazione degli investimenti in tre comparti, ristrutturandone il patrimonio. Riguardo al Fondo stesso, è sottolineato in atti un progressivo aumento, dall'anno della costituzione a tutto il 2020, del valore della quota di partecipazione che ha raggiunto picchi ragguardevoli.

La nota integrativa espone in apposita scheda anagrafica gli andamenti dei valori degli altri fondi e certificati immobiliari, senza ulteriori descrizioni analitiche.

6.1.2 Investimenti mobiliari.

L'Ente ha un articolato portafoglio di valori mobiliari, diversi dai fondi *real estate*, sia liquidi sia illiquidi, come tali rispettivamente iscritti in bilancio all'attivo circolante e fra le immobilizzazioni finanziarie.

Se ne riporta di seguito la sintesi secondo i valori contabili, così come riportati a stato patrimoniale nelle voci sopra richiamate, con indicazione separata delle disponibilità liquide in dotazione al termine di ciascun esercizio e del fondo costituito a salvaguardia delle oscillazioni di valore dei titoli stessi.

Va qui evidenziato che, secondo i criteri di bilancio di nuova introduzione, l'Ente ha riclassificato i valori di riferimento del 2019 che presentano sensibili variazioni rispetto ai dati del vecchio bilancio.

In particolare, come evidenziato in nota integrativa, gli investimenti immobilizzati sono iscritti a stato patrimoniale tra le partecipazioni alla voce d bis) "altre imprese", che espone in specifiche sottovoci l'entità dei fondi investiti in base alla ripartizione in *asset class*, sostanzialmente coincidenti con la macrovoce in argomento, nonché fra gli "altri titoli" (voce 3). Gli stessi investimenti del primo gruppo comprendono unicamente le partecipazioni non totalitarie e quelle in fondi comuni detenute a titolo di investimento e per le quali il sottoscrittore delle quote, anche in forma totalitaria, non ha alcun potere di determinare le politiche gestionali, che sono esercitate da società di gestione del risparmio. Quanto agli "altri titoli", si tratta titoli di stato ed azionari destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale.

Tutti gli altri investimenti sono valorizzati nell'ambito dell'attivo circolante, tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, con valutazione al minor importo fra costo e valore di mercato.

Tabella 24 - Attività finanziarie mobiliari patrimonializzate

	2019	2020	Var.% 2019/2020
Attività finanziarie immobilizzate (*)	3.423.204.813	3.487.102.281	1,9
<i>Private equity</i>	366.730.950	529.633.723	44,4
<i>Fondi private debt</i>	49.362.860	64.427.530	30,5
<i>Partecipazioni societarie</i>	366.234.592	366.234.592	0,0
<i>Altri fondi (Fondi comuni)</i>	33.077.961	33.077.962	0,0
<i>Azioni</i>	939.207.845	1.030.647.975	9,7
<i>Titoli di Stato</i>	1.668.591.604	1.470.665.417	-11,9
Attività finanziarie non immobilizzate	6.091.596.267	5.444.719.152	-10,6
<i>Fondi obbligazionari</i>	2.283.462.889	2.035.299.062	-10,9
<i>Obbligazioni e fondi convertibili</i>	272.528.444	242.528.444	-11,0
<i>Fondi ed ETF</i>	2.283.897.961	2.421.093.305	6,0
<i>Corporate</i>	75.000.002	50.000.002	-33,3
<i>Titoli a reddito fisso</i>	862.330.741	575.387.405	-33,3
<i>Gestioni affidate a SGR</i>	111.142.086	0	-100,0
<i>Azioni</i>	227.606.926	226.796.157	-0,4
Totale investimenti mobiliari patrimonializzati	9.514.801.080	8.931.821.433	-6,1
Disponibilità liquide	723.012.840	1.718.045.897	137,6
<i>Depositi bancari</i>	722.537.129	1.217.580.631	68,5
<i>C/C postali</i>	471.916	500.460.370	105.948,6
<i>Denaro</i>	3.795	4.896	29,0
Totale investimenti e liquidità	10.237.813.920	10.549.867.330	3,0
Fondo oscillazione titoli	24.372.782	106.385.222	336,5

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

(*) Comprende le immobilizzazioni classificate tra le partecipazioni in altre imprese (nettizzato dell'apposito fondo svalutazione), con esclusione di quelle in certificati e in fondi immobiliari e la voce "altri titoli".

La crescita tra il 2020 e il 2019 delle attività finanziarie immobilizzate è legata in particolare all'incremento degli investimenti in *private equity* ed in *azionariato*. Continuano a decrescere, invece, gli investimenti in titoli di Stato.

Le attività finanziarie non immobilizzate diminuiscono, passando da 6.091.596.267 del 2019 ad euro 5.444.719.152. Tale contrazione interessa tutte le componenti, ad eccezione degli investimenti in fondi e in ETF.

Risulta minima la componente degli investimenti affidata a società di gestione del risparmio e presente solo nel 2019.

Le oscillazioni rilevabili con riguardo alle disponibilità liquide non evidenziano in sé profili evidenti di anomalia. Si invita, peraltro, a monitorarne la crescita tenuto conto che esse rappresentano quote di risorse che potrebbero più utilmente essere impiegate in operazioni di

investimento a rischio compatibile con le finalità istituzionali della Cassa.

Nel complesso, si rileva la diminuzione del totale delle attività finanziarie liquide e illiquide, passate da euro 9.514.801.080 nel 2019 a euro 8.931.821.433 nel 2020 (-6,1 per cento).

6.1.3 Partecipazioni societarie

L'Ente possiede anche partecipazioni in quote nominative al capitale di Banca d'Italia, considerate non esposte alla ordinaria rischiosità del mercato ed ai vincoli di stabilità a questi sottostanti in quanto la Banca è parte del Sistema Europeo delle Banche Centrali, nonché quote di CDP Reti S.pa. che gestisce investimenti partecipativi in Snam, Italgas e Terna a sostegno dello sviluppo delle infrastrutture strategiche nei settori del gas e dell'energia elettrica. Le dette partecipazioni, iscritte in apposita voce delle immobilizzazioni finanziarie dello stato patrimoniale, sono quantificate, rispettivamente, in euro 225.000.000 e 140.000.000. I detti valori non hanno subito variazioni nell'esercizio in esame.

La Cassa possiede, inoltre, azioni della società F2i SGR Spa, gestore del maggiore fondo di investimento italiano per le infrastrutture, per un valore di euro 1.234.592,04.

La situazione delle partecipazioni non presenta variazioni rispetto a quella del 2019.

6.2 Gestione dei crediti

Altre componenti patrimoniali la cui gestione rileva ai fini della tenuta dei conti degli enti previdenziali è costituita dall'esposizione creditoria, che interessa in prevalenza i crediti contributivi, soggetti a riscossione coattiva ove non versati spontaneamente dagli iscritti.

Come precisato in nota integrativa, la classificazione dei crediti fra le immobilizzazioni finanziarie oppure nell'ambito dell'attivo circolante prescinde dal criterio dell'esigibilità ed è legata alle scadenze contrattuali e alla realistica considerazione della capacità di adempimento del creditore nei termini previsti ovvero oltre gli stessi, con necessità di svalutazione delle componenti ritenute a maggior rischio di mancato realizzo.

Secondo quanto evidenziato in atti, la verifica di sussistenza e quella del rischio di realizzo è stata effettuata capillarmente, introducendo le opportune rettifiche del loro importo a titolo di svalutazione. In particolare, l'Ente ha svalutato i crediti verso le concessionarie in percentuali diverse in rapporto alla vetustà del ruolo di iscrizione. Con i nuovi criteri, l'Ente ha riclassificato anche i crediti immobilizzati relativi al 2019.

Nella tabella che segue sono riportati i crediti illiquidi, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie.

Tabella 25 - Crediti - immobilizzazioni finanziarie (netto fondi di svalutazione)

	2019	2020	Var. % 2019-2020
verso personale dipendente	5.939.517	5.877.519	-1,0
verso concessionarie	433.071.551	447.449.762	3,3
verso altri	163.843	119.730	-26,9
Totale	439.174.911	453.447.013	3,2

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

Dette partite aumentano passando da euro 439.174.911 del 2019 ad euro 453.447.013.

La voce di maggior consistenza è rappresentata dai crediti verso concessionarie, che segna valori particolarmente elevati ed in crescita, anche al netto dei fondi di svalutazione, essi stessi particolarmente cospicui e comportanti un abbattimento considerevole dell'attività iscritta a stato patrimoniale.

Al riguardo va segnalato che risultano ancora iscritti tra i crediti verso concessionari ruoli risalenti al 1986 e poi ininterrottamente dal 1990. L'analisi dei documenti di bilancio ha evidenziato che quelli iscritti a ruolo fino al 2008 sono oggetto di contenzioso, e che alla specifica attività è stata dedicata una unità organizzativa.³⁸

Negli ultimi anni, gli uffici della Cassa forense hanno anche avviato un progetto di verifica sugli insoluti iscritti a ruolo al fine di intraprendere specifici atti interruttivi della prescrizione, nei confronti degli iscritti per cui risultavano insolvenze iscritte a ruolo, fermo restando il principio della responsabilità in capo al concessionario ad adempiere a tutti gli atti dovuti per la corretta riscossione, principio ribadito anche da recenti pronunciamenti della Suprema Corte di

³⁸ La competenza della gestione del credito coattivo è affidata a una unità organica del Servizio Riscossioni e Liquidazioni Pensioni della Cassa. L'unità organica è divisa in due gruppi: il primo si occupa dei rapporti con gli agenti della riscossioni distribuiti sul territorio, della contabilizzazione dei riversamenti provenienti dagli stessi e della verifica e quadratura dei Conti di Gestione annualmente forniti dai concessionari della riscossione; il secondo, si occupa della formazione del ruolo annuale, della gestione dei provvedimenti (sgravi, sospensive) e di tutti i rapporti con i professionisti per problematiche derivanti da somme iscritte a ruolo, nonché delle rateazioni di somme derivanti da procedure sanzionatorie e, ai fini fiscali, degli attestati relativi ai versamenti contributivi effettuati dagli iscritti alla Cassa. Il Consiglio di amministrazione, relativamente al tema dei crediti residui iscritti a ruolo, a partire da 2013, in via sperimentale, ha avviato apposita attività di verifica delle insolvenze iscritte a ruolo, con diffida al pagamento e valenza di atto interruttivo dei termini prescrizionali. Da tale anno sono state verificate le insolvenze iscritte nel ruolo 2007 e, successivamente, nel 2014 le insolvenze iscritte nei ruoli dal 2000 al 2003, nel 2015 le insolvenze del ruolo 2008 e nel 2016 quelle relative ai ruoli 2009 e 2010. Sempre nell'ottica del miglioramento delle attività relative alla riscossione a mezzo ruolo, il 2 dicembre 2015 è stata stipulata con l'ex Equitalia, attualmente Agenzia delle Entrate - Riscossione, una apposita convenzione.

Cassazione (cfr. Cassazione Civile n. 27218 del 26/10/2018). La Cassa rimarca l'importanza di questa attività svolta anche per i crediti affidati ai concessionari per la riscossione mediante ruoli ordinari, che permette di neutralizzare i rischi di inerzia delle concessionarie. Va precisato che, ai sensi dell'art. 66 della l. n. 247 del 31 dicembre 2012, la prescrizione quinquennale di cui alla legge n. 335 dell'8 agosto 1995, non è applicabile a Cassa forense. Il termine prescrizione resta, pertanto, fissato in 10 anni, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 576 del 1980.

Si rimanda per una più puntuale descrizione delle intraprese iniziate e del loro sviluppo a quanto riferito con aggiornamenti a tutto il 2020 nel precedente referto della Sezione, sottolineando come l'accumulo di crediti non riscossi risalenti nel tempo è in parte legato al susseguirsi delle svariate misure agevolative³⁹ di cui si è detto nel paragrafo dedicato al quadro normativo e alla incertezza dei termini per la formalizzazione dei scarichi da parte delle concessionarie.

In relazione alle evidenti difficoltà esistenti nella riscossione dei crediti verso gli iscritti, anche per la rilevante consistenza di quelli risalenti nel tempo, già richiamate nelle precedenti relazioni, si ritiene che l'Ente debba perseverare con costanza nelle varie attività intraprese per migliorare i risultati sino ad ora raggiunti, prestando la dovuta e diligente attenzione al fine di evitare il decorso del termine di prescrizione dei singoli crediti.

Nella tabella che segue sono riportati i crediti iscritti nell'attivo circolante, alla voce CII dello stato patrimoniale, anch'essi svalutati in base al rischio di mancato realizzo ed in tal modo rettificati anche per il 2020 secondo i nuovi criteri.

³⁹ Si ricorda che in ordine a tali misure agevolative, nella seduta del 18 gennaio 2019 il Comitato dei delegati della Cassa forense ha approvato, all'unanimità, una mozione volta ad evidenziare, oltre a ipotizzati profili di illegittimità costituzionale, i paventati effetti negativi della norma sia sulla sostenibilità finanziaria dell'Ente, sia sui futuri trattamenti previdenziali degli iscritti potenzialmente interessati al provvedimento. In tale documento viene auspicato un riesame, nel merito, del provvedimento da parte del Governo e del Parlamento, con riserva di tutelare gli interessi dell'Ente nelle sedi giudiziarie competenti, anche di concerto con gli altri Enti previdenziali dei liberi professionisti. Siffatta iniziativa ha avuto riscontri positivi, con nota di risposta in data 14 febbraio 2019 nella quale l'Agenzia delle entrate -riscossione ha chiarito la propria posizione rispetto alla misura contenuta nella Legge di bilancio 2019, denominata "saldo e stralcio" (art. 1, comma 185 e ss. della legge n. 145 del 2018), sostanzialmente riconoscendo la fondatezza delle osservazioni di Cassa forense. L'Agenzia ha confermato che si atterrà alle indicazioni fornite, vista la posizione di autonomia riconosciuta dal Legislatore alla Cassa in funzione della propria natura giuridica di diritto privato, nonché per il fatto che è la stessa legge ad escludere espressamente dalla sanatoria le cartelle emesse "a seguito di accertamento" dell'Ente previdenziale nei confronti dei propri iscritti. D'altronde la norma, per come è formulata, rischia di rivelarsi controproducente per gli stessi teorici beneficiari, in quanto, per i liberi professionisti, a differenza dei lavoratori dipendenti, non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni e ciò, in molti casi, comporta l'impossibilità, in caso di mancato versamento dell'effettiva contribuzione dovuta, di maturare il diritto alla pensione. Gli sviluppi contenziosi della vicenda meritano approfondimenti mirati in prosieguo.

Tabella 26 - Crediti - attivo circolante

	2019	2020	Var. % 2019-2020
Crediti verso iscritti	978.890.923	1.369.491.678	39,9
Crediti tributari	12.067.491	15.028.084	24,5
Crediti verso altri	12.856.051	135.076.183	950,7
Totale	1.003.814.465	1.519.595.946	51,4

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

Come è agevole rilevare, anche i crediti iscritti all'attivo circolante si attestano su valori più elevati rispetto a quelli dell'esercizio 2019. Anche per tali crediti la voce preponderante è rappresentata da crediti di natura contributiva nei confronti degli iscritti, in relazione a quanto dovuto a titolo di contribuzione minima ed in autotassazione. Sono iscritti in bilancio secondo il criterio della competenza, che l'Ente indica nella sussistenza delle "condizioni per il loro riconoscimento" nei confronti del terzo debitore. Sul punto, va evidenziato che la Cassa riferisce di aver avviato un importante progetto interno per contrastare il fenomeno dell'omesso invio del modello di liquidazione dei contributi in autotassazione con verifiche periodiche (a cadenza semestrale) nei confronti dei professionisti che sono stati già segnalati ai Consigli dell'Ordine in passato per analoghe omissioni e con solleciti reiterati generalizzati. Per i professionisti irreperibili si ipotizzano riscontri incrociati con l'anagrafe tributaria. Detta iniziativa è stata varata nel novembre 2020. Analoga iniziativa, a fini disciplinari è stata assunta nei confronti dei pensionati attivi, con risultati considerati positivi. Segnalazioni ai Consigli dell'Ordine a fini deontologici e disciplinari sono state, poi, mosse nei confronti dei pensionati attivi con situazioni di morosità superiori ai 5mila euro. La componente dei crediti tributari, anch'essa in crescita, ospita i crediti verso lo Stato per il rimborso delle anticipazioni effettuate nell'anno a titolo di reddito di ultima istanza in base al d.m. 28 marzo 2020, pari ad euro 2.836.914,36, corrispondente al quota parte del 2 per cento degli esborsi non rimborsata per incapacienza del relativo capitolo di bilancio statale. Rientrano in quest'ambito anche i crediti di imposta maturati ai sensi del decreto legge n. 34 del 2020 e relativa legge di conversione per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) e per le sanificazioni e l'acquisto di dispositivi di sicurezza (art. 125), nonché per ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzione assoggettate a ritenuta alla fonte in acconto (art. 150). Infine, si osserva che l'incremento considerevole dei crediti verso altri è transitoriamente legato al recesso anticipato dalla convenzione per la gestione del portafoglio in *cash plus* ed alla liquidità generatasi sul conto corrente aperto nell'ambito di tale mandato e prima della relativa chiusura.

7. I RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE

7.1. Il bilancio 2020

Il sistema contabile della Cassa forense fino al 2019 è stato integralmente disciplinato dalle disposizioni statutarie e da quelle del regolamento di contabilità, che richiama le norme civilistiche, disciplinando peraltro - anche sulla scorta delle indicazioni ministeriali intervenute all'atto della privatizzazione dell'Ente - la struttura ed il sistema di scritture secondo un'articolazione peculiare.⁴⁰

Si è dato ampiamente conto nel precedente referto, che qui si richiama, di come tale disallineamento sia apparso vieppiù accentuato a seguito della riforma della disciplina civilistica per effetto del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 di attuazione della direttiva 2013/34/UE. Nel 2020, come a più riprese già anticipato nei precedenti paragrafi del presente referto, l'Ente ha inteso adeguare integralmente il proprio sistema contabile alle norme del codice civile, attualmente vigenti. Con delibera del C.d.a. del 2 luglio 2020, infatti, ha disposto il superamento della propria precedente disciplina speciale e deciso di strutturare i propri conti in conformità piena agli artt. art. 2423 ter e seguenti del codice civile. L'applicazione di tali disposizioni innovative ha avuto, in tal modo, applicazione già a partire dal bilancio consuntivo del 2020, che si è discostato dal corrispondente bilancio di previsione preventivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione in data 24 settembre 2019 e approvato dal Comitato dei delegati in data 25 ottobre 2019, cioè entro il termine fissato dal regolamento.

La predisposizione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio di amministrazione ha scontato alcune incertezze, sottolineate dal Collegio dei revisori nel proprio parere, che hanno portato ad una prima formulazione in data 29 marzo 2021, in una successiva riformulazione in data 8 aprile, poi revocata con conferma della proposta precedentemente formulata. E' stato approvato dal Comitato dei delegati in data 29 aprile 2021.

Il documento si compone, in conformità a legge, di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché di un rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.

In adeguamento alle disposizioni del d.lgs. n. 91 del 2011 in materia di armonizzazione dei

⁴⁰ Le norme regolamentari, in particolare, attengono al sistema di scritture e fissano gli schemi di riferimento e le procedure per il perfezionamento dei documenti contabili generali, da conformare - come peraltro ivi espressamente enunciato - sia alle disposizioni del codice civile sia, in ragione della natura pubblica dell'attività svolta, alle linee guida fornite dai Ministeri vigilanti. Si tratta di norme adottate all'atto della privatizzazione dell'Ente e che risentono, secondo quanto esplicitato in atti, delle indicazioni ministeriali all'epoca impartite.

bilanci degli enti inclusi nel consolidato pubblico, il rendiconto è integrato dalla documentazione richiesta per gli enti in contabilità civilistica dal d.m. 27 marzo 2013, constando dei seguenti allegati : consuntivo in termini di cassa secondo la codifica Siope, conto economico riclassificato secondo gli schemi armonizzati e piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, come da linee guida di cui al dpcm 18 settembre 2012.

E' allegata, oltre al richiamata relazione del Collegio dei revisori, la certificazione positiva resa dalla società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 509 del 1994, richiamato dall'art. 6, comma 7, del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103⁴¹.

Il parere del Collegio dei revisori è favorevole, ancorché preceduto da articolate analisi degli andamenti della gestione con formulazione di raccomandazioni mirate sui profili di maggiore sensibilità della medesima (ad es. componente patrimoniale), a compendio dell'attività di verifica, anche a campione, svolta nell'anno nell'esercizio dei suoi compiti, che abbracciano il controllo della regolarità contabile della gestione, intesa come corretta rilevazione dei fatti di gestione e quello della rispondenza dei dati di bilancio alle scritture contabili in dotazione, nonché alle valutazioni di buon andamento.

Infine, si riscontra l'avvenuto inoltro ai Ministeri vigilanti per le approvazioni di competenza e si evidenzia che la Cassa, quale ente previdenziale privato, a partire dall'anno 2020 è esonerata - secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 183, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) e confermato dall'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che espressamente esonerato le casse previdenziali private dagli obblighi di versamento di risparmi al bilancio dello Stato - dall'applicazione delle norme di contenimento della spesa previste a carico della generalità degli altri soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La detta deroga, peraltro, non investe le disposizioni vincolistiche in materia di personale, che nella specie consistono nel divieto di monetizzazione delle ferie non godute e nella "tettizzazione" del buono pasto giornaliero (rispettivamente art. 5, commi 7 e 8, del d.l. n. 95 del 2012), convertito dalla legge n. 135 del 2012, prescrizioni entrambe rispettate dalla Cassa.

⁴¹ In conformità, la revisione indipendente è richiesta dal dettato dell'art. 40 dello statuto della Fondazione. Si ricorda che la società di revisione contabile che ha operato nel 2020 è stata incaricata, previa selezione con gara pubblica, per il triennio 2018-2020. Ad essa è subentrata una nuova società parimenti selezionata con gara.

Rimane aperto il problema dei versamenti effettuati allo Stato in base alle previgenti norme di contenimento fin dal 2012 e a partire dal 2014 in applicazione dell'art. 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni⁴². Detti esborsi, come illustrato nel precedente referto, ammontano a complessivi euro 8.287.862 e sono iscritti a credito a stato patrimoniale nel convincimento che gli stessi vadano ripetuti a seguito degli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 7 del 2017.⁴³

Al riguardo, stanti le diverse posizioni espresse dal Mef e l'opinabilità della questione, si ribadiscono i richiami alla prudenza già formulati nel precedente referto, che consiglierebbero di svalutare integralmente le dette partite.

7.2 Conto economico

La tabella che segue espone i dati del conto economico dell'Ente, nelle macro voci che lo compongono, secondo lo schema e le regole di cui agli artt. 2425 e ss. del codice civile e con richiamo ai principi contabili OIC, come illustrato in apertura della nota integrativa con specificazione delle modalità di contabilizzazione delle singole voci aggregate.

In particolare, si sottolinea che il nuovo articolo 2425 c.c., come modificato dall'art. 6, c. 6, del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, elimina la esposizione delle risultanze della gestione straordinaria in apposita macro-categoria, contemplandone la riclassificazione nelle voci di costo e di ricavo da cui originano, con illustrazione in nota integrativa quali voci eccezionali.

⁴² La disposizione dettata dall'art. 1, comma 417, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), successivamente modificata dall'art. 50, comma 5, del d.l. n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, per la quale: *"A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale"*. In ordine all'abolizione dei detti obblighi di riversamento si richiama, poi, l'art. 1, c. 183, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) che, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sent. 7/2017, ha stabilito quanto segue: *"Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, a decorrere dall'anno 2020 non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale...."*

⁴³ La sentenza n. 7/2017 ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3 del Decreto Legge 7 agosto 2012 n. 135 nella parte in cui prevede che le somme derivanti dal le riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato"*, senza tuttavia avere indicato espressamente, come consentito dall'art. 1, c. 27 della L. n. 87 del 1953, le altre disposizioni che, pur non espressamente impugate, meritano le stesse censure e perciò sono colpite da illegittimità derivata.

Tabella 27 - Conto economico

	2019	2020	Var. assoluta	Var. % 2019-2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi contributivi	1.801.243.805	1.835.341.519	34.097.714	1,9
5) Altri ricavi e proventi	10.403.499	4.292.021	-6.111.478	-58,7
Totale valore della produzione (A)	1.811.647.304	1.839.633.540	27.986.236	1,5
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	106.212	133.035	26.823	25,3
7) Per servizi	971.756.840	971.267.245	-489.595	-0,1
8) Godimento di beni di terzi	605.991	597.838	-8.153	-1,3
9) Costo del Personale				
a) salari e stipendi	13.881.120	13.919.957	38.837	0,3
b) oneri sociali	3.866.947	3.895.167	28.220	0,7
c) trattamento di fine rapporto	420.907	421.990	1.083	0,3
d) trattamento di quiescenza e simili	1.149.973	1.268.337	118.364	10,3
e) altri costi	1.092.837	1.188.200	95.363	8,7
Totale costi del personale	20.411.784	20.693.651	281.867	1,4
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immo.ni immateriali	211.639	140.938	-70.701	-33,4
b) ammortamento delle immob.ni materiali	1.609.875	1.630.165	20.290	1,3
d) svalutazioni dei crediti attivo circ. liq.	591.650	2.767.101	2.175.451	367,7
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.413.164	4.538.204	2.125.040	88,1
12) Accantonamenti per rischi	155.401.972	9.882.800	-145.519.172	-93,6
13) Altri accantonamenti	21.924.589	27.877.392	5.952.803	27,2
14) Oneri diversi di gestione	52.115.466	97.015.898	44.900.432	86,2
Totale costi della produzione (B)	1.224.736.018	1.132.006.063	-92.729.955	-7,6
Diff. tra valore e costi della produzione (A-B)	586.911.286	707.627.477	120.716.191	20,6
C) Proventi e oneri finanziari				
Totale proventi e oneri finanziari C)	382.306.449	469.236.188	86.929.739	22,7
D) Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie	-13.630.468	-160.674.809	-147.044.341	-1.078,8
18) Rivalutazioni	112.519.769	6.529.555	-105.990.214	-94,2
19) Svalutazioni	126.150.237	167.204.364	41.054.127	32,5
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	955.587.267	1.016.188.856	60.601.589	6,3
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	17.804.524	16.110.904	-1.693.620	-9,5
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	937.782.743	1.000.077.952	62.295.209	6,6

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

I dati mostrano risultati positivi con un incremento del netto rispetto all'anno precedente di oltre il 6 per cento (in valore assoluto quantificato in euro 1.000.077.952, a fronte di euro 937.782.743 nel 2019). Si tratta di risultati che la Cassa considera particolarmente lusinghieri, nelle difficoltà che hanno connotato l'anno 2020 e che sono legati all'andamento positivo sia della gestione caratteristica sia di quella finanziaria.

Posto che le variazioni delle grandezze che concorrono a determinare le dimensioni annue

della gestione trovano dettagliata illustrazione nella nota integrativa e che le stesse sono state valutate ed asseverate dal Collegio sindacale, agli esiti delle attività di verifica di competenza svolte anche durante gli esercizi, come da parere al bilancio al quali si fa richiamo, si ritiene qui di soffermare l'attenzione in termini di maggior dettaglio sulle poste che concorrono in modo più significativo alla quantificazione del risultato di esercizio, da riportare a netto.

Fra le componenti attive, rilevano in modo prevalente in valore assoluto le entrate contributive, che rappresentano ancora la maggior fonte di finanziamento della gestione. La loro crescita è legata all'aumento dei contributi minimi obbligatori e al contenuto calo delle eccedenze in autotassazione, che sono parametrize sui redditi del 2019 e perciò non risentono degli effetti economici negativi prodotti dalla pandemia. La stessa appare coerente con l'incremento nel numero degli iscritti e della base reddituale imponibile. Incidono significativamente sull'incremento totale anche gli importi dei contributi da maternità.

Rileva positivamente anche il risultato della gestione finanziaria, che segna andamenti migliorativi rispetto al passato, pur in una annualità caratterizzata da crisi dei mercati. Al riguardo, giova richiamare il parere del Collegio dei revisori che sintetizza i tratti caratterizzanti della gestione del portafoglio, quali emergono dalle iniziative adottate nell'anno per riqualificare gli investimenti e contenere l'impatto congiunturale prodotto dalla pandemia, così come descritte in atti. Detto parere promuove la strategia di gestione del portafoglio evidenziando che la stessa è stata basata su una diversificazione degli investimenti del *Private Equity* "dandosi prevalente risalto alle iniziative di sostegno al tessuto economico nazionale" secondo linee-guida dell'Ufficio Investimenti "ispirate a criteri di prudenza" e che "hanno premiato gli investimenti nelle infrastrutture sociali e nella *green economy*, in assoluta coerenza con gli indirizzi comunitari di sviluppo sostenibile, consacrati nella sottoscrizione del Progetto Investment for a Better World".

In questo contesto, le rendite immobiliari, derivanti dall'impiego dei beni immobili non strumentali, hanno importi limitati e pressoché stabili, che evidenziano l'assenza di evoluzione della sottostante situazione gestionale, ancora connotata dalla mancata messa a reddito dell'immobile di Collesalveti e di altro complesso immobiliare di proprietà sito a Napoli.

Tra i costi, la voce più consistente rimane ovviamente quella relativa alle prestazioni istituzionali, che si attesta in complessivi euro 955.605.553, con un lieve aumento rispetto ai dati omologhi del 2019 (euro 955.454.955) ed incorpora gli oneri per pensioni agli iscritti e

indennità di maternità già analizzati in appositi paragrafi quanto ad andamenti specifici.

In sensibile decremento risultano gli oneri per servizi (pari complessivamente ad euro 15.661.692, a fronte di euro 16.301.885 del 2019) che comprendono le spese di funzionamento della Cassa, non ripartibili in ragione della diversa incidenza tra le diverse aree istituzionali. Si precisa che la nota integrativa offre il dettaglio degli andamenti delle singole sottovoci di costo ed in particolare di quelle generiche indicate come "altre prestazioni di servizi", indicandone le cause specifiche. In quest'ambito, si segnalano gli incrementi degli oneri per utenze e servizi informatici, oltreché delle spese di pulizia degli uffici, che l'Ente analizza con puntualità e che sono in buona parte dovuti alle misure adottate per consentire lo svolgimento del lavoro con modalità "a distanza" e per garantire le sanificazioni degli uffici. Si tratta di maggiori oneri compensati in particolare da abbattimenti consistenti degli oneri per gli organi amministrativi e di controllo e per compensi a prestazioni professionali.

La tabella che segue espone analiticamente i detti andamenti, in comparazione con i dati del 2019.

Tabella 28 - Costi di funzionamento

COSTI	2019	2020	Var. % 2019-2020
Organi amm.vi e di controllo	3.656.044	3.119.777	-14,7
Competenze profess.li e lavoro autonomo	2.239.995	2.202.527	-1,7
Servizi informatici	351.629	382.695	8,8
Prestazioni di terzi	1.174.102	1.304.591	11,1
Spese bancarie	4.652.543	5.133.055	10,3
Utenze varie	661.9512	683.712	-89,7
Servizi vari	5.927.250	4.009.503	-32,4
Costi di funzionamento	16.301.885	15.661.692	-3,9

Elaborazione Corte conti su dati bilancio Cassa forense

Quanto ai costi figurativi, per ammortamenti e svalutazioni, si registra un aumento che non presenta anomalie. Si precisa che i dati iscritti a conto economico sono coerenti con le disposte nettizzazioni dei valori delle immobilizzazioni materiali, immateriali e dei crediti dell'attivo circolante iscritti a stato patrimoniale. Il registrato andamento si deve prevalentemente all'incremento delle svalutazioni di questi ultimi.

Anche per i fondi rischi si registra un consistente decremento, dovuto all'eliminazione degli

accantonamenti prudenziali predisposti nel 2019 per far fronte all'emergenza sanitaria, pari a 148 milioni.

Sono in crescita, invece, gli altri accantonamenti iscritti alla voce b13 per alimentare i fondi iscritti a stato patrimoniale a garanzia della tenuta degli equilibri di bilancio, alla cui disamina si rimanda.

Il rilevato consistente incremento degli oneri diversi di gestione (voce b 14) è dovuto alla tassazione sulle plusvalenze e proventi da investimenti iscritte alla voce C del conto economico.

I risultati della gestione finanziaria documentano complessivi utili in netta crescita, come di seguito esposto in dettaglio, pur in presenza di rilevanti perdite derivanti da negoziazioni di titoli.

Tabella 29 - Proventi e oneri finanziari

	2019	2020	Var. assoluta	Var.% 2019-2020
15) Proventi da partecipazioni	63.842.143	78.901.139	15.058.996	23,6
16) Altri proventi finanziari	325.764.715	418.824.063	93.059.348	28,6
17) Interessi e altri oneri finanziari	-6.086.678	-29.601.817	-23.515.139	-386,3
17-bis) Utili e perdite su cambi	-1.213.731	1.112.803	2.326.534	191,7
Totale proventi e oneri finanziari C)	382.306.449	469.236.188	86.929.739	22,7

Fonte: Rielaborazione Corte dei conti

7.3 Stato patrimoniale

Il nuovo stato patrimoniale di Cassa forense, superando l'impostazione a sezioni contrapposte, presenta la nettizzazione delle poste attive con i valori delle poste rettificative e di ammortamento. Anche questo documento contabile è redatto in schema sintetico, riportato nella tabella sottostante per le annualità di interesse, ed analitico con esplicitazione delle singole voci che concorrono a formare le grandezze aggregate.

Tabella 30 - Stato patrimoniale

	2019	2020	Var. ass.	Var. % 2019-2020
ATTIVO				
A) CREDITI verso soci per versamenti ancora dovuti versamenti ancora dovuti	-	-	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali	2.710.317	4.037.001	1.326.684	48,9
II - Immobilizzazioni materiali	21.302.326	20.817.468	-484.858	-2,3
III - Immobilizzazioni finanziarie	5.466.504.086	5.616.389.284	149.885.198	2,7
Totale immobilizzazioni B)	5.490.516.729	5.641.243.753	150.727.024	2,7
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) Rimanenze	-	-	-	-
Totale Rimanenze	-	-	-	-
II) Crediti				
Totale dei crediti	1.003.814.462	1.519.595.946	515.781.484	51,4
III) Attività fin. che non costituiscono imm.ni				
Totale Att. Fin. che non costituiscono imm.ni	6.091.596.267	5.444.719.152	-646.877.115	-10,6
IV) Disponibilità liquide				
Totale disponibilità liquide	723.012.840	1.718.045.897	995.033.057	137,6
Totale attivo circolante C)	7.818.423.569	8.682.360.995	863.937.426	11,1
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
Totale ratei e risconti D)	22.917.079	19.271.534	-3.645.545	-15,9
TOTALE ATTIVO	13.331.857.377	14.342.876.282	1.011.018.905	7,6
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
IV - Riserva legale	4.308.404.000	4.374.006.000	65.602.000	1,5
VI - Altre riserve distintamente indicate:	544.705.227	544.705.231	4	0,0
1-Riserva contributo modulare obbligatorio	140.911.311	140.911.311	0	0,0
2-Riserva da deroga ex art.2423 c.c.	403.793.924	403.793.924	0	0,0
Differenza di arrotondamento all'unità di euro	-8	-4	4	-50,0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	7.041.103.021	7.913.283.764	872.180.743	12,4
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	937.782.743	1.000.077.952	62.295.209	6,6
TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.831.994.991	13.832.072.947	1.000.077.956	7,8
B) FONDO RISCHI E ONERI	433.891.487	430.177.994	-3.713.493	-0,9
C) TFR	3.038.207	2.861.161	-177.046	-5,8
D) DEBITI	59.131.936	73.020.322	13.888.386	23,5
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.800.756	4.743.858	943.102	24,8
TOTALE PASSIVO	13.331.857.377	14.342.876.282	1.011.018.905	7,6

Fonte: Rielaborazione Corte dei conti

La consistenza dell'attivo patrimoniale segna un *trend* crescente, passando da euro 13.331.857.377 nel 2019 ad euro 14.342.876.282 (con variazione incrementale del 7,6 per cento rispetto all'anno precedente).

Anche il passivo segna un andamento incrementale legato soprattutto al maggiore importo dei

debiti iscritti a bilancio.

La consistenza delle singole poste riflette coerentemente gli andamenti della gestione annua analizzati nel corpo del presente referto per singoli segmenti della gestione operativa ed a conto economico per le altre voci.

Giova, peraltro, esaminare la situazione debitoria e proporre di seguito un focus sull'entità dei fondi di accantonamento immobilizzati a fine esercizio, che l'Ente espone a bilancio in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2427, comma 1, n. 7bis del codice civile, cioè tenendo conto di incrementi e decrementi dell'annualità.

La situazione debitoria, iscritta al passivo dello stato patrimoniale alla voce D) e relative sottovoci, al termine dell'esercizio registra i valori riportati nella tabella che segue.

Tabella 31 - Debiti

	2019 Bilancio riclassificato	2020	incidenza sul totale 2020	Variazione % 2019-2020
Debiti verso banche	126.803	496.939	0,68	291,9
Debiti verso fornitori	5.015.389	3.826.508	5,24	-23,7
Debiti tributari	40.741.236	37.414.241	51,24	-8,2
Debiti previdenziali	1.262.280	1.234.374	1,69	-2,2
Altri debiti	11.986.223	30.048.253	41,15	150,7
<i>Di cui</i>				
<i>Debiti verso dipendenti.</i>	2.905.083	2.792.293	-	-3,9
<i>Debiti verso iscritti*</i>	902.435	20.761.939	-	2.200,7
<i>Debiti verso pensionati</i>	1.055.535	1.049.037	-	-0,6
<i>Vari</i>	7.123.170	5.444.984	-	-23,6
Totale debiti	59.131.931	73.020.316	100	23,5

Elaborazione Corte conti su dati bilancio Cassa forense

*comprensivo di fondi ordinari e straordinari per assistenza

L'Ente precisa che i debiti sono stati iscritti in bilancio al loro valore nominale, in quanto sono stati considerati irrilevanti gli effetti dell'attualizzazione, derivanti dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato. Si tratta di passività che vengono registrate in bilancio secondo il criterio della competenza economica, aventi scadenze non superiori ai cinque anni e non assistiti da garanzie reali. Il raffronto fra i dati riclassificati del 2019, che sono pressoché coincidenti con quelli del

bilancio ufficiale, evidenzia che le voci di maggior consistenza sono quelle dei debiti tributari, tra i quali rientrano le trattenute fiscali da riversare alle scadenze previste (da sole pari ad euro 36.657.816), e quella dei debiti verso gli iscritti che segnano l'incremento di maggior consistenza in valore assoluto ed in termini percentuali. Queste ultime incorporano i fondi per forme assistenziali straordinarie legate al Covid, in relazione alle domande pervenute al 31 dicembre e quindi necessariamente da liquidare nell'anno successivo. Di tali partite l'Ente offre l'analisi in nota integrativa, valorizzandole in oltre 19,5 milioni complessivi. Gli accantonamenti a fondi rischi ed oneri sono iscritti per la totalità nella voce b4 "altri", dettagliata in apposite sottovoci. I dati del 2019 riclassificati non comprendono fondi di svalutazione crediti, in considerazione dei diversi criteri di contabilizzazione a valori netti seguiti a partire dal 2020 e nelle operazioni di riclassificazione a fini comparativi.

Tabella 32 - Accantonamenti a fondi per rischi ed oneri

	Valori al 31/12/2019	Accantonamenti CE 2020 e altre variazioni incr. +	Utilizzi, storni e altre var. decrementi -	Valori al 31/12/2020	Var.% 2019-2020
Fondo oneri e rischi diversi (socc. conten. pension. + prestazioni assistenziali da erogare)	12.000.000	4.154.703	45.015	16.109.688	34,2
Fondo spese liti in corso	11.616.661	2.987.494	2.493.013	0	-100,0
Fondi pensioni teoriche maturate e suppl. pensioni	98.640.751	17.826.209	2.279.116	114.187.844	15,8
Fondo acc. to contributo modulare facoltativo	43.487.177	5.795.540	-	49.642.718	14,2
Fondi svariati (voci 6-9)	1.107.081	133.747	-	1.240.828	12,1
Fondo prestazione contributiva pensionati di vecchiaia	28.372.144	6.892.499	147.949	35.116.694	23,8
Fondo speciale assistenza catastrofi e calamità naturali	20.000.000	20.000.000	27.108.917	12.891.083	-35,5
Fondo ordinario assistenza	10.000.000	5.439.922	10.000.000	5.439.922	-45,6
Fondi domande assistenza 2016-2019	50.307.643	-	38.603.285	11.704.358	-76,7
Fondo straordinario emergenza sanitaria	148.000.000	-	-	148.000.000	0,0
Totale fondi rischi ed oneri	433.891.488	-	-	430.177.994	0,9

Elaborazione Corte conti su dati bilancio Cassa forense

Nel complesso i fondi in argomento registrano una contrazione pari ad euro 3.713.493. Gli stessi si riferiscono in prevalenza ad accantonamenti riferiti all'erogazione di trattamenti pensionistici già maturati e liquidabili, sebbene non ancora liquidati perché aventi decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo o nelle more della presentazione della domanda da parte degli aventi titolo, nonché a fondi per l'erogazione di prestazioni assistenziali. Spicca tra questi ultimi l'accantonamento prudenziale operato discrezionalmente a carico del bilancio 2019 di 148 milioni per l'emergenza sanitaria, che la Cassa ha predisposto per far fronte a misure di ausilio a proprio carico derivanti da eventuali norme statali di ausilio straordinario e che secondo quanto riferito in istruttoria è stato, poi, integralmente azzerato nell'esercizio 2021.

Il fondo rischi ed oneri diversi è in massima parte costituito da risorse intese a sterilizzare i rischi da soccombenza in liti in corso secondo valutazioni effettuate dall'Area legale interna caso per caso; l'altro accantonamento relativo ai contenziosi pendenti ospita, invece, le spese legali ipotizzate per l'affidamento di incarichi a legali esterni.

Il patrimonio netto cresce in ragione dell'avanzo di esercizio conseguito nell'anno (da euro 12.831.994.991 ad euro 13.832.072.947, con variazione incrementale del 7,8 per cento), portato a nuovo, quale ulteriore riserva prudenziale, negli esercizi successivi al netto di eventuali adeguamenti della riserva legale ex art. 1, comma 4, lett c), del decreto legislativo n. 509 del 1994. Come già indicato nei precedenti referti, la Cassa ragguaglia la riserva legale a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere in ciascun esercizio. Per il 2020, anno in cui le pensioni erogate sono state pari a euro 874,8 milioni circa, l'Ente ha regolarmente adeguato la riserva in questione, portando l'accantonamento ad un totale di euro 4.374 milioni, a fronte di quello di euro 4.308.404.000 del 2019. La nota integrativa offre il dettaglio di tali variazioni, precisando che al termine dell'esercizio il patrimonio netto è aumentato dell'8 per cento circa e che è fortemente migliorato il rapporto fra detto patrimonio e le pensioni in essere nel 2020, in quanto il primo supera le seconde in misura del 15,8 (14,9 nel 2019).

La tabella seguente mostra il rapporto fra patrimonio netto e riserva legale nell'ultimo triennio.

Tabella 33 - Indici di copertura

Anno	A	B	A/B
	Patrimonio netto	Riserva legale	
2018	11.894.212.257	4.101.009.000	2,96
2019	12.831.994.991	4.308.404.000	2,97
2020	13.832.072.947	4.374.006.000	3,16

Elaborazione Corte conti su dati bilancio Cassa forense

7.4 Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario, secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità⁴⁴, costituisce parte integrante del nuovo bilancio dell'Ente, come previsto dall' art. 2423 c.c., modificato dal citato d.lgs. n. 139 del 2015.

Il rendiconto finanziario descrive le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nell'esercizio, secondo lo schema a tre sezioni (attività operativa, di investimento e di finanziamento) conformemente all'OIC 10.

Nella specie, i flussi derivanti dall'attività operativa sono stati rilevati con il metodo diretto, ossia verificando le singole operazioni che fanno capo alla gestione reddituale⁴⁵, senza tenere conto degli elementi non monetari (ad es. accantonamenti e rivalutazioni).

Lo stesso registra flussi positivi e coerenti con i dati di bilancio, tanto nella sezione operativa tanto in quella di investimento. Non vi sono risorse liquide prodotte da finanziamento, non avendo effettuato la Cassa operazioni di indebitamento.

La contrazione rilevabile rispetto al 2019 dei flussi da attività operativa, che comunque rimangono positivi, è attribuito ai provvedimenti di sospensione straordinaria degli adempimenti contributivi in scadenza nel periodo marzo-settembre 2020 ed alla proroga a fine anno, poi ulteriormente prolungata al marzo 2023 con unificazione dei termini adempimentali (con delibera C.d.a. 18 giugno 2020) dei termini per il versamento dei contributi minimi 2020 e per l'invio dei dati reddituali con liquidazione dei contributi in autotassazione 2019 (mod 5). Per questi, è stata introdotta la possibilità di scegliere una forma di pagamento rateale. I saldi

⁴⁴ Secondo l'Oic 10 il rendiconto finanziario indica le fluttuazioni che hanno determinato le variazioni delle disponibilità liquide, che sono derivate dall'attività operativa (acquisto, produzione e vendita di beni e servizi), dall'attività di investimento (acquisto e vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate) e dall'attività di finanziamento (operazioni di ottenimento e restituzione di disponibilità liquide tramite mezzi propri o di terzi). Si vedano le circolari del Mef nn. 35 del 22 agosto 2013 e 13 del 24 marzo 2015.

⁴⁵ La determinazione del flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale con il metodo indiretto avviene in forma di rettifica del risultato dell'esercizio, per tener conto degli elementi di natura non monetaria (ammortamenti, accantonamenti...) e delle variazioni del capitale circolante netto (crediti verso clienti-debiti verso fornitori).

di questa componente del rendiconto finanziario sono, poi, influenzati da maggiori oneri sostenuti per interventi assistenziali straordinari, che quotizzano nell'anno uscite per circa 40 milioni a carico dei fondi emergenziali accantonati in bilancio, di cui si è già riferito in altre parti del presente referto.

Si tratta quindi di andamenti legati alla situazione contingente dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Registra, invece, un netto miglioramento il saldo degli introiti monetari generati dagli investimenti, che appare legato al buon differenziale tra investimenti e disinvestimenti, rappresentativo della politica di gestione del portafoglio posta in essere dalla Cassa per contenere gli effetti negativi della volatilità dei mercati e della crisi generata dalla pandemia, sulla quale l'Ente si sofferma ampiamente nella relazione degli amministratori ed in nota integrativa.

E' nel bilancio finanziario che compare l'operazione di anticipazione per conto dello Stato effettuata da Cassa per l'erogazione del reddito di ultima istanza ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 18 del 2021 e successive modificazioni, che è stata gestita senza registrazioni a conto economico e generando una quota di crediti iscritta a stato patrimoniale per la parte non rimborsata nell'anno a carico dello stato di previsione di spesa del Ministero del Lavoro.

I dati di dettaglio, forniti in istruttoria a tutto il 2021, documentano la gestione di tali flussi in relazione al numero di trattamenti erogati, come di seguito riportato.

Tabella 34 - Dati finanziari di reddito di ultima istanza

	anno 2020	anno 2021	anno 2022	anno 2023
Erogazione reddito ultima istanza	316.541.200,00	1.175.800,00	0	0
Restituito dai beneficiari	180.800,00	13.600,00	8.932,66	0
Credito vs Stato	316.360.400,00	1.162.200,00	-8.932,66	
Rimborso dallo Stato	313.523.485,64	2.818.714,36	0	0
Credito vs Stato	2.836.914,36	1.180.400,00	1.171.467,34	1.171.467,34

I valori su esposti fanno riferimento alle seguenti quantità:

Tabella 35 - Erogazioni e restituzioni (quantità)

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totali
Quantità Erogazioni*	430.272	541	0	430.813
Quantità Restituzioni	230	10	12	252

Fonte: elaborazione Corte dei conti

*Si fa presente che trattasi di 3 erogazioni (circa 145.000 beneficiari) che hanno riguardato l'erogazione di 600 euro per i mesi di marzo e aprile e 1000 euro per il mese di maggio

Tabella 36 - Rendiconto finanziario

A. Flussi finanziari derivanti dalla attività operativa	2019	2020	Var% 2019-2020
Incassi per contributi dovuti dagli avvocati	1.625.220.823	1.356.738.746	-16,5
Incassi per canoni e indennità di occupazione	454.521	160.421	-64,7
Altri incassi	7.968.113	7.662.614	-3,8
Pagamenti a fornitori per acquisti	-187.794	-155.701	17,1
Pagamenti a fornitori per servizi	-18.018.044	-19.386	99,9
Pagamenti al personale	-20.602.904	-21.408.134	-3,9
Pagamenti per prestazioni previdenziali e assistenziali	-948.200.354	-973.887.427	-2,7
Imposte rimborsate	180.444	396.766	119,9
Imposte sul reddito pagate	-65.513.958	-17.224.794	73,7
Interessi diversi pagati	-53.648	-56.426	-5,2
Interessi diversi incassati	85.538.954	71.483.675	-16,4
Altri oneri finanziari	-864.434	-1.013.931	-17,3
Altri proventi mobiliari	98.686.563	109.796.005	11,3
Dividendi incassati	76.255.185	68.694.472	-9,9
Flussi finanziari dalla attività operativa (A)	840.863.469	491.892.580	-41,5

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	2019	2020	Var% 2019-2020
Immobilizzazioni materiali			
Investimenti	-1.170.580	-136.335	88,4
Apporto fabbricati al fondo Cicerone	-	-	-
Plusvalenza apporto fondo Cicerone	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-
Immobilizzazioni immateriali			-
Investimenti	-1.056.259	-1.236.237	-17,0
Immobilizzazioni finanziarie			
Investimenti	-687.086.347	-442.878.330	35,5
Disinvestimenti	403.006.927	303.294.883	-24,7
Erogazione prestiti ai dipendenti	-2.232.127	-1.627.592	27,1
Rimborso prestiti ai dipendenti	2.452.445	1.688.391	-31,2
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
(Investimenti)	-993.304.636	1.128.956.226	213,7
Disinvestimenti	373.735.436	1.775.828.858	375,2
Erogazione reddito ultima istanza per conto dello Stato	0,0	-316.360.400	0,0
Rimborso reddito ultima istanza da Stato	0,0	313.523.486	100,0
Flussi finanziari dell'attività di investimento (B)	-905.665.141	503.140.478	155,6
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide	-64.791.672	995.033.059	1.635,7
Disponibilità liquide al 1° gennaio	787.804.512	723.012.839	-8,2
Disponibilità liquide al 31 dicembre	723.012.839	1.718.045.897	137,6

Fonte: elaborazione Corte dei conti

Si osserva il notevole incremento della liquidità a fine esercizio.

8. BILANCIO TECNICO

Il bilancio tecnico detiene un'importanza centrale per gli enti previdenziali, in quanto consente di verificare l'equilibrio strutturale fra le risorse finanziarie e l'erogazione delle prestazioni attese sulla base delle regole vigenti e delle dinamiche demografiche e macroeconomiche assunte come scenario.

L'equilibrio strutturale, infatti, è condizione indispensabile ad assicurare la funzione di protezione sociale, costituzionalmente garantita, su un orizzonte temporale di medio e lungo periodo. L'obbligo di adozione del bilancio tecnico è sancito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, che ne prevede l'aggiornamento con periodicità triennale, recepito dal regolamento di contabilità della Cassa che ne sottolinea la centralità.

L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, richiama le Casse previdenziali privatizzate all'adozione di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, estendendo a cinquant'anni l'arco temporale delle previsioni tecnico-attuariali.

Nel rispetto della cadenza triennale di legge, la Cassa ha aggiornato il proprio bilancio tecnico nel 2018 con una base dati al 31 dicembre 2017, con proiezioni relative al cinquantennio 2018 - 2067, sulla base delle linee operative e dei criteri determinati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali⁴⁶. Il nuovo aggiornamento è stato avviato con base dati al 31 dicembre 2020, anche per dare conto degli scenari economici delineatesi a seguito della pandemia in atto, e perfezionato nell'esercizio in corso.

Per l'anno 2017, l'Ente disponeva delle precedenti previsioni attuariali, elaborate con base al 31 dicembre 2014.

Sulla base delle risultanze attuariali esposte nel bilancio tecnico al 2017, emerge in prospettiva un periodo ventennale - fra l'anno 2042 e il 2062 - nel quale il saldo previdenziale assume segno negativo. Si tratta di un elemento che è necessario monitorare con attenzione al fine di adottare i correttivi necessari al mantenimento degli equilibri della gestione nel tempo.

Riguardo ai raffronti fra dati attuariali e dati contabili all'esame, evidenziano alcuni scarti analizzati nella relazione sulla gestione, come prescritto dalle "Linee guida per la redazione dei bilanci tecnici attuariali" di cui al d.m. del 9 febbraio 2007.

⁴⁶ Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato le linee operative e ha determinato i criteri per la redazione dei bilanci tecnici con note n. 11883 del 23 luglio 2015 e n. 13754 del 15 settembre 2015.

In particolare, dette analisi comparative, effettuate anche con riguardo ai dati riclassificati del 2019, documentano che:

- l'andamento del netto conseguito nella gestione è inferiore a quello ipotizzato nelle previsioni attuariali di oltre 684 milioni, con uno scostamento negativo del 4,71 per cento circa i risultati della gestione, a motivo di un risultato di esercizio inferiore a quello stimato di 232.102 milioni (pari a -19,30 per cento), dovuto, secondo le prospettazioni fornite dalla Cassa, ai diversi criteri di stima delle entrate contributive iscritte a bilancio tecnico rispetto a quelle iscrivibili nel bilancio contabile (le prime ricomprendono l'intero importo delle contribuzioni dovute in base al reddito maturato nell'anno, mentre nella registrazione in contabilità la quota in autoliquidazione viene imputata all'anno di incasso, che è quello successivo; inoltre, le previsioni dell'attuario calcolano la contribuzione dovuta da coloro che non presentano alcun modello dichiarativo, secondo dati medi che non sempre trovano riscontro nella realtà; infine, le previsioni dell'attuario stimano la fruizione delle agevolazioni su una platea di iscritti pari al 50 per cento, mentre in concreto queste vengono riconosciute alla totalità degli aventi diritto), nonché degli accantonamenti disposti nel bilancio contabile anche per la pandemia;
- il saldo previdenziale consuntivo, come calcolato dalla Cassa secondo dati non pienamente allineabili a quelli del bilancio contabile riportati nella pertinente sezione del presente referto, presenta uno scostamento peggiorativo rispetto a quello ipotizzato a livello attuariale, registrando entrate contributive, al netto dei contributi per maternità e di quelli per sanatorie e condoni, inferiore di oltre il 2 per cento rispetto alle stime dell'attuario, che non compensa l'andamento in riduzione degli oneri pensionistici (-0,78 per cento), quest'ultimo legato, oltreché alle diverse modalità di contabilizzazione in astratto ed in concreto dei trattamenti vecchiaia (in astratto nell'anno di maturazione del requisito, in concreto nell'anno di riconoscimento con pagamento di arretrati), e alla diversa misura dell'indicizzazione (calcolata dall'attuario in misura pari ad un tasso di inflazione dell'1,1 per cento come da indicazioni ministeriali).
- il saldo della gestione patrimoniale presenta, invece, andamenti reali molto più elevati di quelli attuariali (+26,25 per cento), riferiti al fatto che questi ultimi si fondano su tassi prudenziali di rendimento medio, diversamente dai dati reali che si basano sul tasso medio di rendimento effettivo.

Pur dando atto che il patrimonio riportato nel bilancio attuariale differisce da quello contabile per i diversi criteri di compilazione e pur riconoscendo che gli altri scostamenti trovano riscontro nella specificità della gestione dell'Ente nell'anno esaminato, si raccomanda di impostare l'attività secondo criteri di rigore e prudenza per porla effettivamente al riparo da sopravvenienze negative non previste. Si evidenzia, peraltro, che in questa direzione la Cassa ha inteso porre mano in tempi più recenti alla revisione integrale del proprio sistema previdenziale secondo le regole contributive, anche alla luce delle più recenti previsioni attuariali adottate in aggiornamento triennale delle stime dal 2021 e fino al 2070, che evidenziano peggioramenti attesi degli andamenti della gestione nel medio periodo ulteriori a quelli già emergenti nel bilancio tecnico all'esame⁴⁷ del 2017.

Sul punto, si accede comunque a quanto già suggerito dal Collegio dei revisori nel parere al bilancio consuntivo 2020, circa l'opportunità di introdurre revisioni periodiche delle risultanze attuariali da parte dell'apposito ufficio interno "allo scopo di munire la Fondazione di elementi sempre più aggiornati sulle prospettive della Cassa sotto il profilo degli equilibri finanziari, dell'adeguatezza delle prestazioni e della valutazione degli eventuali interventi riformatori".

⁴⁷ Si ricorda che dalle risultanze attuariali esposte nel bilancio tecnico al 2017 emergeva già in prospettiva un periodo ventennale - fra l'anno 2042 e il 2062 - connotato da un saldo previdenziale di segno negativo.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (di seguito Cassa o Ente) è ente con soggettività giuridica di diritto privato, configurazione giuridica acquisita a decorrere dal 1° gennaio 1995, a seguito di trasformazione del preesistente ente pubblico con analoghe finalità istituzionali, disposta dal d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega in tal senso conferita dall'art. 1, commi 32, della l. 24 dicembre 1993, n. 537, ed in ossequio ai criteri fissati, nello specifico, dal successivo comma 33, lettera a), n. 4.

Trattasi, nella specie, di fondazione deputata all'erogazione di trattamenti pensionistici in favore della categoria professionale degli avvocati del libero foro - che ad essa sono iscritti d'ufficio in ragione dell'iscrizione ai pertinenti Albi professionali ex art. 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* - nonché alla corresponsione di altre forme di prestazioni assistenziali a domanda, con estensione del diritto alla relativa fruizione ai congiunti, conformemente a legge e secondo l'articolata normativa statutaria e regolamentare adottata dall'Ente in autonomia, nel quadro delle norme primarie dedicate al delicato settore in argomento.

Detta Fondazione, ai sensi dell'art 1, comma 3, del richiamato d.lgs. n. 509 del 1994 non è ammessa alla fruizione di finanziamenti pubblici, né diretti né indiretti, ad eccezione di quelli connessi a sgravi fiscali e fiscalizzazione degli oneri sociali. Si avvale, quindi, esclusivamente delle contribuzioni a carico degli avvocati iscritti - da gestire mediante operazioni di investimento garantite rientranti nelle scelte strategiche della Cassa, nonché dei proventi di tale gestione patrimoniale.

La Cassa, assoggettata alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e finanze, gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi e limiti derivanti dalla natura pubblica dell'attività svolta ed è tenuta ad assicurare, in particolare, l'equilibrio del proprio bilancio anche nel periodo medio-lungo, secondo apposite previsioni attuariali estese ad un arco temporale cinquantennale e da aggiornare almeno ogni tre anni a scorrimento.

Sono organi della Cassa: il Presidente (coadiuvato da un Vicepresidente); il Comitato dei delegati, organo elettivo, rappresentativo degli iscritti; il Consiglio di amministrazione; la Giunta esecutiva e il Collegio dei sindaci.

Per doverosa continuità con quanto evidenziato nel precedente referto, va evidenziato che, in fase

di prima applicazione di nuove disposizioni statutarie che disciplinano in modo innovativo i rinnovi degli organi con carattere di ciclicità complessiva, l'operatività del meccanismo ordinario di sostituzioni è stato inficiato dalla situazione concreta delle diverse scadenze degli organi già in carica, fatto che ha comportato nel 2020 il prolungamento in carica, in via di fatto, del Presidente uscente e, per effetto della mancata regolare cadenza dei precedenti rinnovi biennali parziali del C.d.a., l'assenza di variazioni nella composizione di tale organo, con ripristino della ordinaria cadenza dei previsti rinnovi a partire dall'esercizio 2021.

Quanto alle riforme regolamentari, si precisa che nell'anno in esame risulta perfezionato il regolamento unico per la previdenza forense, adottato con la finalità di racchiudere in una sorta di testo unico disposizioni contenute in numerosi regolamenti stratificatisi nel tempo, per colmare una lacuna più volte evidenziata dai detti Ministeri vigilanti. L'iter di approvazione ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994, di tale atto risulta positivamente concluso nel luglio del 2020.

Sempre nell'esercizio di riferimento del presente controllo, dalla data dell'approvazione ministeriale, formalizzata con l'avviso pubblico il 5 giugno, è entrato in vigore il regolamento sulle prestazioni previdenziali in regime di cumulo, con cui la Cassa ha recepito nel proprio ordinamento l'estensione ai liberi professionisti, per effetto della legge n. 232 del 2016, della facoltà di cumulare periodi contributivi non coincidenti maturati presso gestioni pensionistiche diverse. L'Ente non dispone di un regolamento che fissi i criteri generali dell'attività di investimento patrimoniale. Detta attività è improntata annualmente alla proposta di *asset allocation* che il Consiglio di amministrazione formula in sede di predisposizione dello schema di bilancio previsionale, poi sottoposto ad approvazione da parte del Comitato dei delegati. Una iniziativa normativa che dia certezza ai criteri prudenziali di ripartizione del rischio in questo delicato ambito gestionale, auspicata dai Ministeri vigilanti e dalla Sezione in passato, è stata assunta da parte della Commissione "Bilanci e Patrimonio" del Comitato dei delegati, proprio nel corso del 2019 e non risulta ad oggi ancora perfezionata. Sugli sviluppi del relativo iter di perfezionamento si formula riserva di approfondimenti specifici nel prossimo ciclo di controllo.

Si evidenzia che nell'anno l'Ente ha adottato una deliberazione intesa ad adeguare alle regole civilistiche il proprio sistema contabile e la struttura dei bilanci, prima impostati secondo norme regolamentari speciali. Ciò ha impatto in concreto e per la prima volta sul bilancio consuntivo esaminato, che presenta iscrizioni basate sulle disposizioni degli artt. 2423 ter e seguenti c.c., e sui

principi OIC di riferimento, come illustrato in nota integrativa. Sono stati, pertanto, riclassificati a fini comparativi anche i dati di chiusura del 2019.

Sul piano organizzativo, si evidenzia che l'articolazione interna delle strutture amministrative è ricavabile dall'organigramma riportato nell'ambito del modello di organizzazione e controllo redatto, con aggiornamenti periodici, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 2001 e redatto secondo le *Linee guida* della Confindustria e dell'ACRI (Associazione di Fondazione e di Casse di Risparmio S.p.A.), dando atto di quanto puntualizzato dall'Ente in replica alle precedenti osservazioni critiche avanzate al riguardo circa l'intendimento di non irrigidire l'organizzazione senza che ciò implichi estemporaneità nelle misure organizzative adottate, le quali sono attentamente valutate dal C.d.a. di concerto con la Direzione Generale, "a valle di uno specifico studio condotto da parte di una società esterna specializzata nella materia".

Si segnala, peraltro, l'opportunità di fornire elementi di sintesi puntuali in ordine alle modifiche organizzative di maggior rilievo intervenute in ciascun ciclo contabile.

L'Ente dispone di un servizio di *internal auditor*, affidato attualmente ad un dirigente *pro tempore* nonché di un Organismo di vigilanza.

Il personale in servizio al 31 dicembre 2020 è pari a n. 273 unità a fronte delle n. 276 in servizio a fine 2019. La variazione riscontrata tra i due esercizi è legata al saldo fra nuove assunzioni (n. 2) e cessazioni (n. 5, di cui una per decesso).

Gli oneri per organi e personale contabilizzati nell'anno non presentano anomalie. Secondo quanto si evince in atti, l'Ente ha adottato alcuni accorgimenti intesi ad evitare la crescita dei primi, senza intervenire però sull'importo del gettone di presenza, reputato congruo rispetto all'impegno richiesto dalle questioni affrontate nelle riunioni. In particolare, ha inteso revocare, su suggerimento dei Ministeri vigilanti, la prevista indicizzazione delle indennità di carica.

L'attività istituzionale, espletata nei settori della previdenza e dell'assistenza nonché nella gestione del patrimonio, è stata caratterizzata da semi-saldi positivi, ma non in linea con quelli del bilancio tecnico attuariale riferito all'annualità 2020.

In particolare, la gestione previdenziale ha visto un incremento, sia numerico sia di valore, delle pensioni agli iscritti, con un leggero incremento delle entrate contributive, pur in presenza di provvedimenti emergenziali di sospensione nel pagamento dei ratei in scadenza

nei primi tre mesi dell'anno e delle proroghe adottate dalla Cassa fino al 2021 nei pagamenti dovuti a tutto il 2020 e della liquidazione delle contribuzioni in regime di autotassazione, per le quali è stata prevista anche la facoltà di accedere a forme di regolarizzazione rateale.

Tale situazione ha inciso, peraltro, negativamente sui flussi della gestione operativa, che registrano una significativa contrazione.

In campo assistenziale, l'anno è stato caratterizzato dall'adozione di cospicue misure straordinarie di sostegno alla categoria nelle difficoltà indotte dalla pandemia, che sono state finanziate con lo smobilizzo di fondi per emergenze straordinarie già accantonati in bilancio in passato e smobilizzati allo scopo già nel 2019, con parziale ricostituzione a valere sugli accantonamenti ordinari per l'assistenza. Tali attività di ausilio, che si sono affiancate agli interventi assistenziali ordinari, hanno prodotto esborsi per circa 40 milioni. Emerge in atti che, in tale contesto, l'Ente ha orientato la propria azione verso l'erogazione di sostegni alla professione (contributi per il pagamento dei canoni di locazione per studi legali e per l'acquisto di strumenti informatici, nonché contribuzioni forfetarie per rimborso costi professionali relativamente ai periodi di chiusure per pandemia) e verso misure di assistenza sanitaria in caso di ricoveri a causa di accertato contagio da Covid-19. La Cassa ha sostenuto anche progetti di intervento dei Consigli dell'ordine forense delle dieci province italiane più colpite dall'emergenza epidemiologica nella primissima fase e successivamente ha stanziato risorse a supporto di progetti per garantire la ripresa delle attività giudiziarie in sicurezza. Tra le misure assistenziali di emergenza si segnala in particolare l'erogazione di rimborsi per spese di cura in favore dei professionisti e prossimi congiunti (coniuge e figli conviventi) ricoverati per Covid, da liquidare anche in favore dei familiari dei deceduti, che hanno prodotto a fine anno domande inevase per incapacità finanziaria pari a oltre 7 milioni di euro. Detta esposizione, su indicazione dei Ministeri vigilanti, è stata posta a carico dell'esercizio 2021.

La gestione patrimoniale si caratterizza per la netta prevalenza di investimenti immobiliari indiretti, con conferimento ad apposito fondo patrimoniale immobiliare di tipo chiuso (fondo Cicerone) rispetto a quelli diretti e per un portafoglio mobiliare ben più cospicuo, gestito dall'Ente con oculatazza per neutralizzare gli effetti della crisi dei mercati originata dalla pandemia. Le risultanze sono positive e migliori di quelle iscritte nel bilancio tecnico. Tale gestione, infatti, ha prodotto flussi finanziari in netto aumento rispetto al passato e buoni

rendimenti iscritti a conto economico fra i proventi della gestione finanziaria, ma gravati di una crescente tassazione, contabilizzata fra gli oneri diversi di gestione.

I risultati di esercizio si attestano su valori positivi con un incremento del netto rispetto all'anno precedente di oltre il 6 per cento (in valore assoluto quantificato in euro 62.295.209, per un netto di euro 1.000.077.952, a fronte di euro 9.937.782.743 del 2019). Si tratta di risultati che la Cassa considera particolarmente lusinghieri, nelle difficoltà che hanno connotato l'anno 2020 e che sono legati all'andamento positivo sia della gestione caratteristica sia di quella finanziaria.

Il detto miglioramento è dovuto essenzialmente all'incremento dei ricavi, che si mantiene superiore a quello dei costi.

La Cassa ha implementato la riserva legale, adeguandone la misura, come per legge, alla spesa pensionistica risultante dall'ultimo bilancio.

Sotto il profilo della *spending review*, si sottolinea che dal 2020 l'Ente non è assoggettato a disposizioni di contenimento, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 183, della legge n. 205 del 2017, salvo il rispetto delle disposizioni vincolistiche in materia di personale in merito alle quali non si rilevano irregolarità. Permane la contabilizzazione a credito dei versamenti effettuati allo Stato in passato secondo le antecedenti norme di finanza pubblica, che l'Ente assume non dovuti in forza degli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 7/2017. Stante la delicatezza della questione e i margini di opinabilità che essa conserva, la Sezione ritiene che tali partite vadano prudenzialmente sterilizzate per l'intero.

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

